

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

- I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
- ★ **Regolamento (CE) n. 2228/2003 del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di urea originaria della Russia** 1
 - ★ **Regolamento (CE) n. 2229/2003 del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di silicio originario della Russia** 3
 - ★ **Regolamento (CE) n. 2230/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce sottonumeri d'ordine per certi contingenti tariffari per i prodotti del settore delle uova originari dell'Estonia, della Polonia e delle Repubbliche ceca e slovacca** 14
 - Regolamento (CE) n. 2231/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'apertura di contingenti tariffari per l'anno 2004 ai fini dell'importazione nella Comunità europea di alcuni prodotti originari della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca 16
 - ★ **Regolamento (CE) n. 2232/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'apertura di contingenti tariffari applicabili all'importazione nella Comunità europea di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Svizzera** 20
 - ★ **Regolamento (CE) n. 2233/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante apertura, per il 2004, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine** 22
 - ★ **Regolamento (CE) n. 2234/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le modalità d'applicazione per i contingenti tariffari relativi ai prodotti «baby beef» originari della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Serbia e Montenegro** 27
 - ★ **Regolamento (CE) n. 2235/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce norme comuni relative all'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 1868/94 del Consiglio per quanto riguarda la fecola di patate** 36

Prezzo: 18 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

★ Regolamento (CE) n. 2236/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate	45
★ Regolamento (CE) n. 2237/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modalità d'applicazione di taluni regimi di sostegno di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori	52
★ Direttiva 2003/124/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato ⁽¹⁾	70
★ Direttiva 2003/125/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse ⁽¹⁾	73
★ Direttiva 2003/126/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce il metodo analitico per la determinazione dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali ⁽¹⁾	78

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2228/2003 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2003

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di urea originaria della Russia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (in seguito denominato «il regolamento base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

- (1) Il 10 maggio 2001, con regolamento (CE) n. 901/2001 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di urea originaria della Russia. Il dazio era in forma di dazio variabile basato su un prezzo minimo all'importazione (in seguito denominato «MIP»).

2. Apertura

- (2) Il 13 giugno 2002 la Commissione ha annunciato con un avviso ⁽³⁾ pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (in seguito denominato «avviso di apertura») l'apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni nella Comunità di urea originaria della Russia a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento base.
- (3) Il riesame è stato aperto su iniziativa della Commissione allo scopo di valutare l'adeguatezza della forma delle misure in vigore, attualmente un MIP, in quanto non opera una distinzione tra vendite a parti collegate e vendite a parti indipendenti, o tra le prime vendite alla Comunità e le vendite successive e appare ormai evidente che ciò può causare dei problemi a livello di applicazione. Di conseguenza, le misure vigenti non risultavano sufficienti a contrastare il dumping pregiudizievole.

3. Inchiesta

- (4) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento gli importatori, gli utilizzatori notoriamente interessati, le loro associazioni, i rappresentanti del paese esportatore interessato e i produttori comunitari. Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.
- (5) Un'associazione di produttori comunitari, un'associazione di importatori, due associazioni di utilizzatori, un utilizzatore e una società che rappresentava dieci tra importatori, operatori commerciali e utilizzatori italiani hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine fissato dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.
- (6) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare l'adeguatezza delle misure in vigore.

B. RISULTANZE DELL'INCHIESTA

- (7) L'avvio di un riesame intermedio è stato motivato dalla necessità di limitare il rischio di elusione dei dazi. Quest'ultima può verificarsi in diverse circostanze. Quando gli esportatori attualmente soggetti alle misure che istituiscono un MIP, esportano verso la Comunità, essi possono fatturare le merci ad un prezzo superiore al MIP e compensare poi tale prezzo dopo la presentazione della dichiarazione in dogana mediante un accordo con gli importatori. Tale procedura può rendere inefficace il MIP, perché essa implica che il prodotto in questione continui ad essere esportato nella Comunità ad un prezzo inferiore al MIP. Pertanto, può verificarsi che i successivi prezzi di rivendita nella Comunità impediscano alle misure di raggiungere lo scopo voluto, vale a dire eliminare gli effetti pregiudizievole del dumping. Il rischio sostanziale di manipolazione dei prezzi quando i dazi assumono la forma di un MIP è stato posto in evidenza dalla Corte dei conti europea nella relazione annuale del 2000 ⁽⁴⁾. Per far fronte a tale problema si è previsto inizialmente di sostituire il MIP con un dazio ad valorem.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 127 del 9.5.2001, pag. 11.

⁽³⁾ GU C 140 del 13.6.2002, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU C 359 del 15.12.2001, pag. 1, paragrafi 1.31 e 1.35.

- (8) Sebbene generalmente il dazio ad valorem sia considerato come uno strumento più adeguato per evitare il rischio di una manipolazione dei prezzi, si è ritenuto che nelle circostanze specifiche del caso in questione tale rischio sia estremamente limitato, dal momento che, per un lungo periodo, i prezzi all'importazione sono stati al di sopra del MIP. Pertanto, gli esportatori non avrebbero avuto alcun motivo di manipolare i prezzi come descritto nel considerando 7 per rimanere competitivi. Ciò ha trovato conferma anche nelle osservazioni formulate dalle parti interessate che, ad eccezione dell'associazione di produttori comunitari, hanno ritenuto che la misura non avrebbe dovuto essere modificata nella sua forma.
- (9) L'associazione di produttori comunitari riteneva che un dazio specifico sarebbe stato più adeguato per evitare il rischio di una manipolazione dei prezzi e che un dazio ad valorem sarebbe stato più efficace di un MIP. È stato tuttavia stabilito che nelle circostanze specifiche del caso in questione il rischio di una manipolazione dei prezzi è estremamente ridotto. Ciononostante, qualora dovesse cambiare la situazione del mercato dell'urea e venisse dimostrato alla Commissione che tale cambiamento aumenta il rischio di una manipolazione dei prezzi, potranno essere adottate le misure del caso. Nel frattempo, la Commissione seguirà con particolare atten-

zione i prezzi all'importazione dell'urea originaria della Russia e richiama l'attenzione delle autorità doganali su tale questione.

- (10) Si conclude pertanto che, a causa delle circostanze particolari e molto specifiche del caso in oggetto, attualmente non vi è alcun motivo di modificare la forma delle misure riguardanti le importazioni di urea originaria della Russia e che l'attuale riesame intermedio parziale dovrebbe essere chiuso senza modificare le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 901/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di urea originaria della Russia, avviato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è chiuso senza modifiche del dazio antidumping in vigore.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2003.

Per il Consiglio

La Presidente

A. MATTEOLI

REGOLAMENTO (CE) N. 2229/2003 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2003

che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di silicio originario della Russia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (in appresso denominato «regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO**1.1. Dazi provvisori**

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1235/2003 ⁽²⁾ («regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di silicio originario della Russia sotto forma di dazi ad valorem compresi tra il 24,0 % e il 25,2 %.
- (2) Si ricorda che l'inchiesta sul dumping e sul pregiudizio riguardava il periodo che va dal 1° ottobre 2001 al 30 settembre 2002 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). La valutazione delle tendenze nel quadro dell'analisi relativa al pregiudizio riguardava il periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e la fine del PI («periodo in esame»).

1.2. Altre misure in vigore

- (3) Sono attualmente in vigore dazi antidumping con un'aliquota ad valorem del 49 % sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese («Cina») ⁽³⁾. È in corso un riesame ⁽⁴⁾ di queste misure ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base.

1.3. Fase successiva del procedimento

- (4) Dopo l'istituzione dei dazi antidumping provvisori, le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni su cui si basava il regolamento provvisorio. Alcune parti hanno formulato osservazioni per iscritto. Tutte le parti interessate che lo hanno chiesto hanno avuto la possibilità di essere sentite dalla Commissione.

(5) Le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre concesso loro un lasso di tempo entro il quale comunicare le loro osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione.

(6) Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, le risultanze definitive sono state modificate di conseguenza.

(7) La Commissione ha continuato a chiedere tutte le informazioni necessarie ai fini delle risultanze definitive.

(8) Oltre alle visite di controllo svolte presso le società di cui al punto 7 del regolamento provvisorio, dopo l'istituzione dei dazi provvisori è stata effettuata una visita presso i seguenti utilizzatori comunitari:

- GE Bayer Silicones, Leverkusen, Germania,
- Raffineria Metalli Capra SpA, Brescia, Italia,
- Vedani Carlo Metalli SpA, Milano, Italia.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**2.1. Prodotto in esame****2.1.1. Commenti dei produttori esportatori**

(9) Al punto 9 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame viene definito come silicio attualmente classificabile al codice NC 2804 69 00. Alcuni esportatori hanno chiesto se il presente procedimento riguardasse anche i fumi di silice, un sottoprodotto della silice ottenuto mediante filtrazione durante la produzione di silicio.

(10) A tale riguardo, va osservato che i fumi di silice non corrispondono alla definizione del prodotto in esame di cui ai punti 9 e 10 del regolamento provvisorio, poiché si tratta di un sottoprodotto della produzione di silicio, sotto forma di polvere, utilizzato come additivo per calcestruzzo. Si conferma pertanto che questo prodotto, corrispondente al codice ex NC 2811 22 00 00, non rientra nel procedimento.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.1.2002, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 173 dell'11.7.2003, pag. 14.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 2496/97 del Consiglio dell'11 dicembre 1997 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio metallico originario della Repubblica popolare cinese (GU L 345 del 16.12.1997, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU C 246 del 12.10.2002, pag. 9.

(11) Un produttore esportatore russo ha contestato la definizione del prodotto in esame dichiarando che il codice NC in questione comprende in realtà due tipi di silicio diversi, destinati rispettivamente all'industria metallurgica e all'industria chimica. A riprova delle sue affermazioni, il produttore ha asserito che i due tipi hanno composizioni chimiche (tenore di oligoelementi) notevolmente diverse e usi finali distinti, che esistono due gruppi diversi di utilizzatori, non in concorrenza fra di essi, e che non si può parlare di notevole intercambiabilità fra i due tipi.

(12) L'inchiesta ha dimostrato che vengono prodotti vari tipi di silicio e che il silicio prodotto dall'industria comunitaria o importato dalla Russia, venduto sul mercato UE nel PI, conteneva, in peso, oltre il 95 % di silicio. Il tipo di silicio è determinato in primo luogo dalla percentuale di silicio, e in secondo luogo da elementi quali il tenore di ferro e di calcio. Gli utilizzatori specializzati, in particolare l'industria chimica, stabiliscono se il silicio sia adatto all'uso previsto in base alle proporzioni degli altri oligoelementi. Di norma, il silicio destinato a un cliente specializzato viene prodotto in base a requisiti specifici e acquistato solo al termine di un lungo processo di verifica da parte del singolo utilizzatore. Malgrado la sua importanza per gli utilizzatori del settore chimico, tuttavia, il tenore di oligoelementi non basta per concludere che il prodotto è diverso dal silicio per uso metallurgico.

(13) Si è dimostrato altresì che il prodotto di qualità superiore non veniva venduto solo agli utilizzatori del settore chimico, e che questi ultimi acquistavano anche determinati quantitativi del cosiddetto silicio metallurgico, di qualità inferiore. Per di più, è risaputo che gli utilizzatori con esigenze qualitative più limitate, in particolare gli utilizzatori secondari del settore metallurgico, possono usare silicio di qualità superiore. Il fattore determinante per questi utilizzatori è il prezzo, poiché non sono disposti a pagare un supplemento per un silicio di qualità superiore a quella di cui hanno bisogno.

2.1.2. Commenti degli utilizzatori

(14) Diversi utilizzatori, segnatamente quelli del settore metallurgico, hanno contestato la determinazione provvisoria del prodotto in esame basandosi su argomentazioni molto simili a quelle dei produttori esportatori. Tutti gli utilizzatori del settore metallurgico hanno obiettato che esistono tre tipi di prodotto diversi (silicio chimico, silicio di qualità standard e silicio di qualità inferiore per gli utilizzatori del settore metallurgico), riconoscendo però di poter utilizzare qualsiasi tipo nei rispettivi processi di produzione, anche se preferiscono servirsi del silicio di qualità inferiore per motivi economici. Le osservazioni suddette sono state riferite ad un'organizzazione di utilizzatori del settore metallurgico.

(15) Riferendosi al prodotto in esame, un utilizzatore del settore chimico ha confermato che il silicio da esso acquistato corrisponde in tutto e per tutto alle sue specifiche e che il tenore degli oligoelementi è senz'altro il fattore più importante.

2.1.3. Commenti dell'industria comunitaria

(16) L'industria comunitaria concorda con quanto è stato stabilito in via provvisoria, e cioè che tutti i tipi di silicio corrispondenti alla definizione di cui ai punti 9 e 10 del regolamento provvisorio devono essere considerati il prodotto in esame. L'industria comunitaria ha fatto presente che molte argomentazioni non riguardano il prodotto in esame, ma la determinazione del prodotto simile, e che i produttori esportatori stanno facendo confusione tra questi due aspetti.

2.1.4. Conclusione sul prodotto in esame

(17) I diversi tipi di silicio prodotti si distinguono in primo luogo per il tenore di ferro, in secondo luogo per il tenore di calcio e in terzo luogo per il tenore di altri oligoelementi. Il processo di produzione dell'UE (forni ad arco) è molto simile a quello utilizzato in Russia.

(18) Il mercato UE è diviso sostanzialmente in due gruppi di utilizzatori: quelli del settore chimico, che producono per lo più siliconi, e quelli del settore metallurgico, che producono alluminio. Gli utilizzatori del settore metallurgico possono essere suddivisi a loro volta tra produttori di alluminio primario e produttori di alluminio secondario (riciclato). Comunque sia, tutti i tipi silicio contengono, in peso, almeno il 95 % di silicio, e il più delle volte ha un tenore di silicio del 98-99 %.

(19) A seconda del tenore di ferro e di calcio, il silicio può essere di alta qualità, di qualità standard o di qualità inferiore. Di fatto, esistono alcune sovrapposizioni nell'uso dei diversi tipi fatto dai diversi gruppi di utilizzatori. È risaputo che nessuna caratteristica fisica, chimica o tecnica impedirebbe ai produttori di alluminio secondario di utilizzare i diversi tipi di silicio, né ai produttori di alluminio primario di utilizzare il silicio standard o quello di alta qualità. Questo grado di intercambiabilità non si applica nell'altro senso, anche se è stato dimostrato che alcuni utilizzatori del settore chimico sarebbero disposti a utilizzare silicio standard o di qualità inferiore. Di norma, i gruppi di utilizzatori scelgono in base al costo dei diversi tipi.

(20) Come si è già detto, l'inchiesta ha dimostrato che, nonostante il diverso tenore degli altri elementi chimici, tutti i tipi di silicio hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base. Sebbene il silicio possa essere impiegato per usi finali diversi, si è riscontrato che i diversi tipi e i diversi usi sono sostituibili, seppure in misura diversa.

(21) Di conseguenza, si confermano definitivamente le risultanze di cui ai punti 9 e 10 del regolamento provvisorio.

2.2. Prodotto simile

(22) Dopo aver esaminato l'argomentazione relativa al numero di controllo del prodotto (NCP) di cui al punto 14 del regolamento provvisorio, si è accertato che essa riguardava il confronto tra il prezzo del silicio originario della Russia e quello del silicio di produzione comunitaria, nonché il corrispondente livello di eliminazione del pregiudizio. Le differenze di prezzo, di qualità e di utilizzazione non significano automaticamente che i prodotti non siano simili. Ciò che conta, infatti, è che i tipi di prodotto in questione abbiano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche e le stesse utilizzazioni di base. Delle differenze suddette si tiene conto nel confrontare i prezzi all'esportazione con il valore normale e nel determinare, ad esempio, le sottoquotazioni e il livello di eliminazione del pregiudizio.

(23) Un produttore esportatore russo ha fatto riferimento ai dazi antidumping in vigore sulle importazioni di silicio dalla Cina [cfr. punto (3)], citando in particolare il punto 55 del regolamento (CE) n. 2496/97 del Consiglio, secondo il quale «la qualità del silicio metallico russo e ucraino non è paragonabile a quella del silicio metallico europeo o cinese».

(24) In risposta a tale argomentazione, va sottolineato anzitutto che questa dichiarazione risale ad un'inchiesta di oltre cinque anni fa e si basa su informazioni fornite in quell'occasione, che non vengono confermate nell'inchiesta attuale. Per di più, il punto 55 del regolamento suddetto riguarda unicamente il nesso causale. Dalla formulazione risulta chiaramente che il prodotto in esame, come pure il prodotto simile proveniente dalla Cina, dalla Russia, dall'UE o dal paese analogo (Norvegia) è il silicio, il quale rappresenta un unico prodotto simile secondo la definizione dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base. Le eventuali differenze qualitative riscontrate tra i vari produttori di silicio nei diversi paesi possono essere prese adeguatamente in considerazione mediante opportuni adeguamenti. Vanno sottolineate infine le differenze qualitative esistenti tra i vari tipi esportati nella Comunità dalla Russia.

(25) Basandosi su quanto precede e sulle risultanze dell'inchiesta, si conferma che il silicio prodotto in Russia e venduto sul mercato interno o esportato nella Comunità, il silicio venduto sul mercato interno del paese analogo e il silicio prodotto e venduto nella Comunità dall'industria comunitaria hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base. Si conclude pertanto che tutti i tipi di silicio formano un unico gruppo di prodotti e sono considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. DUMPING

3.1. Valore normale

(26) Non essendo pervenute osservazioni, si confermano i punti 15-18 del regolamento provvisorio sullo status di economia di mercato.

(27) Tutti i produttori esportatori hanno chiesto che il costo dell'elettricità utilizzato nella fase provvisoria venisse modificato, facendo presente che il loro fornitore principale di elettricità è un'impresa controllata dal settore privato e che i prezzi sono bassi a causa del vantaggio relativo naturale che deriva dalla presenza del più grosso complesso di centrali idroelettriche del mondo. Un esame più approfondito ha rivelato che in Russia i prezzi dell'elettricità sono regolamentati e che il prezzo applicato dal fornitore suddetto era bassissimo anche rispetto a quelli degli altri fornitori di elettricità proveniente da centrali idroelettriche del paese analogo (Norvegia) e del Canada. Si è pertanto deciso di non accogliere la richiesta e di confermare la decisione provvisoria di utilizzare il prezzo applicato da un altro fornitore di elettricità della Russia, considerato in linea con il prezzo minimo dei produttori rappresentativi di elettricità della Comunità.

(28) Non essendo pervenute altre osservazioni, si confermano i punti 19-26 del regolamento provvisorio relativi alla determinazione del valore normale.

3.2. Prezzo all'esportazione

(29) Tutti i produttori esportatori hanno obiettato che le società che vendono il prodotto in esame nella CE e che non hanno sede in Russia sono parti collegate, per cui dovrebbero essere trattate come un'unica entità economica comprendente anche le società situate in Russia. Di conseguenza, il prezzo all'esportazione utilizzato dovrebbe essere il prezzo applicato da queste società collegate al primo acquirente indipendente nella CE.

(30) Non essendo stati presentati altri elementi tali da dimostrare che l'importatore con sede nella Comunità (Regno Unito) fosse collegato al produttore esportatore, l'argomentazione è stata respinta e si è mantenuta l'impostazione provvisoria, che consisteva nel determinare il prezzo all'esportazione in base al prezzo di vendita a questo importatore.

(31) Nel caso dell'importatore svizzero, una visita di verifica in loco successiva all'istituzione del dazio provvisorio ha rivelato che questa società era effettivamente collegata al produttore esportatore. Per le vendite effettuate tramite questo importatore, quindi, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base al prezzo da esso applicato al primo acquirente indipendente nella Comunità.

(32) Per quanto riguarda l'importatore con sede nelle isole Vergini britanniche, va osservato anzitutto che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, il prezzo all'esportazione è «il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto per l'esportazione dal paese esportatore nella Comunità». In altri termini, quando all'esportazione partecipano degli intermediari non conta il prezzo applicato al cliente della Comunità (che spesso il produttore esportatore non conosce), ma il prezzo applicato al prodotto quando «lascia» il paese esportatore. Tale prezzo può essere sostituito dai successivi prezzi di rivendita, specie se le parti sono collegate. La Rusal ha fornito altre informazioni che, a suo parere, dimostravano tale collegamento, ma che sono state giudicate insufficienti e ambigue. Di fatto, la Rusal non detiene una partecipazione diretta nella società delle isole Vergini britanniche e le sue strutture sono complesse e poco trasparenti. La società ha dichiarato che il collegamento derivava da una partecipazione indiretta, ma non ha fornito una documentazione verificabile al riguardo. Sempre secondo la Rusal, la società delle isole Vergini britanniche non svolge alcuna attività economica per la vendita o la distribuzione dei prodotti esportati, poiché si tratta solo di una società di comodo. Di conseguenza, non si può parlare di vendita tramite terzi, e la società delle isole Vergini britanniche funge da destinatario per scopi contabili poco chiari. Vista l'impossibilità di verificare il ruolo effettivo della società con sede nelle isole Vergini britanniche o di individuare in modo sufficientemente preciso i flussi di pagamento, si è deciso di mantenere l'impostazione provvisoria e di stabilire il prezzo all'esportazione sulla base del prezzo di vendita a questo importatore.

3.3. Confronto

(33) Un produttore esportatore ha chiesto nuovamente un adeguamento per le caratteristiche fisiche adducendo che il tipo medio di silicio venduto sul mercato russo è di qualità superiore, e pertanto comporta costi di produzione più elevati. La società, tuttavia, non ha presentato altre prove dell'esistenza di una notevole differenza qualitativa tra i tipi di prodotto venduti sul mercato interno e quelli esportati nella Comunità. Si è pertanto mantenuta l'impostazione provvisoria e non si sono concessi adeguamenti per le differenze fisiche.

(34) Due società hanno chiesto nuovamente un adeguamento riguardante i quantitativi e lo stadio commerciale. Non si è potuto tener conto della richiesta di adeguamento per i quantitativi, poiché la società non è riuscita a dimostrare che gli sconti e le riduzioni erano stati concessi specificamente per l'acquisto di quantitativi diversi, e si era già tenuto conto di queste differenze quantitative mediante l'adeguamento relativo allo stadio commerciale concesso nella fase provvisoria per i diversi tipi di clienti. Si è dovuta inoltre respingere la richiesta di adeguamento supplementare per lo stadio commerciale poiché la società non ha potuto dimostrare che l'adeguamento della fase provvisoria era insufficiente.

3.4. Margini di dumping

- (35) Non essendo pervenute osservazioni, si conferma la determinazione del margine di dumping di cui ai punti 29 e 30 del regolamento provvisorio.
- (36) I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo CIF all'importazione alla frontiera comunitaria, sono i seguenti:

Società	Margine di dumping
OJSC «Bratsk Aluminium Plant» (gruppo RUSAL)	23,6 %
SKU LLC, Sual Kremny-Ural e ZAO Kremny (gruppo SUAL)	24,8 %
Russia	24,8 %

4. PREGIUDIZIO

4.1. Industria comunitaria

- (37) Non essendo pervenute osservazioni in merito alla definizione dell'industria comunitaria, si confermano il contenuto e le risultanze provvisorie dei punti 33 e 34 del regolamento provvisorio.

4.2. Consumo di silicio nella Comunità

- (38) Non disponendo di nuove informazioni sul consumo, si confermano le risultanze provvisorie di cui ai punti 35 e 36 del regolamento provvisorio.

4.3. Importazioni di silicio nella Comunità

4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni

- (39) Non disponendo di nuove informazioni sulle importazioni di silicio nella Comunità e sulla loro quota di mercato, si confermano le risultanze provvisorie di cui ai punti 37-43 del regolamento provvisorio.

4.3.2. Sottoquotazione e depressione dei prezzi

- (40) Il calcolo della sottoquotazione è stato riveduto per tener conto degli adeguamenti relativi allo stadio commerciale e alla qualità, che si basano su informazioni verificate e corrispondono ad una stima ragionevole del valore di mercato delle differenze.
- (41) I margini di sottoquotazione definitivi sono del 10,2 %.
- (42) L'esistenza e il livello della sottoquotazione vanno rapportati alla depressione dei prezzi, che sono crollati nel periodo in esame (-16 %) e pertanto non hanno coperto integralmente i costi di produzione dell'industria comunitaria nel PI.

4.4. Situazione economica dell'industria comunitaria

- (43) I due produttori esportatori russi hanno dichiarato che l'industria comunitaria non aveva subito un grave pregiudizio, visto che la maggior parte degli indicatori di pregiudizio denotava un andamento positivo. I produttori esportatori hanno evidenziato in particolare i miglioramenti verificatisi nel periodo in esame in termini di produzione, capacità, utilizzazione degli impianti, volume delle vendite nella Comunità, quota di mercato, scorte, occupazione e produttività.
- (44) Come si è detto ai punti 71 e 72 del regolamento provvisorio, tuttavia, da un esame più accurato si evince che i principali sviluppi positivi per l'industria comunitaria si sono verificati tra il 1998 e il 2000. Tra il 2000 e il PI, quasi tutti gli indicatori sono aumentati in misura minima, sono rimasti invariati o hanno registrato una diminuzione. Si tratta quindi del periodo in cui l'industria comunitaria ha subito inequivocabilmente il pregiudizio più grave.
- (45) Come indicato al punto 72 del regolamento provvisorio, i risultati relativamente positivi dell'industria comunitaria fino al 2000 sono direttamente riconducibili agli investimenti in impianti di produzione supplementari decisi dall'industria comunitaria. Durante questo periodo, infatti, l'industria comunitaria ha registrato un aumento in termini di produzione, capacità di produzione, volume delle vendite, quota di mercato, occupazione e produttività, con una redditività pari al 5 % del valore netto delle vendite.
- (46) La situazione dell'industria comunitaria si è poi deteriorata a causa del maggiore afflusso di importazioni in dumping dalla Russia, con una netta diminuzione della quota di mercato, del cash flow, degli investimenti e dell'utile sui capitali investiti.
- (47) Basandosi sull'andamento degli altri indicatori di pregiudizio, in particolare sulla diminuzione in termini di redditività e di prezzi di vendita registrata dall'industria comunitaria nel periodo in esame, si è concluso che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio.

4.5. Conclusione sul pregiudizio

- (48) Per i motivi suddetti, e in mancanza di nuove informazioni tali da richiedere un riesame della risultanza secondo la quale l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio nel PI, specie in termini di prezzi e di redditività, si è deciso di respingere le argomentazioni dei produttori esportatori russi e di confermare le conclusioni di cui ai punti 71-73 del regolamento provvisorio.

5. NESSO CAUSALE

- (49) Un produttore esportatore russo ha dichiarato che, anche se fosse confermata l'esistenza di un grave pregiudizio, questo non sarebbe dovuto alle importazioni di silicio russo ma ad altri fattori, tra cui gli altri paesi terzi che hanno una quota di importazioni nettamente superiore a quella della Russia, il pregiudizio provocato dalla stessa industria comunitaria, le esportazioni dell'industria comunitaria, le importazioni di silicio dell'industria comunitaria e le differenze proprie dei mercati per il silicio chimico e metallurgico. Un produttore russo ha asserito inoltre che nel PI la differenza tra i prezzi dell'industria comunitaria e i prezzi russi è stata addirittura del 16 %, il che dimostra l'assenza, sul mercato comunitario, di una concorrenza a livello di prezzi tra le due fonti di silicio.

5.1. Importazioni da altri paesi terzi

- (50) Come si è detto al punto 98 del regolamento provvisorio, le importazioni da altri paesi terzi sono risultate di gran lunga superiori a quelle dalla Russia. A parte la Cina, tuttavia, si è registrato un calo del volume delle importazioni da ciascuno di questi paesi tra il 2000 e il PI, in concomitanza di un peggioramento della situazione economica dell'industria comunitaria. Per di più, i prezzi di queste altre importazioni erano comunque superiori a quelli delle importazioni dalla Russia, e le loro eventuali sottoquotazioni rispetto ai prezzi dell'industria comunitaria sono state estremamente contenute.
- (51) Un produttore esportatore russo ha giudicato inaffidabili le informazioni fornite da Eurostat, che non tengono conto delle differenze tra i vari tipi di prodotto, sottolineando le notevoli differenze di prezzo tra il silicio esportato dalla Russia, per lo più di qualità inferiore, e il silicio di qualità superiore proveniente dagli altri paesi terzi. Il produttore esportatore chiede che per il confronto si utilizzino piuttosto i prezzi effettivamente pagati dagli utilizzatori per il silicio proveniente da varie fonti.
- (52) Il produttore, tuttavia, non ha fornito elementi di prova a sostegno della sua argomentazione. Per di più, non è stato possibile confrontare i prezzi perché non si disponeva di dati attendibili riguardo al prezzo pagato dagli utilizzatori per il silicio proveniente dagli altri paesi terzi. In questi casi, le informazioni fornite da Eurostat rappresentano la fonte più attendibile per stabilire i prezzi del silicio proveniente dai paesi terzi. Dalle informazioni disponibili per il riesame parallelo in previsione della scadenza dei dazi applicabili alla Cina è risultato che il margine medio di sottoquotazione risultante da un confronto tra i vari tipi del prodotto era analogo a quello ottenuto mediante un confronto tra il prezzo medio all'importazione secondo Eurostat e il prezzo medio dell'industria comunitaria.

(53) Va osservato inoltre che i dati Eurostat sono stati usati in tutti i casi ai fini di un equo confronto. Il prezzo effettivo delle importazioni dalla Russia, per le quali si disponeva di informazioni verificate relative al PI, è risultato lievemente inferiore a quello registrato da Eurostat.

5.2. Pregiudizio autoinflitto

(54) Si è affermato che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria era dovuto principalmente all'aumento dei costi legati ai nuovi impianti di produzione aperti nel tentativo di conquistare una maggiore quota di mercato, e che i costi di produzione medi dell'industria comunitaria sono i più elevati di tutto il mondo. Quest'argomentazione si basava sul confronto tra i costi di produzione verificati dell'industria comunitaria e dei produttori russi oggetto del procedimento, da una parte, e i costi pubblicati degli altri paesi terzi. Poiché tuttavia gli elementi di costo contenuti nei dati pubblicati non erano identificati con precisione, nulla dimostrava che questi costi di produzione potessero essere confrontati con quelli verificati durante l'inchiesta. I dati pubblicati si basavano esclusivamente sui costi di fabbricazione, senza tener conto di elementi essenziali quali le spese generali, amministrative e di vendita. Va osservato inoltre che il produttore russo non ha fornito i dati pubblicati corrispondenti per i produttori comunitari. Di conseguenza, le argomentazioni del produttore russo sono state respinte perché infondate. A tale proposito, si è riscontrato che i costi di produzione nel paese analogo, cioè la Norvegia, erano effettivamente superiori a quelli comunicati dal produttore russo. Una volta adeguati in funzione dei costi totali, i costi di produzione verificati in Norvegia sono risultati in linea con quelli dell'industria comunitaria.

(55) Comunque sia, il fatto che i costi dell'industria comunitaria fossero comparativamente più elevati non avrebbe interrotto automaticamente il nesso fra le importazioni in dumping a basso prezzo e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Come si è sottolineato al punto 83 del regolamento provvisorio, se i prezzi non fossero crollati tra il 2000 e il PI l'industria comunitaria avrebbe ottenuto un margine di utile dell'1,7% anziché subire una perdita effettiva del 2,1%.

5.3. Esportazioni dell'industria comunitaria

(56) Si è affermato, senza però presentare elementi probanti, che la diminuzione delle vendite per l'esportazione dell'industria comunitaria aveva inciso sulla redditività delle sue vendite nell'UE.

(57) La diminuzione totale delle vendite per l'esportazione tra il 1998 e il PI ha rappresentato nel PI solo il 2,3% delle vendite complessive dell'industria comunitaria, il che esclude qualsiasi impatto di rilievo sui prezzi e sulla redditività dell'industria comunitaria sul mercato UE. È logico inoltre ritenere che la diminuzione delle esportazioni sia legata in parte alla domanda di silicio di produzione comunitaria nel PI.

5.4. Importazioni di silicio dell'industria comunitaria

(58) Un produttore russo ha contestato la conclusione di cui al punto 85 del regolamento provvisorio, cioè che le società collegate all'industria comunitaria che hanno acquistato silicio l'hanno fatto a loro nome e senza essere influenzate dall'industria comunitaria. A sostegno di tale affermazione, il produttore ha dichiarato che le società collegate non si erano potute esprimere durante il procedimento, il che dimostrerebbe che sono effettivamente controllate dall'industria comunitaria.

(59) Il fatto che nel corso del procedimento le società collegate all'industria comunitaria non abbiano fatto commenti sfavorevoli ai dazi antidumping non significa che non siano libere di scegliere dove acquistare le materie prime in base a considerazioni finanziarie. Poiché queste società hanno acquistato silicio dall'industria comunitaria, dalla Russia e da altre fonti di loro scelta, si conferma la conclusione di cui al punto 85 del regolamento provvisorio.

5.5. Differenze tra i mercati del silicio per uso chimico e del silicio per uso metallurgico

(60) È stato asserito che i problemi incontrati dall'industria comunitaria dal 2000 in poi erano dovuti ad una diminuzione della domanda di silicio chimico, conseguenza di una minore domanda dei prodotti di questa industria utilizzatrice. Si è affermato altresì che l'industria comunitaria vende più silicio a questi utilizzatori del settore chimico che agli utilizzatori del settore metallurgico, mentre i produttori esportatori russi fanno il contrario. Di conseguenza, poiché il silicio russo non fa concorrenza al silicio di produzione comunitaria sul mercato chimico, i problemi dell'industria comunitaria non sono riconducibili alle importazioni dalla Russia.

(61) Nella tabella seguente viene indicato l'andamento dei prezzi e dei volumi delle vendite di silicio dell'industria comunitaria ai clienti del settore chimico.

Vendite dell'industria comunitaria ai clienti del settore chimico

	1998	1999	2000	2001	PI
t	48 907	59 924	74 880	74 435	69 652
Indice	100	123	153	152	142
EUR/t	1 488	1 313	1 287	1 316	1 301
Indice	100	88	86	88	87

Fonte: industria comunitaria.

- (62) Dalla tabella risulta che, nel periodo in esame, le vendite di silicio agli utilizzatori del settore chimico sono aumentate del 42 % in volume ma hanno registrato un calo del 13 % in termini di prezzo medio, contro un incremento in volume del 57 % e una diminuzione dei prezzi del 16 % per tutte le vendite di silicio nel periodo in esame (cfr. tabelle 8 e 9 del regolamento provvisorio).
- (63) Tra il 2000 e il PI, cioè al momento del massimo pregiudizio in termini di prezzi e di redditività, le vendite agli utilizzatori del settore chimico sono scese di circa cinquemila tonnellate (- 7,0 %), ma i prezzi medi sono saliti di 14 euro/t (+ 1,1 %), contro un incremento di circa tremila tonnellate (+ 2,1 %) e una diminuzione dei prezzi medi di 46 EUR/t (- 3,7 %) per tutte le vendite.
- (64) Non vi è quindi motivo di ritenere che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria sia dovuto a un calo delle vendite agli utilizzatori del settore chimico. Data la natura del pregiudizio, si è verificato esattamente l'opposto.
- (65) Si respinge pertanto l'argomentazione secondo la quale l'andamento delle vendite dell'industria comunitaria agli utilizzatori del settore chimico sarebbe stata la vera causa del pregiudizio subito durante il PI.

5.6. Concorrenza a livello di prezzi

- (66) Si conferma che la differenza di prezzo tra il silicio prodotto nella Comunità e quello importato dalla Russia non è del 16 %, come sostiene un esportatore russo, ma corrisponde in media all'11 % nel PI (cfr. punto 46 del regolamento provvisorio). Questa differenza è stata registrata sebbene i prezzi dell'industria comunitaria siano diminuiti del 7 % tra il 2001 e il PI, il che rispecchia l'incidenza dei prezzi russi su quelli dell'industria comunitaria. Sarebbe assurdo sostenere che la sottoquotazione è troppo consistente per aver causato il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
- (67) Di fatto, l'inchiesta ha dimostrato che sia l'industria comunitaria sia i produttori esportatori russi vendono grossi quantitativi di silicio agli stessi clienti o a clienti che operano nello stesso settore. È evidente inoltre che questi utilizzatori si sono basati sul modico prezzo russo per contrattare con l'industria comunitaria.

5.7. Conclusione sul nesso causale

- (68) In considerazione di quanto precede, si respingono le argomentazioni dei produttori esportatori russi e si confermano le risultanze/conclusioni di cui ai punti 101 e 102 del regolamento provvisorio.

6. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (69) Avendo stabilito in via provvisoria che l'istituzione dei dazi non era contraria all'interesse della Comunità, si sono invitate le parti interessate a manifestarsi e a collaborare al procedimento. Sono pervenute le osservazioni di quattro utilizzatori e di un'associazione di utilizzatori che aveva collaborato nella fase provvisoria del procedimento. Anche cinque utilizzatori e un'associazione di utilizzatori che non avevano collaborato nella fase provvisoria del procedimento hanno fatto commenti sulle risultanze provvisorie, mentre gli importatori di silicio non si sono espressi. Tre fornitori comunitari di materie prime ai produttori russi avevano già formulato osservazioni nella fase provvisoria.
- (70) Le osservazioni successive alla pubblicazione del regolamento provvisorio riguardavano unicamente la necessità di fare una distinzione tra il silicio chimico e il silicio metallico, cioè tra il prodotto in esame e il prodotto simile. Gli utilizzatori non hanno fatto commenti sull'impatto di eventuali dazi in termini di costi o di redditività né hanno fornito le informazioni necessarie per procedere ad una valutazione di tal genere.
- (71) Dopo le visite in loco, tuttavia, si è accertato che pur opponendosi ai dazi, che aumenteranno i loro costi, gli utilizzatori approvano nel complesso i metodi impiegati per la nostra analisi. I dazi avranno probabilmente un'incidenza sugli utilizzatori, che secondo le informazioni disponibili si tradurrà per gli utilizzatori del settore metallurgico in un aumento dei costi pari a 11 EUR per tonnellata di prodotto finito, cioè dell'0,8 %.
- (72) Per quanto riguarda i fornitori comunitari di materie prime, pur riconoscendo che l'istituzione di dazi potrebbe avere ripercussioni negative sul loro fatturato e sulla loro redditività, non si sono ricevuti elementi di prova in base ai quali si possa concludere che queste ripercussioni supererebbero i vantaggi previsti per l'industria comunitaria.
- (73) Non essendo state fornite nuove informazioni da cui risulti che l'istituzione di dazi definitivi sia contraria all'interesse della Comunità, si conferma definitivamente la conclusione di cui al punto 118 del regolamento provvisorio.

7. DAZI DEFINITIVI

- (74) Basandosi sulle conclusioni relative al dumping, al pregiudizio, al nesso causale e all'interesse della Comunità, si ritiene necessario istituire dazi antidumping definitivi per impedire che l'industria comunitaria subisca un ulteriore pregiudizio a causa delle importazioni dalla Russia.

7.1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (75) Sono state sollevate diverse obiezioni circa il metodo utilizzato nella fase provvisoria per calcolare il livello di eliminazione del pregiudizio.

7.1.1. Tabella NCP

- (76) Come risulta dal punto 14 del regolamento provvisorio, si è affermato che la tabella indicante il numero di controllo del prodotto (NCP), che identifica tutti i tipi di silicio, non riportava indicazioni sufficientemente precise sulla composizione chimica dei vari tipi di silicio, il che ha impedito di effettuare un valido confronto. Si è proposto pertanto di modificare la tabella NCP per fare una netta distinzione tra i tipi di silicio importati dalla Russia e quelli venduti dall'industria comunitaria.
- (77) Una società ha chiesto di aggiungere il silicio con un tenore di ferro superiore allo 0,8 %. Ammesso e non concesso che il silicio ad alto tenore di ferro faccia diminuire i prezzi sul mercato, non si è dimostrata l'esistenza di una netta differenza tra il silicio contenente più dello 0,5 % di ferro e quello con un tenore superiore allo 0,8 %. L'argomentazione è stata respinta, poiché l'adeguamento concesso relativamente ai prezzi tiene comunque conto delle eventuali differenze di prezzo tra questi tipi a diverso tenore di ferro.
- (78) Gli altri produttori esportatori russi hanno chiesto che venissero apportate due modifiche alla tabella NCP, la prima delle quali consisteva nel definire un nuovo tipo in cui gli oligoelementi siano il fattore determinante, onde evitare che il silicio venduto agli utilizzatori del settore metallurgico sia confrontato scorrettamente con il silicio venduto agli utilizzatori del settore chimico. I produttori esportatori suddetti hanno chiesto anche che il silicio contenente lo 0,5 % di ferro sia considerato di qualità inferiore anziché standard, come nella tabella NCP attuale.

- (79) Se la prima richiesta fosse stata accolta, non solo non si sarebbe migliorata l'accuratezza della tabella NCP, ma i criteri sarebbero risultati meno precisi, lasciando alle parti interessate un'eccessiva libertà nell'assegnare le vendite a determinati NCP, il che avrebbe reso meno attendibili le informazioni fornite dagli NCP e, di conseguenza, il livello di eliminazione del pregiudizio. Per di più, non è mai stato dimostrato che il mantenimento dell'attuale struttura NCP desse luogo a risultanze errate o meno precise. Ad esempio, da un calcolo della sottoquotazione basato unicamente sul silicio standard e sul silicio di qualità inferiore risulterebbe un margine con variazioni non superiori allo 0,2 %. L'argomentazione è stata respinta per i motivi suddetti.
- (80) Non essendo stati presentati elementi di prova tali da giustificare la seconda modifica (a quanto pare, gli utilizzatori considerano standard il silicio contenente lo 0,5 % di ferro), non si è ritenuto necessario introdurre alcun cambiamento nella tabella NCP.

7.1.2. Margine di utile

- (81) A titolo provvisorio, si era stabilito che un margine di utile del 6,5 % sul fatturato totale poteva rappresentare il minimo adeguato che l'industria comunitaria avrebbe logicamente potuto sperare di realizzare in assenza del pregiudizio causato dal dumping. Si è affermato che questo margine era troppo elevato e che un margine del 3 % sarebbe stato più appropriato.
- (82) I fatti non giustificano la richiesta di utilizzare un margine del 3 %, poiché il 6,5 % corrisponde agli utili realizzati dall'industria comunitaria tra il 1998 e il 2000, cioè quando il mercato comunitario operava in condizioni eque. Considerato inoltre il livello dei margini di dumping riscontrati e il volume delle importazioni dalla Russia, è probabile che nel PI l'industria comunitaria avrebbe realizzato un utile perlomeno equivalente a questa percentuale.

7.1.3. Adeguamento per la qualità

- (83) Un produttore russo ha dichiarato che il silicio prodotto da uno dei suoi stabilimenti era di qualità inferiore a quello prodotto nell'altro stabilimento a causa dei diversi processi di fabbricazione, e ha quindi chiesto un adeguamento per il silicio di qualità inferiore ai fini di un equo confronto con i prezzi dell'industria comunitaria. L'adeguamento richiesto equivaleva alla differenza tra il costo medio di produzione dei due stabilimenti.
- (84) Sebbene vi sia effettivamente una differenza qualitativa tra i due stabilimenti, per giustificare un adeguamento si dovrebbe dimostrare che questa differenza incide sui prezzi che possono essere ottenuti sul mercato, nella fattispecie l'UE. Si è pertanto fatto un confronto tra i diversi tipi di silicio per appurare se esistesse una forte differenza tra i prezzi di vendita dei due stabilimenti. Per il silicio di qualità superiore non è stato necessario alcun adeguamento, visto che lo stabilimento di qualità inferiore non aveva venduto silicio. Si è invece proceduto a un adeguamento del 4 % per le vendite del silicio standard effettuate dallo stabilimento corrispondente, poiché si era constatata una differenza innegabile in termini di prezzi. Non avendo riscontrato differenze per il silicio di qualità inferiore, non si sono effettuati adeguamenti.
- (85) Il secondo produttore russo ha dichiarato che il suo silicio era di qualità talmente bassa da non poter essere confrontato direttamente neanche con i prezzi del silicio di qualità inferiore prodotto dall'industria comunitaria.
- (86) Si conferma che il tenore di ferro è più elevato nel silicio di questo produttore che in quello prodotto dall'industria comunitaria e dall'altro produttore russo. Per calcolare l'eventuale incidenza della qualità sui prezzi ottenuti da questo produttore sul mercato UE, si è fatto un confronto con i prezzi medi ottenuti dall'altro produttore russo per i singoli tipi di prodotto.
- (87) Il confronto ha dimostrato che occorre procedere a un adeguamento in funzione dei prezzi del silicio di qualità inferiore di questo produttore russo in modo da poterli confrontare con i prezzi del silicio di qualità inferiore prodotto dall'industria comunitaria.

7.1.4. Adeguamento per lo stadio commerciale

- (88) I produttori russi hanno chiesto un adeguamento relativo ai prezzi per tener conto dei diversi stadi commerciali delle loro vendite nell'UE. Si è accertato che un produttore russo aveva venduto tutto il suo silicio attraverso un operatore commerciale delle isole Vergini britanniche, mentre il secondo produttore ha trattato con un operatore collegato in Svizzera, con un operatore non collegato dell'UE e direttamente con gli utilizzatori finali. L'industria comunitaria ha effettuato quasi tutte le sue vendite di silicio direttamente agli utilizzatori finali.
- (89) Per valutare se fosse opportuno concedere un adeguamento per lo stadio commerciale, si sono analizzate tutte le vendite dello stesso tipo effettuate dallo stesso produttore attraverso gli stessi canali onde accertare l'eventuale esistenza di una forte differenza tra i prezzi. In seguito a quest'analisi, è stato concesso un adeguamento per lo stadio commerciale per tutte le vendite effettuate tramite un operatore non collegato.

7.2. Forma e livello del dazio definitivo

- (90) A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, i dazi antidumping definitivi istituiti devono corrispondere al livello del margine di dumping o di pregiudizio stabilito, a seconda di quello che risulta più basso. Come i dazi provvisori, anche i dazi definitivi devono essere ad valorem.

7.3. Riscossione definitiva del dazio provvisorio

- (91) Considerati l'entità del margine di dumping accertato per i produttori esportatori russi e il livello del pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene che gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio, cioè il regolamento (CE) n. 1235/2003 della Commissione, debbano essere riscossi definitivamente a concorrenza dei dazi definitivi istituiti. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori.
- (92) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l'indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione, collegate ad esempio a tale cambiamento della ragione sociale o ai suddetti cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, il regolamento verrà modificato aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali.

7.4. Impegni

- (93) Dopo l'istituzione dei dazi provvisori e la comunicazione delle risultanze definitive, un produttore esportatore russo ha offerto impegni di prezzo a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (94) Si tratta di un produttore esportatore che produce diversi tipi del prodotto i quali possono essere venduti insieme. Ciò comporta un rischio di compensazione incrociata, nel senso che pur rispettando formalmente i prezzi indicati nell'impegno si abbasserebbero quelli dei prodotti non in esame venduti insieme al prodotto in esame, il che agevolerebbe l'elusione dell'impegno a rispettare un prezzo minimo per il silicio e renderebbe assai difficile un controllo efficace.
- (95) Si è pertanto concluso che gli impegni offerti dopo la comunicazione delle risultanze definitive non potevano essere accettati nella forma attuale. Oltre ad informare le parti interessate, si sono indicate chiaramente agli esportatori le carenze dell'impegno offerto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio contenente, in peso, meno del 99,99 % di silicio, di cui al codice NC 2804 69 00, originario della Russia.

2. Le seguenti aliquote del dazio antidumping si applicano al prodotto fabbricato dalle società sottoindicate e originario della Russia:

Società	Aliquota del dazio %	Codice addizionale TARIC
OJSC Bratsk Aluminium Plant, Bratsk, Regione di Irkutsk, Russia	23,6%	A464
SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, Kamensk, Regione degli Urali, Russia e ZAO KREMNY, Irkutsk, Regione di Irkutsk, Russia	22,7%	A465
Tutte le altre società	23,6%	A999

3. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento (CE) n. 1235/2003 sulle importazioni di silicio contenente, in peso, meno del 99,99 % di silicio, di cui al codice 2804 69 00, originario della Russia sono riscossi definitivamente secondo le modalità indicate in appresso.

Viene svincolata la parte degli importi depositati che supera l'aliquota definitiva dei dazi antidumping. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2003.

Per il Consiglio
Il Presidente
A. MATTEOLI

**REGOLAMENTO (CE) N. 2230/2003 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2003**

che stabilisce sotto numeri d'ordine per certi contingenti tariffari per i prodotti del settore delle uova originari dell'Estonia, della Polonia e delle Repubbliche ceca e slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2003/463/CE del Consiglio, del 18 marzo 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la decisione 2003/263/CE del Consiglio, del 27 marzo 2003, relativa alla firma e alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la decisione 2003/298/CE del Consiglio, del 14 aprile 2003, relativa alla firma e alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la decisione 2003/299/CE del Consiglio, del 14 aprile 2003, relativa alla firma e alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Le decisioni 2003/263/CE, 2003/298/CE, 2003/299/CE e 2003/463/CE prevedono la gestione diretta, all'entrata nel territorio della Comunità, di contingenti a dazio doganale ridotto per taluni prodotti del settore delle uova originari rispettivamente della Polonia, delle Repubbliche ceca e slovacca e dell'Estonia.
- (2) Per facilitare la gestione di questi contingenti tariffari e offrire condizioni ottimali per l'elaborazione elettronica dei dati è opportuno istituire sotto numeri d'ordine per i contingenti tariffari che coprono diversi prodotti del settore delle uova cui si applicano coefficienti di conversione diversi.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I numeri d'ordine di cui all'allegato vengono suddivisi come risulta dall'allegato stesso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 156 del 25.6.2003, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 97 del 15.4.2003, pag. 53.

⁽³⁾ GU L 107 del 30.4.2003, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 107 del 30.4.2003, pag. 36.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Quantitativo annuo	Sottonumero d'ordine	Codice/i NC	Coefficiente
Parte A: Estonia				
09.6651	245 t (equivalente uova intere essiccate)	09.6651	0408 11 80	1
		09.5910	0408 19 81	0,466
			0408 19 89	
		09.6651	0408 91 80	1
		09.5911	0408 99 80	0,257
Parte B: Polonia				
09.5819	375 t (equivalente uova intere essiccate)	09.5819	0408 91 80	1
		09.591	0408 99 80	0,257
Parte C: Repubblica ceca				
09.5875	375 t (equivalente liquido)	09.5915	0408 11 80	2,12
		09.5875	0408 19 81	1
			0408 19 89	
09.5876	2 750 t (equivalente liquido)	09.5916	0408 91 80	3,9
		09.5876	0408 99 80	1
Parte D: Repubblica slovacca				
09.5884	250 t (equivalente liquido)	09.5918	0408 11 80	2,12
		09.5884	0408 19 81	1
			0408 19 89	
09.5885	1 250 t (equivalente liquido)	09.5919	0408 91 80	3,9
		09.5885	0408 99 80	1

**REGOLAMENTO (CE) N. 2231/2003 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2003**

relativo all'apertura di contingenti tariffari per l'anno 2004 ai fini dell'importazione nella Comunità europea di alcuni prodotti originari della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 98/707/CE del Consiglio, del 22 ottobre 1998, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 della decisione e gli articoli 2 e 6 del protocollo,

vista la decisione 98/638/CE del Consiglio, del 5 ottobre 1998, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, della decisione e gli articoli 2 e 6 del protocollo,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 3 degli accordi europei con la Repubblica ceca e con la Repubblica slovacca relativo allo scambio di prodotti agricoli trasformati, quale modificato dal protocollo di adeguamento di tali accordi, prevede la concessione di contingenti tariffari annuali per l'importazione di prodotti originari della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca. Questi contingenti devono essere applicabili per il 2004.

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 341 del 16.12.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 306 del 16.11.1998, pag. 1.

- (2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁴⁾, stabilisce norme per la gestione dei contingenti tariffari. È opportuno disporre che i contingenti tariffari aperti dal presente regolamento siano gestiti conformemente a tali norme.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento risultano conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati che non figurano nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti annuali per i prodotti originari della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca che figurano negli allegati I e II del presente regolamento sono aperti dal 1° gennaio 2004 al 30 aprile 2004 alle condizioni indicate in tali allegati.

Articolo 2

I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2003 (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 16).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Repubblica ceca

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione	Contingente dall'1.1 al 30.4.2004	Aliquota del dazio applicabile
09.5417	0403 10 51 0403 10 91 0403 10 93 0403 10 99 0405 20 30	Yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao	1 812 000 EUR	0 + EAR ⁽¹⁾
	ex 1704 90 99 (codice tariffario 1704 90 99 90)	Paste da spalmare lattiere aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 60 % e inferiore o uguale al 75 % in peso		
	1806 10 90	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 70 %		
	ex 1806 20 80 (codice tariffario 1806 20 80 90)	Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore all'80 %		
		Cioccolata e altri preparati alimentari contenenti cacao, altri preparati presentati in blocchi, tavolette o barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido, pastoso, in polveri, in granuli o forme simili in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg, glassatura al cacao contenente saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore al 70 % in peso		
		Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni, cuscus, anche preparato		
	1902 11 00	– paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate: -- contenenti uova -- altre		
	1902 19 10	--- non contenenti farine né semolini di grano tenero		
	1902 19 90	--- altre		
	1902 20 91	– paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate): -- altre --- cotte		
	2106 90 10	Preparazioni dette «fondute» ⁽²⁾		

⁽¹⁾ EAR = Elementi agricoli ridotti (calcolati tenendo conto degli elementi di base indicati nel protocollo 3 dell'accordo) applicabili nei limiti quantitativi dei contingenti. Tali EAR sono soggetti ai dazi massimi previsti, a seconda dei casi, dalla tariffa doganale comune.

⁽²⁾ L'ammissibilità a tale regime preferenziale è subordinata alle condizioni esposte nelle pertinenti disposizioni comunitarie.

ALLEGATO II

Repubblica slovacca

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione	Contingente dall'1.1 al 30.4.2004	Aliquota del dazio applicabile
09.5417	0403 10 51 0403 10 53 0403 10 59 0403 10 91 0403 10 93 0403 10 99 0403 90 71 0403 90 73 0403 90 79 0403 90 91 0403 90 93 0403 90 99 1806 10 90 2106 90 10	Yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao Altri, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore all'80 % Preparazioni dette «fondute» ⁽²⁾	906 000 EUR	0 + EAR ⁽¹⁾

⁽¹⁾ EAR = Elementi agricoli ridotti (calcolati tenendo conto degli elementi di base indicati nel protocollo 3 dell'accordo) applicabili nei limiti quantitativi dei contingenti. Tali EAR sono soggetti ai dazi massimi previsti, a seconda dei casi, dalla tariffa doganale comune.

⁽²⁾ L'ammissibilità a tale regime preferenziale è subordinata alle condizioni esposte nelle pertinenti disposizioni comunitarie.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2232/2003 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2003**

**relativo all'apertura di contingenti tariffari applicabili all'importazione nella Comunità europea di
taluni prodotti agricoli trasformati originari della Svizzera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 2000/239/CE del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea da una parte e la Confederazione elvetica dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I contingenti annuali per determinati prodotti agricoli trasformati previsti dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, concernente il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica denominato qui di seguito «l'accordo», dovrebbero essere aperti per il 2004.
- (2) I contingenti annuali per i prodotti classificati alle voci 2202 10 00 ed ex 2202 90 10 della NC previsti dall'accordo sono stati esauriti e quindi, in conformità dell'accordo, per l'anno 2004 essi devono essere aumentati del 10 %.

- (3) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, stabilisce le regole relative alla gestione dei contingenti tariffari. I contingenti tariffari aperti in virtù di tale regolamento vanno quindi gestiti nel rispetto di tali regole.
- (4) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti tariffari comunitari per le importazioni dei prodotti agricoli trasformati originari della Svizzera che figurano nell'allegato sono aperti in esenzione di dazio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

Per le importazioni dei prodotti elencati nella tabella 2 dell'allegato in eccesso rispetto al contingente in esenzione di dazio si applica un dazio del 9,1 %.

Articolo 2

I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2003 (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 16).

ALLEGATO

Tabella 1

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione	Quantità per il 2004 (peso netto)	Aliquota dei dazi applicabili
09.0911	1302 20 10	Sostanze pectiche, pectinati e pectati allo stato secco	666 tonnellate	Esente
09.0912	2101 11 11	Estratti, essenze e concentrati con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95 %	2 057 tonnellate	Esente
09.0913	2101 20 20	Estratti, essenze e concentrati a base di tè o di mate	145 tonnellate	Esente
09.0914	2106 90 92	Preparazioni alimentari/altre, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido di fecola	1 029 tonnellate	Esente

Tabella 2

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione	Volume	Aliquota dei dazi applicabili entro i limiti del contingente	Dazi sulle quantità in eccesso al contingente
09.0916	2202 10 00 ex 2202 90 10 (Codice Taric 10)	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti Altre bevande non alcoliche, contenenti zucchero	109 807 500 litri	Esente	9,1 %

**REGOLAMENTO (CE) N. 2233/2003 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2003**

recante apertura, per il 2004, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno disporre l'apertura di contingenti tariffari comunitari di carni ovine e caprine per il 2004. I dazi e i quantitativi di cui al regolamento (CE) n. 2529/2001 devono essere fissati in conformità dei rispettivi accordi internazionali in vigore nel 2004.
- (2) Fatta salva la ratifica del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, il 1° maggio 2004 la Repubblica ceca, la Slovenia e la Slovacchia diverranno Stati membri dell'Unione europea. Pertanto i contingenti che possono essere assegnati a tali paesi devono essere aperti soltanto fino alla data della loro adesione.
- (3) Il regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra ⁽²⁾, ha previsto l'apertura di un contingente tariffario bilaterale supplementare di 2 000 tonnellate, che aumenterà del 10 % ogni anno, per il codice prodotto 0204, a decorrere dal 1° febbraio 2003. Tale contingente deve essere sommato al contingente GATT/OMC di cui dispone il Cile ed entrambi i contingenti devono essere gestiti con le stesse modalità a decorrere dal 1° gennaio 2004.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1329/2003 del Consiglio, del 21 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 relativo ai contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia ⁽³⁾, prevede concessioni commerciali bilaterali supplementari relative a taluni prodotti agricoli.
- (5) Nel quadro dell'accordo di Cotonou ⁽⁴⁾, sono stati concessi alcuni contingenti tariffari per i prodotti a base di carni ovine e caprine agli Stati ACP.
- (6) Poiché le importazioni sono gestite sulla base di un anno civile, per i contingenti fissati per il periodo dal 1° luglio al 30 giugno, i quantitativi fissati per il 2004 corrispon-

dono alla somma di metà del quantitativo relativo al periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004 e di metà del quantitativo relativo al periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005.

- (7) Per garantire l'adeguato funzionamento dei contingenti tariffari comunitari, occorre stabilire un equivalente peso carcassa. Inoltre, poiché alcuni contingenti tariffari consentono di scegliere tra l'importazione di animali vivi o di carni, è necessario un fattore di conversione.
- (8) L'esperienza acquisita ha evidenziato la necessità di migliorare la gestione dei contingenti tariffari comunitari. In altri settori agricoli, l'utilizzazione del sistema di gestione «primo arrivato, primo servito» ha dato risultati positivi. A fini di semplificazione amministrativa, i contingenti relativi ai prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di paesi terzi devono essere gestiti conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2529/2001, in deroga al regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine ⁽⁵⁾. Tale misura va applicata conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁶⁾. Se le importazioni vengono gestite conformemente a tali disposizioni, i titoli d'importazione non sono più necessari.
- (9) Per evitare discriminazioni tra i paesi esportatori e poiché negli ultimi due anni i contingenti tariffari equivalenti non sono stati esauriti rapidamente, i contingenti tariffari cui si riferisce il presente regolamento devono essere inizialmente considerati come non critici ai sensi dell'articolo 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93, quando sono gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito». Pertanto le autorità doganali devono essere autorizzate a rinunciare a richiedere la costituzione della cauzione per le merci inizialmente importate nell'ambito dei suddetti contingenti, conformemente all'articolo 308 quater, paragrafo 1, e all'articolo 248, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Date le particolarità del passaggio da un sistema di gestione ad un altro, non si applica l'articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento.

⁽¹⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 187 del 26.7.2003, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 272/2001 (GU L 41 del 10.2.2001, pag. 3).

⁽⁶⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2003 (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 16).

- (10) Per l'Australia e la Nuova Zelanda, l'applicazione del sistema «primo arrivato, primo servito» richiede un lavoro preparatorio supplementare a causa del volume cospicuo dei contingenti e dell'utilizzazione tradizionale degli stessi. Pertanto il sistema «primo arrivato, primo servito» deve applicarsi soltanto alle importazioni dai suddetti due paesi a decorrere dal 1° maggio 2004, mentre si deve continuare ad applicare il sistema dei titoli d'importazione fino al 30 aprile 2004, conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1439/95. Occorre quindi stabilire disposizioni per quanto riguarda i quantitativi disponibili nel quadro di ognuno dei due sistemi di gestione.
- (11) È necessario specificare il tipo di prova che va presentata per attestare l'origine dei prodotti e poter beneficiare dei contingenti tariffari gestiti secondo il sistema «primo arrivato, primo servito».
- (12) Al momento in cui i prodotti a base di carni ovine sono presentati alle autorità doganali per l'importazione, è difficile per queste ultime stabilire se provengono da ovini di specie domestiche o da altri ovini, distinzione che determina l'applicazione di aliquote diverse del dazio. È pertanto opportuno prevedere che la prova dell'origine contenga una precisazione al riguardo.
- (13) Conformemente all'articolo 3 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾ e alla direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽²⁾, possono essere autorizzate soltanto le importazioni di prodotti che soddisfano i requisiti delle norme veterinarie e di certificazione in vigore nella Comunità.
- (14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento dispone l'apertura di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine relativamente al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

Articolo 2

I dazi all'importazione nella Comunità di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90, 0210 99 21, 0210 99 29 e 0204 originari dei paesi indicati nell'allegato sono sospesi o ridotti conformemente al presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

⁽²⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1).

Articolo 3

1. I quantitativi, espressi in equivalente peso carcassa, per le importazioni di carni del codice NC 0204 e di animali vivi dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90, nonché i dazi applicabili, sono indicati nell'allegato.

2. Per calcolare i quantitativi di «equivalente peso carcassa» di cui al paragrafo 1, il peso netto dei prodotti ovini e caprini è moltiplicato per i seguenti coefficienti:

- animali vivi: 0,47;
- carni di agnello o di capretto disossate: 1,67;
- carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate e loro combinazioni: 1,81;
- prodotti non disossati: 1,00.

3. Per «capretto» si intende un animale della specie caprina fino ad un anno di età.

Articolo 4

In deroga a quanto disposto al titolo II, parti A e B, del regolamento (CE) n. 1439/95, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004 i contingenti tariffari fissati nell'allegato del presente regolamento per i paesi appartenenti ai gruppi di paesi n. 2, 3, 4 e 5 e per l'Argentina, l'Uruguay, il Cile, l'Islanda e la Slovenia, devono essere gestiti sulla base del principio «primo arrivato, primo servito», conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Non si applica l'articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento. Non sono richiesti titoli d'importazione.

Articolo 5

1. Dal 1° gennaio al 30 aprile 2004, i contingenti tariffari stabiliti nell'allegato per l'Australia e la Nuova Zelanda, nel quadro del gruppo di paesi n. 1, sono gestiti conformemente a quanto disposto al titolo II, parte A, del regolamento (CE) n. 1439/95.

2. Dal 1° maggio 2004 al 31 dicembre 2004, i contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 sono gestiti conformemente all'articolo 4 del presente regolamento, in deroga al titolo II, parte A, del regolamento (CE) n. 1439/95.

Tuttavia, i titoli d'importazione rilasciati entro il 30 aprile 2004 a norma del paragrafo 1 rimangono validi fino alla scadenza del periodo di validità.

3. Il quantitativo gestito conformemente al paragrafo 2 corrisponde, a titolo provvisorio, a un quantitativo annuo di 18 650 tonnellate per l'Australia e di 226 700 tonnellate per la Nuova Zelanda, detratti i rispettivi quantitativi stimati in equivalente peso carcassa per i quali sono rilasciati titoli d'importazione entro il 30 aprile 2004.

Detto quantitativo provvisorio viene successivamente adeguato sulla base dei titoli d'importazione effettivamente rilasciati nel mese di aprile. Il quantitativo stabilito alla data del 1° maggio viene successivamente aumentato, sulla base dei titoli restituiti alle autorità competenti, del quantitativo espresso in equivalente peso carcassa per il quale i titoli rilasciati non sono stati utilizzati o lo sono stati soltanto in parte. I titoli non restituiti entro il 15 agosto sono da considerarsi come titoli utilizzati integralmente.

4. Ai fini del paragrafo 3, gli Stati membri:
- comunicano i quantitativi di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1439/95, in equivalente peso carcassa;
 - comunicano alla Commissione, il primo giorno lavorativo di ogni settimana, per quanto riguarda il mese di aprile 2004, i titoli d'importazione rilasciati per la settimana precedente nonché il peso equivalente carcassa corrispondente, in aggiunta alle informazioni prescritte all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1439/95;
 - in deroga all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1439/95, comunicano le informazioni ivi indicate entro il 25 agosto 2004.
5. Ai fini del calcolo dell'equivalente peso carcassa di cui ai paragrafi 3 e 4, si applicano i coefficienti di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 6

- Per beneficiare dei contingenti tariffari fissati nell'allegato e gestiti conformemente all'articolo 4, deve essere presentata alle autorità doganali comunitarie una prova di origine valida, rilasciata dalle autorità competenti del paese terzo in causa, accompagnata da una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica delle merci in questione. L'origine dei prodotti soggetti ai contingenti tariffari diversi da quelli che risultano da accordi tariffari preferenziali è determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità.
- La prova di origine di cui al paragrafo 1 è la seguente:
 - nel caso dei contingenti tariffari che fanno parte di un accordo tariffario preferenziale, la prova di origine è quella specificata in detto accordo;
 - nel caso di altri contingenti tariffari, si tratta di una prova stabilita conformemente all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 che comprende, in aggiunta agli elementi specificati in detto articolo, le seguenti informazioni:
 - il codice NC (almeno le prime quattro cifre),
 - il numero d'ordine o i numeri d'ordine del contingente tariffario in questione, conformemente al terzo comma del presente paragrafo,

— il peso netto totale per ciascuna categoria di coefficiente specificata all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

- nel caso dei paesi i cui contingenti rientrano nei casi indicati alle lettere a) e b) e sono raggruppati, la prova è quella indicata alla lettera a).

Nel caso di cui alla lettera b), possono essere utilizzati nel 2004 i formulari riprodotti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1439/95, che comprendono tutte le informazioni supplementari ivi prescritte, sempreché venga sbarrato il testo che si riferisce ai titoli d'importazione in caso di applicazione dell'articolo 4 del presente regolamento.

Se la prova di origine di cui alla lettera b) viene presentata come documento giustificativo per una sola dichiarazione d'immissione in libera pratica, essa può contenere diversi numeri d'ordine. In tutti gli altri casi essa deve contenere un solo numero d'ordine.

3. Per beneficiare del contingente tariffario fissato nell'allegato per il gruppo di paesi n. 4, per i prodotti dei codici NC ex 0204, ex 0210 99 21 e ex 0210 99 29 la prova di origine reca, nella casella riguardante la designazione dei prodotti, una delle seguenti indicazioni:

- prodotto/i a base di carni di ovini della specie ovina domestica
- prodotto/i a base di carni di specie diverse dalla specie ovina domestica

Tali indicazioni devono corrispondere alle indicazioni che figurano nel certificato veterinario che accompagna tali prodotti.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Per quanto riguarda la Repubblica ceca, la Slovenia e la Slovacchia, esso si applica fino al 30 aprile 2004, fatta salva l'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

CARNI OVINE E CAPRINE in tonnellate (t) di equivalente peso carcassa

Contingenti tariffari comunitari per il 2004

Gruppo di paesi n.	Codici NC	«Dazio ad valorem» %	Dazio specifico EUR/100 Kg	Numero d'ordine ⁽¹⁾ a norma del titolo II, parte A, del regolamento (CE) n. 1439/95	Numero d'ordine in base al principio «primo arrivato, primo servito» ⁽²⁾				Origine	Volume annuo in equivalente tonnellata di peso carcassa
					Animali vivi (Coefficiente = 0,47)	Carni di agnello disossate ⁽³⁾ (Coefficiente = 1,67)	Carni di montone e di pecora disossate ⁽⁴⁾ (Coefficiente = 1,81)	Prodotti non disossati e carcasce (Coefficiente = 1,00)		
1	0204	Zero	Zero		—	09.2101	09.2102	09.2011	Argentina	23 000
				09.4132	—	09.2105	09.2106	09.2012	Australia	18 650
				09.4134	—	09.2109	09.2110	09.2013	Nuova Zelanda	226 700
					—	09.2111	09.2112	09.2014	Uruguay	5 800
					—	09.2115	09.2116	09.1922	Cile	5 183
					—	09.2119	09.2120	09.0790	Islanda	1 350
					—	09.5931	09.5932	09.1763	Slovenia ⁽⁵⁾	50
2	0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90 0204	Zero	Zero		09.5935	09.5936	09.5937	09.5874	Repubblica ceca ⁽⁵⁾	2 150
					09.5939	—	—	09.5882	Slovacchia ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾	4 300
	0204	Zero	Zero		—	09.2121	09.2122	09.0781	Norvegia	300
3	0204	Zero	Zero		—	09.2125	09.2126	09.0693	Groenlandia	100
					—	09.2129	09.2130	09.0690	Isole Færøer	20
					—	09.2131	09.2132	09.0227	Turchia	200

Gruppo di paesi n.	Codici NC	«Dazio ad valorem» %	Dazio specifico EUR/100 Kg	Numero d'ordine ⁽¹⁾ a norma del titolo II, parte A, del regolamento (CE) n. 1439/95	Numero d'ordine in base al principio «primo arrivato, primo servito» ⁽²⁾				Origine	Volume annuo in equivalente tonnellata di peso carcassa
					Animali vivi (Coefficiente = 0,47)	Carni di agnello disossate ⁽³⁾ (Coefficiente = 1,67)	Carni di montone e di pecora disossate ⁽⁴⁾ (Coefficiente = 1,81)	Prodotti non disossati e carcasse (Coefficiente = 1,00)		
4	0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90 Per le specie «diverse dalla specie ovina domestica» soltanto: ex 0204, ex 0210 99 21 e ex 0210 99 29	Zero	Zero		09.2141	09.2145	09.2149	09.1622	Stati ACP	100
	Per la specie «ovina domestica» soltanto: ex 0204, ex 0210 99 21 e ex 0210 99 29.	Zero	65 % riduzione dei dazi specifici		—	09.2161	09.2165	09.1626	Stati ACP	500
5 ⁽⁷⁾	0204	Zero	Zero		—	09.2171	09.2175	09.2015	Altre	200
	0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90	10 %	Zero		09.2181	—	—	09.2019	Altre	49

⁽¹⁾ Numeri d'ordine applicabili dal 1° gennaio al 30 aprile 2004, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1. Ai fini del calcolo definitivo dei contingenti rimanenti in base al sistema «primo arrivato, primo servito», si tiene conto degli importi dei titoli d'importazione rilasciati per detti numeri d'ordine.

⁽²⁾ Per l'Australia e la Nuova Zelanda, detti numeri d'ordine si applicano a decorrere dal 1° maggio 2004, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2.

⁽³⁾ E carni di capretto.

⁽⁴⁾ E carni di capra (escluso il capretto).

⁽⁵⁾ I contingenti tariffari per i nuovi Stati membri sono aperti per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2004, a norma dell'articolo 7.

⁽⁶⁾ Per la Slovacchia il contingente tariffario si riferisce unicamente ai codici NC 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90.

⁽⁷⁾ Per «Altre» si intendono tutte le origini, compresi gli Stati ACP ed esclusi gli altri paesi menzionati nella presente tabella.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2234/2003 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2003**

che stabilisce, per il 2004, le modalità d'applicazione per i contingenti tariffari relativi ai prodotti «baby beef» originari della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Serbia e Montenegro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000⁽²⁾, stabilisce un contingente d'importazione preferenziale annuo di «baby beef» pari a 11 475 tonnellate, ripartito tra la Bosnia-Erzegovina e la Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo.
- (2) Gli Accordi interinali con la Croazia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia adottati con decisione 2002/107/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2002, relativa alla conclusione dell'Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra⁽³⁾, e con decisione 2001/330/CE del Consiglio, del 9 aprile 2001, relativa alla conclusione dell'Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra⁽⁴⁾, prevedono contingenti di importazione preferenziali annui pari rispettivamente a 9 400 tonnellate e 1 650 tonnellate.
- (3) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio, del 19 novembre 2001, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia⁽⁵⁾, e l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una

parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia⁽⁶⁾ prevedono che vengano fissate norme dettagliate per l'applicazione di concessioni in materia di «baby beef».

- (4) A fini di controllo il regolamento (CE) n. 2007/2000 subordina le importazioni nel quadro di contingenti di «baby beef» per la Bosnia-Erzegovina e la Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, alla presentazione di un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del paese emittente e corrisponde esattamente alla definizione che figura nell'allegato II del suddetto regolamento. Per motivi di armonizzazione risulta indispensabile prevedere anche per le importazioni nel quadro di contingenti di «baby beef» originari della Croazia e dell'ex Repubblica di Macedonia la presentazione di un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del paese emittente e corrisponde esattamente alla definizione che figura nell'allegato III degli accordi interinali con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e con la Croazia. È inoltre necessario definire il modello di tali certificati di autenticità e stabilirne le modalità di impiego.
- (5) Il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, è soggetto ad un'amministrazione civile internazionale della missione delle Nazioni Unite nel Kosovo (UNMIK) che ha fra l'altro istituito un servizio doganale separato. Dovrà pertanto essere istituito anche un certificato di autenticità specifico per le merci originarie della Serbia Montenegro/Kosovo.
- (6) I contingenti in questione andranno gestiti mediante il ricorso a titoli di importazione. A tal fine il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁷⁾, e il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽⁸⁾ dovranno essere applicabili salvo quanto disposto dal presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 607/2003 della Commissione (GU L 86 del 3.4.2003, pag. 18).

⁽³⁾ GU L 40 del 12.2.2002, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 124 del 4.5.2001, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 304 del 21.11.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 18).

⁽⁶⁾ GU L 25 del 29.1.2002, pag. 16. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 30).

⁽⁷⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003 (GU L 47 del 21.2.2003, pag. 21).

⁽⁸⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 852/2003 (GU L 123 del 17.5.2003, pag. 9).

- (7) Per garantire una gestione efficace delle importazioni dei prodotti in parola è opportuno prevedere che il rilascio dei titoli di importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni che figurano nei certificati di autenticità.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004 sono aperti i seguenti contingenti tariffari:

- a) 9 400 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie della Croazia;
- b) 1 500 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie della Bosnia-Erzegovina;
- c) 1 650 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
- d) 9 975 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo.

I quattro contingenti indicati al primo comma recano rispettivamente i numeri d'ordine 09.4503, 09.4504, 09.4505 e 09.4506.

Per i quantitativi imputati su tali contingenti, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa.

2. Per i contingenti di cui al paragrafo 1, i dazi doganali applicabili sono fissati al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsto dalla tariffa doganale comune.

3. L'importazione nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 è riservata ad alcuni animali vivi e ad alcune carni di cui ai codici NC seguenti, che figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2007/2000 e nell'allegato III degli accordi interinali conclusi con la Croazia e con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia:

- ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 ed ex 0102 90 79,
- ex 0201 10 00 ed ex 0201 20 20,
- ex 0201 20 30,
- ex 0201 20 50.

Articolo 2

Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, i regolamenti (CE) n. 1291//2000 e (CE) n. 1445/95 si applicano alle operazioni di importazione nel quadro dei contingenti di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. L'importazione dei quantitativi di cui all'articolo 1 è subordinata, al momento dell'immissione in libera pratica, alla presentazione di un titolo di importazione.

2. La domanda di titolo e il titolo recano, nella sezione 8, il paese o il territorio doganale d'origine. Il titolo obbliga ad importare dal paese o dal territorio doganale indicato.

La domanda di titolo e il titolo recano, nella sezione 20, una delle seguenti diciture:

- «Baby beef» [Reglamento (CE) n° 2234/2003]
- «Baby beef» [forordning (EF) nr. 2234/2003]
- «Baby beef» [Verordnung (EG) Nr. 2234/2003]
- «Baby beef» [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2234/2003]
- «Baby beef» (Regulation (EC) No 2234/2003)
- «Baby beef» [Règlement (CE) n° 2234/2003]
- «Baby beef» [regolamento (CE) n. 2234/2003]
- «Baby beef» [Verordening (EG) nr. 2234/2003]
- «Baby beef» [Regulamento (CE) n.º 2234/2003]
- «Baby beef» (asetus (EY) N:o 2234/2003)
- «Baby beef» [förordning (EG) nr 2234/2003].

3. L'originale e una copia del certificato di autenticità, redatto secondo quanto disposto dall'articolo 4, sono presentati all'autorità competente insieme alla domanda del primo titolo di importazione ad esso relativo. L'autorità competente conserva l'originale del certificato di autenticità.

Il certificato di autenticità può essere usato per il rilascio di più titoli di importazione, limitatamente al quantitativo in esso indicato; in tal caso l'autorità competente indica nel certificato di autenticità il quantitativo imputato.

4. L'autorità competente può rilasciare il titolo di importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nelle comunicazioni settimanali attinenti. Il titolo viene rilasciato immediatamente dopo tale verifica.

Articolo 4

1. Tutte le domande di titoli di importazione nel quadro dei contingenti di cui all'articolo 1 sono accompagnate da un certificato di autenticità rilasciato dalle autorità del paese o territorio doganale esportatore figurante nell'elenco dell'allegato VI in cui si attesta che le merci sono originarie di tale paese o territorio doganale e corrispondono alla definizione fornita, a seconda dei casi, o nell'allegato II al regolamento (CE) n. 2007/2000, o nell'allegato III agli accordi interinali di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

2. I certificati di autenticità si compongono di un originale e di due copie che devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità, conformemente al modello presentato negli allegati I, II, III, IV e V per i paesi e il territorio doganale esportatori interessati. Essi possono inoltre essere stampati e compilati nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese o territorio doganale esportatore.

Le autorità competenti dello Stato membro in cui viene presentata la domanda di titolo di importazione possono chiederne una traduzione.

3. L'originale e le copie possono essere scritte a macchina o a mano. In quest'ultimo caso il formulario deve essere compilato in stampatello con penna ad inchiostro nero.

Il certificato deve avere un formato di 210 x 297 mm e deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m². Deve essere di colore bianco per l'originale, di colore rosa per la prima copia e di colore giallo per la seconda copia.

4. Ogni certificato di autenticità deve essere individuato da un numero di serie, dopo il quale è indicato il paese o territorio doganale emittente.

Le copie devono recare lo stesso numero di serie e la stessa denominazione dell'originale.

5. Per essere valido il certificato di autenticità deve essere correttamente compilato e vistato da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato VI.

6. Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

Articolo 5

1. Ciascuno degli organismi emittenti elencati nell'allegato VI:

- a) viene riconosciuto in quanto tale dal paese o territorio doganale esportatore interessato;
- b) si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

c) si impegna a comunicare alla Commissione almeno una volta alla settimana qualsiasi informazione utile per permettere di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità, in particolare il numero del certificato, l'esportatore, il destinatario, il paese di destinazione, il prodotto (animali vivi/carni), il peso netto e la data della firma.

2. L'elenco di cui all'allegato VI viene riveduto dalla Commissione qualora un organismo emittente non risponda più ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), qualora l'organismo emittente non adempia ad uno o più dei suoi obblighi o quando viene designato un nuovo organismo emittente.

Articolo 6

I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi tre mesi a partire dalla data del rispettivo rilascio. Tuttavia la loro validità scade il 31 dicembre 2004.

Articolo 7

I paesi e il territorio doganale esportatori interessati trasmettono alla Commissione le impronte dei timbri utilizzati dai loro organismi emittenti nonché i nomi e le firme delle persone abilitate a firmare i certificati di autenticità. La Commissione trasmette tali informazioni alle competenti autorità degli Stati membri.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a partire dal 1° gennaio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

1. Mittente (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO N. 0000 Originale CROAZIA		
2. Destinatario (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ per l'esportazione verso la Comunità europea di bovini e di carni bovine [applicazione del regolamento (CE) n. 2234/2003]		
NOTE A. Il certificato deve essere redatto in un originale e due copie. B. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, vanno compilati in stampatello e con inchiostro nero.			
3. Marche, numeri, numero e natura di colli o capi di bestiame; descrizione delle merci	4. Codice della nomenclatura combinata	5. Peso lordo (kg)	6. Peso netto (kg)
7. Peso netto (kg) (in lettere)			
8. Il sottoscritto, che agisce a nome dell'organismo emittente abilitato (riquadro n. 9), certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte ad ispezione sanitaria a, come da certificato veterinario qui accluso del, sono originarie e provenienti dalla Repubblica di Croazia e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato III all'accordo interinale di cui alla decisione 2002/107/CE (GU L 40 del 12.2.2002, pag. 9).			
9. Organismo emittente abilitato	Luogo:		Data:
	(Timbro dell'organismo emittente) (firma)	

ALLEGATO II

1. Mittente (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO N. 0000 Originale BOSNIA-ERZEGOVINA		
2. Destinatario (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ per l'esportazione verso la Comunità europea di bovini e di carni bovine [applicazione del regolamento (CE) n. 2234/2003]		
NOTE A. Il certificato deve essere redatto in un originale e due copie. B. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, vanno compilati in stampatello e con inchiostro nero.			
3. Marche, numeri, numero e natura di colli o capi di bestiame; descrizione delle merci	4. Codice della nomenclatura combinata	5. Peso lordo (kg)	6. Peso netto (kg)
7. Peso netto (kg) (in lettere)			
8. Il sottoscritto, che agisce a nome dell'organismo emittente abilitato (riquadro n. 9), certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte ad ispezione sanitaria a, come da certificato veterinario qui accluso del, sono originarie e provenienti dalla Repubblica di Bosnia-Erzegovina e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato II al regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio (GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1).			
9. Organismo emittente abilitato	Luogo:		Data:
	(Timbro dell'organismo emittente) (firma)	

ALLEGATO III

1. Mittente (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO N. 0000 Originale EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA		
2. Destinatario (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ per l'esportazione verso la Comunità europea di bovini e di carni bovine [applicazione del regolamento (CE) n. 2234/2003]		
NOTE A. Il certificato deve essere redatto in un originale e due copie. B. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, vanno compilati in stampatello e con inchiostro nero.			
3. Marche, numeri, numero e natura di colli o capi di bestiame; descrizione delle merci	4. Codice della nomenclatura combinata	5. Peso lordo (kg)	6. Peso netto (kg)
7. Peso netto (kg) (in lettere)			
8. Il sottoscritto, che agisce a nome dell'organismo emittente abilitato (riquadro n. 9), certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte ad ispezione sanitaria a, come da certificato veterinario qui accluso del, sono originarie e provenienti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato III all'accordo interinale di cui alla decisione 2001/330/CE (GU L 124 del 4.5.2001, pag. 2).			
9. Organismo emittente abilitato	Luogo:		Data:
	(Timbro dell'organismo emittente) (firma)	

ALLEGATO IV

1. Mittente (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO N. 0000 Originale SERBIA E MONTENEGRO (*)		
2. Destinatario (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ per l'esportazione verso la Comunità europea di bovini e di carni bovine [applicazione del regolamento (CE) n. 2234/2003]		
NOTE A. Il certificato deve essere redatto in un originale e due copie. B. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, vanno compilati in stampatello e con inchiostro nero.			
3. Marche, numeri, numero e natura di colli o capi di bestiame; descrizione delle merci	4. Codice della nomenclatura combinata	5. Peso lordo (kg)	6. Peso netto (kg)
7. Peso netto (kg) (in lettere)			
8. Il sottoscritto, che agisce a nome dell'organismo emittente abilitato (riquadro n. 9), certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte ad ispezione sanitaria a, come da certificato veterinario qui accluso del, sono originarie e provenienti dalla Serbia e Montenegro e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato II al regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio (GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1).			
9. Organismo emittente abilitato	Luogo:		Data:
	(Timbro dell'organismo emittente) (firma)	
(*) Non compreso il Kosovo quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.			

ALLEGATO V

1. Mittente (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO N. 0000 Originale Amministrazione civile internazionale della missione delle Nazioni Unite nel Kosovo (UNMIK)		
2. Destinatario (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ per l'esportazione verso la Comunità europea di bovini e di carni bovine [applicazione del regolamento (CE) n. 2234/2003]		
NOTE A. Il certificato deve essere redatto in un originale e due copie. B. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, vanno compilati in stampatello e con inchiostro nero.			
3. Marche, numeri, numero e natura di colli o capi di bestiame; descrizione delle merci	4. Codice della nomenclatura combinata	5. Peso lordo (kg)	6. Peso netto (kg)
7. Peso netto (kg) (in lettere)			
8. Il sottoscritto, che agisce a nome dell'organismo emittente abilitato (riquadro n. 9), certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte ad ispezione sanitaria a, come da certificato veterinario qui accluso del, sono originarie e provenienti dalla Serbia e Montenegro/Kosovo e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato II al regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio (GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1).			
9. Organismo emittente abilitato	Luogo:		Data:
	(Timbro dell'organismo emittente) (firma)	

ALLEGATO VI

Organismi emittenti:

- Repubblica di Croazia: «Euroinspekt», Zagabria, Croazia
 - Repubblica di Bosnia-Erzegovina:
 - Ex Repubblica iugoslava di Macedonia:
 - Serbia e Montenegro ⁽¹⁾: «Istituto YU per la tecnologia e l'igiene delle carni, Kacanskog 13, Belgrado, Iugoslavia»;
 - Serbia e Montenegro/Kosovo:
-

⁽¹⁾ Non compreso il Kosovo quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2235/2003 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2003**

che stabilisce norme comuni relative all'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 1868/94 del Consiglio per quanto riguarda la fecola di patate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001⁽¹⁾, in particolare l'articolo 145, lettera c),

visto il regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il titolo IV, capitolo 6, del regolamento (CE) n. 1782/2003 istituisce un aiuto per gli agricoltori che producono patate destinate alla fabbricazione di fecola. Ai sensi dell'articolo 93 dello stesso regolamento, l'importo dell'aiuto si riferisce al quantitativo di patate necessario per la produzione di una tonnellata di fecola.
- (2) L'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1868/94 prevede un prezzo minimo per le patate destinate alla fabbricazione di fecola da adattare in funzione del tenore di fecola delle patate stesse. L'articolo 5 del regolamento prevede un premio da corrispondere alle fecolerie in funzione del quantitativo di fecola prodotta.

- (3) È opportuno stabilire norme comuni relative alla determinazione del peso della patate, nonché alla corrispondenza degli aiuti per le patate da fecola, del prezzo minimo e del premio in relazione al tenore di fecola delle patate.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti e del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini degli articoli 93 e 94 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e degli articoli 4 bis, e 5 del regolamento (CE) n. 1868/94, il peso delle patate viene determinato in conformità all'allegato I del presente regolamento.

L'allegato II del presente regolamento stabilisce l'importo dell'aiuto per le patate da fecola di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché del prezzo minimo e del premio in relazione al tenore di fecola delle patate di cui agli articoli 4 bis, e 5 del regolamento (CE) n. 1868/94.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 2004/2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

ALLEGATO I

Il peso delle patate va determinato conformemente ad uno dei metodi descritti di seguito:

Metodo A

La determinazione del peso netto delle patate avviene tramite campionatura: i campioni vengono raccolti in diversi punti del mezzo di trasporto utilizzato e in tre livelli differenti del carico, segnatamente in superficie, al centro e sul fondo.

Il mezzo di trasporto viene pesato vuoto una volta eliminata la terra residua.

I campioni raccolti per determinare il peso non devono essere inferiori ai 20 chilogrammi. I tuberi vengono pesati nuovamente dopo essere stati lavati e dopo aver eliminato eventuali impurità.

Il peso viene quindi ridotto del 2 % onde tener conto della quantità di acqua assorbita durante le operazioni di lavaggio. Il risultato ottenuto costituisce la riduzione totale da applicare a 1 000 chilogrammi di patate.

Metodo B

Le patate facenti parte di una partita appartenente ad un unico produttore sono raccolte in sili.

Le patate raccolte nei sili vengono quindi lavate, vengono eliminate le impurità ed il peso reale totale delle patate viene determinato tenendo conto di un quantitativo d'acqua assorbita pari al 2 %.

Metodo C

1. Inteso a determinare il peso reale delle patate, il metodo in questione è applicabile nei casi in cui varie partite appartenenti a produttori diversi vengono raccolte nello stesso silo, a condizione che i produttori abbiano preventivamente acconsentito all'applicazione del metodo.

Prima di determinare il peso reale di tutte le partite, occorre determinare il peso netto di ogni partita applicando il metodo A.

2. Le patate raccolte nel silo vengono quindi lavate, vengono eliminate le impurità ed il peso reale totale delle patate viene determinato tenendo conto di un quantitativo d'acqua assorbita pari al 2 %.

3. Se la pesata di tutte le partite di patate lavate dà risultati diversi dalla somma dei risultati ottenuti applicando il metodo A, viene operata la seguente correzione: il peso totale di cui al punto 2 viene moltiplicato per il peso netto di ogni partita, risultante dall'applicazione del metodo A.

Ogni risultato è quindi diviso per il totale del peso netto delle varie partite determinato applicando il metodo A.

ALLEGATO II

Peso sott'acqua di 5 050 g di patate (grammi)	Tenore di fecola delle patate (%)	Quantitativo di patate necessario per ottenere 1 000 kg di fecola (kg)	Prezzo minimo da pagare al produttore di patate per 1 000 kg di patate (EUR)	Premio da versare al produttore di fecola per 1 000 kg di patate (EUR)	Aiuto da versare al produttore per 1 000 kg di patate (EUR)	
					Regolamento (CE) n. 1782/2003 articolo 93	
					Primo trattino	Secondo trattino
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
352	13,0	6 533	27,29	3,406	16,92	10,15
353	13,1	6 509	27,39	3,418	16,98	10,19
354	13,1	6 486	27,49	3,430	17,04	10,23
355	13,2	6 463	27,59	3,443	17,10	10,26
356	13,2	6 439	27,69	3,456	17,17	10,30
357	13,3	6 416	27,79	3,468	17,23	10,34
358	13,3	6 393	27,89	3,480	17,29	10,37
359	13,4	6 369	28,00	3,493	17,36	10,41
360	13,4	6 346	28,10	3,506	17,42	10,45
361	13,5	6 322	28,20	3,519	17,48	10,49
362	13,5	6 299	28,31	3,532	17,55	10,53
363	13,6	6 276	28,41	3,545	17,61	10,57
364	13,6	6 252	28,52	3,559	17,68	10,61
365	13,7	6 229	28,63	3,572	17,75	10,65
366	13,7	6 206	28,73	3,585	17,81	10,69
367	13,8	6 182	28,84	3,599	17,88	10,73
368	13,8	6 159	28,95	3,613	17,95	10,77
369	13,9	6 136	29,06	3,626	18,01	10,81
370	13,9	6 112	29,17	3,640	18,09	10,85
371	14,0	6 089	29,28	3,654	18,15	10,89
372	14,0	6 065	29,40	3,669	18,23	10,93
373	14,1	6 047	29,49	3,680	18,28	10,97
374	14,1	6 028	29,58	3,691	18,34	11,00
375	14,2	6 005	29,69	3,705	18,41	11,04
376	14,2	5 981	29,81	3,720	18,48	11,09
377	14,3	5 963	29,90	3,731	18,54	11,12
378	14,3	5 944	30,00	3,743	18,60	11,16
379	14,4	5 921	30,11	3,758	18,67	11,20
380	14,4	5 897	30,24	3,773	18,75	11,25

Peso sott'acqua di 5 050 g di patate (grammi)	Tenore di fecola delle patate (%)	Quantitativo di patate necessario per ottenere 1 000 kg di fecola (kg)	Prezzo minimo da pagare al produttore di patate per 1 000 kg di patate (EUR)	Premio da versare al produttore di fecola per 1 000 kg di patate (EUR)	Aiuto da versare al produttore per 1 000 kg di patate (EUR)	
					Regolamento (CE) n. 1782/2003 articolo 93	
					Primo trattino	Secondo trattino
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
381	14,5	5 879	30,33	3,785	18,80	11,28
382	14,5	5 860	30,43	3,797	18,86	11,32
383	14,6	5 841	30,53	3,809	18,92	11,35
384	14,6	5 822	30,63	3,822	18,99	11,39
385	14,7	5 799	30,75	3,837	19,06	11,44
386	14,7	5 776	30,87	3,852	19,14	11,48
387	14,8	5 757	30,97	3,865	19,20	11,52
388	14,8	5 738	31,08	3,878	19,26	11,56
389	14,9	5 720	31,17	3,890	19,33	11,59
390	14,9	5 701	31,28	3,903	19,39	11,63
391	15,0	5 682	31,38	3,916	19,45	11,67
392	15,0	5 664	31,48	3,928	19,52	11,71
393	15,1	5 626	31,69	3,955	19,65	11,79
394	15,2	5 607	31,80	3,968	19,71	11,83
395	15,2	5 589	31,90	3,981	19,78	11,87
396	15,3	5 570	32,01	3,995	19,85	11,91
397	15,3	5 551	32,12	4,008	19,91	11,95
398	15,4	5 542	32,17	4,015	19,95	11,97
399	15,4	5 533	32,23	4,021	19,98	11,99
400	15,4	5 523	32,28	4,029	20,01	12,01
401	15,5	5 486	32,50	4,056	20,15	12,09
402	15,6	5 467	32,62	4,070	20,22	12,13
403	15,6	5 449	32,72	4,083	20,29	12,17
404	15,7	5 430	32,84	4,098	20,36	12,21
405	15,7	5 411	32,95	4,112	20,43	12,26
406	15,8	5 393	33,06	4,126	20,50	12,30
407	15,8	5 374	33,18	4,140	20,57	12,34
408	15,9	5 364	33,24	4,148	20,61	12,36
409	15,9	5 355	33,30	4,155	20,64	12,38
410	15,9	5 346	33,35	4,162	20,68	12,41
411	16,0	5 327	33,47	4,177	20,75	12,45

Peso sott'acqua di 5 050 g di patate (grammi)	Tenore di fecola delle patate (%)	Quantitativo di patate necessario per ottenere 1 000 kg di fecola (kg)	Prezzo minimo da pagare al produttore di patate per 1 000 kg di patate (EUR)	Premio da versare al produttore di fecola per 1 000 kg di patate (EUR)	Aiuto da versare al produttore per 1 000 kg di patate (EUR)	
					Regolamento (CE) n. 1782/2003 articolo 93	
					Primo trattino	Secondo trattino
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
412	16,0	5 308	33,59	4,192	20,83	12,49
413	16,1	5 280	33,77	4,214	20,94	12,56
414	16,2	5 266	33,86	4,225	20,99	12,59
415	16,2	5 252	33,95	4,236	21,05	12,63
416	16,3	5 234	34,07	4,251	21,12	12,67
417	16,3	5 215	34,19	4,267	21,20	12,72
418	16,4	5 206	34,25	4,274	21,23	12,74
419	16,4	5 196	34,32	4,282	21,27	12,76
420	16,4	5 187	34,38	4,290	21,31	12,79
421	16,5	5 150	34,62	4,320	21,46	12,88
422	16,6	5 136	34,72	4,332	21,52	12,91
423	16,6	5 121	34,82	4,345	21,59	12,95
424	16,7	5 107	34,91	4,357	21,64	12,99
425	16,7	5 093	35,01	4,369	21,70	13,02
426	16,8	5 075	35,13	4,384	21,78	13,07
427	16,8	5 056	35,27	4,401	21,86	13,12
428	16,9	5 042	35,36	4,413	21,92	13,15
429	16,9	5 028	35,46	4,425	21,98	13,19
430	17,0	5 000	35,66	4,450	22,11	13,26
431	17,1	4 986	35,76	4,462	22,17	13,30
432	17,1	4 972	35,86	4,475	22,23	13,34
433	17,2	4 963	35,93	4,483	22,27	13,36
434	17,2	4 953	36,00	4,492	22,32	13,39
435	17,2	4 944	36,07	4,500	22,36	13,41
436	17,3	4 930	36,17	4,513	22,42	13,45
437	17,3	4 916	36,27	4,526	22,49	13,49
438	17,4	4 902	36,37	4,539	22,55	13,53
439	17,4	4 888	36,48	4,552	22,61	13,57
440	17,5	4 874	36,58	4,565	22,68	13,61
441	17,5	4 860	36,69	4,578	22,74	13,65
442	17,6	4 846	36,80	4,591	22,81	13,69

Peso sott'acqua di 5 050 g di patate (grammi)	Tenore di fecola delle patate (%)	Quantitativo di patate necessario per ottenere 1 000 kg di fecola (kg)	Prezzo minimo da pagare al produttore di patate per 1 000 kg di patate (EUR)	Premio da versare al produttore di fecola per 1 000 kg di patate (EUR)	Aiuto da versare al produttore per 1 000 kg di patate (EUR)	
					Regolamento (CE) n. 1782/2003 articolo 93	
					Primo trattino	Secondo trattino
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
443	17,6	4 832	36,90	4,605	22,88	13,73
444	17,7	4 818	37,01	4,618	22,94	13,77
445	17,7	4 804	37,12	4,632	23,01	13,81
446	17,8	4 790	37,23	4,645	23,08	13,85
447	17,8	4 776	37,33	4,659	23,14	13,89
448	17,9	4 762	37,44	4,672	23,21	13,93
449	17,9	4 748	37,55	4,686	23,28	13,97
450	18,0	4 720	37,78	4,714	23,42	14,05
451	18,1	4 706	37,89	4,728	23,49	14,09
452	18,1	4 692	38,00	4,742	23,56	14,13
453	18,2	4 685	38,06	4,749	23,59	14,16
454	18,2	4 679	38,11	4,755	23,62	14,17
455	18,2	4 673	38,16	4,761	23,66	14,19
456	18,3	4 645	38,39	4,790	23,80	14,28
457	18,4	4 631	38,50	4,805	23,87	14,32
458	18,4	4 617	38,62	4,819	23,94	14,36
459	18,5	4 607	38,70	4,830	23,99	14,40
460	18,5	4 598	38,78	4,839	24,04	14,42
461	18,6	4 584	38,90	4,854	24,11	14,47
462	18,6	4 570	39,02	4,869	24,19	14,51
463	18,7	4 561	39,09	4,878	24,24	14,54
464	18,7	4 551	39,18	4,889	24,29	14,57
465	18,7	4 542	39,26	4,899	24,34	14,60
466	18,8	4 523	39,42	4,919	24,44	14,66
467	18,9	4 509	39,55	4,935	24,52	14,71
468	18,9	4 495	39,67	4,950	24,59	14,75
469	19,0	4 481	39,79	4,965	24,67	14,80
470	19,0	4 467	39,92	4,981	24,75	14,85
471	19,1	4 458	40,00	4,991	24,80	14,88
472	19,1	4 449	40,08	5,001	24,85	14,91
473	19,2	4 437	40,19	5,015	24,91	14,95

Peso sott'acqua di 5 050 g di patate (grammi)	Tenore di fecola delle patate (%)	Quantitativo di patate necessario per ottenere 1 000 kg di fecola (kg)	Prezzo minimo da pagare al produttore di patate per 1 000 kg di patate (EUR)	Premio da versare al produttore di fecola per 1 000 kg di patate (EUR)	Aiuto da versare al produttore per 1 000 kg di patate (EUR)	
					Regolamento (CE) n. 1782/2003 articolo 93	
					Primo trattino	Secondo trattino
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
474	19,2	4 425	40,30	5,028	24,98	14,99
475	19,3	4 414	40,40	5,041	25,04	15,02
476	19,3	4 402	40,51	5,055	25,11	15,07
477	19,4	4 390	40,62	5,068	25,18	15,11
478	19,4	4 379	40,72	5,081	25,24	15,15
479	19,5	4 367	40,83	5,095	25,31	15,19
480	19,5	4 355	40,94	5,109	25,38	15,23
481	19,6	4 343	41,06	5,123	25,45	15,27
481,6	19,6	4 337	41,11	5,130	25,49	15,29
482	19,7	4 335	41,13	5,133	25,50	15,30
483	19,7	4 332	41,16	5,136	25,52	15,31
483,2	19,7	4 332	41,16	5,136	25,52	15,31
484	19,8	4 325	41,23	5,145	25,56	15,33
484,8	19,8	4 318	41,29	5,153	25,60	15,36
485	19,9	4 317	41,30	5,154	25,61	15,36
486	19,9	4 311	41,36	5,161	25,64	15,38
486,4	19,9	4 309	41,38	5,164	25,65	15,39
487	20,0	4 305	41,42	5,168	25,68	15,41
488	20,0	4 299	41,48	5,176	25,71	15,43
489	20,1	4 294	41,53	5,182	25,74	15,44
490	20,1	4 290	41,56	5,186	25,77	15,46
491	20,2	4 287	41,59	5,190	25,78	15,47
492	20,2	4 285	41,61	5,193	25,80	15,48
493	20,3	4 283	41,63	5,195	25,81	15,48
494	20,3	4 280	41,66	5,199	25,83	15,50
495	20,4	4 278	41,68	5,201	25,84	15,50
496	20,4	4 276	41,70	5,203	25,85	15,51
497	20,5	4 273	41,73	5,207	25,87	15,52
498	20,5	4 271	41,75	5,210	25,88	15,53
499	20,6	4 266	41,80	5,216	25,91	15,55
500	20,6	4 262	41,84	5,221	25,94	15,56

Peso sott'acqua di 5 050 g di patate (grammi)	Tenore di fecola delle patate (%)	Quantitativo di patate necessario per ottenere 1 000 kg di fecola (kg)	Prezzo minimo da pagare al produttore di patate per 1 000 kg di patate (EUR)	Premio da versare al produttore di fecola per 1 000 kg di patate (EUR)	Aiuto da versare al produttore per 1 000 kg di patate (EUR)	
					Regolamento (CE) n. 1782/2003 articolo 93	
					Primo trattino	Secondo trattino
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
501	20,7	4 259	41,87	5,224	25,95	15,57
502	20,7	4 257	41,89	5,227	25,97	15,58
503	20,8	4 255	41,91	5,229	25,98	15,59
504	20,8	4 252	41,94	5,233	26,00	15,60
505	20,9	4 248	41,98	5,238	26,02	15,61
506	20,9	4 243	42,02	5,244	26,05	15,63
507	21,0	4 238	42,07	5,250	26,08	15,65
508	21,0	4 234	42,11	5,255	26,11	15,66
509	21,1	4 229	42,16	5,261	26,14	15,68
509,9	21,1	4 224	42,21	5,268	26,17	15,70
510	21,1	4 224	42,21	5,268	26,17	15,70
511	21,2	4 219	42,26	5,274	26,20	15,72
511,8	21,2	4 215	42,30	5,279	26,23	15,73
512	21,3	4 214	42,31	5,280	26,23	15,74
513	21,3	4 209	42,36	5,286	26,26	15,76
513,7	21,3	4 206	42,39	5,290	26,28	15,77
514	21,4	4 204	42,41	5,293	26,29	15,78
515	21,4	4 199	42,46	5,299	26,33	15,79
515,6	21,4	4 196	42,50	5,303	26,34	15,81
516	21,5	4 194	42,52	5,305	26,36	15,81
517	21,5	4 189	42,57	5,312	26,39	15,83
517,5	21,5	4 187	42,59	5,314	26,40	15,84
518	21,6	4 184	42,62	5,318	26,42	15,85
519	21,6	4 180	42,66	5,323	26,44	15,87
519,4	21,6	4 178	42,68	5,326	26,46	15,87
520	21,7	4 175	42,71	5,329	26,48	15,89
521	21,7	4 170	42,76	5,336	26,51	15,90
521,3	21,7	4 168	42,78	5,338	26,52	15,91
522	21,8	4 165	42,81	5,342	26,54	15,92
523	21,8	4 160	42,86	5,349	26,57	15,94
523,2	21,8	4 159	42,87	5,350	26,58	15,95

Peso sott'acqua di 5 050 g di patate (grammi)	Tenore di fecola delle patate (%)	Quantitativo di patate necessario per ottenere 1 000 kg di fecola (kg)	Prezzo minimo da pagare al produttore di patate per 1 000 kg di patate (EUR)	Premio da versare al produttore di fecola per 1 000 kg di patate (EUR)	Aiuto da versare al produttore per 1 000 kg di patate (EUR)	
					Regolamento (CE) n. 1782/2003 articolo 93	
					Primo trattino	Secondo trattino
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
524	21,9	4 155	42,91	5,355	26,60	15,96
525	21,9	4 150	42,97	5,361	26,64	15,98
525,1	21,9	4 150	42,97	5,361	26,64	15,98
526	22,0	4 145	43,02	5,368	26,67	16,00
527	22,0	4 140	43,07	5,374	26,70	16,02
528	22,1	4 135	43,12	5,381	26,73	16,04
528,8	22,1	4 131	43,16	5,386	26,76	16,05
529	22,2	4 130	43,17	5,387	26,77	16,06
530	22,2	4 125	43,23	5,394	26,80	16,08
530,6	22,2	4 122	43,26	5,398	26,82	16,09
531	22,3	4 119	43,29	5,402	26,84	16,10
532	22,3	4 114	43,34	5,408	26,87	16,12
532,4	22,3	4 112	43,36	5,411	26,88	16,13
533	22,4	4 111	43,37	5,412	26,89	16,13
534	22,4	4 108	43,41	5,416	26,91	16,14
534,2	22,4	4 108	43,41	5,416	26,91	16,14
535	22,5	4 103	43,46	5,423	26,94	16,16
536	22,5	4 098	43,51	5,429	26,97	16,18
537	22,6	4 093	43,56	5,436	27,01	16,20
537,8	22,6	4 089	43,61	5,441	27,03	16,22
538	22,7	4 088	43,62	5,443	27,04	16,22
539	22,7	4 083	43,67	5,449	27,07	16,24
539,6	22,7	4 080	43,70	5,453	27,09	16,25
540	22,8	4 078	43,72	5,456	27,11	16,26
541	22,8	4 076	43,75	5,459	27,12	16,27
541,4	22,8	4 075	43,76	5,460	27,13	16,27
542	22,9	4 072	43,79	5,464	27,15	16,29
543	22,9	4 066	43,85	5,472	27,19	16,31
543,2	22,9	4 066	43,85	5,472	27,19	16,31
544	23,0	4 061	43,91	5,479	27,22	16,33
545	23,0	4 056	43,96	5,486	27,25	16,35
e oltre						

REGOLAMENTO (CE) N. 2236/2003 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2003

recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 97/95 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1868/94. Esso va modificato al fine di tener conto delle modifiche al regolamento (CE) n. 1868/94 in forza del trattato di adesione della Repubblica Ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, nonché in forza del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001. Onde garantire la chiarezza e la certezza del diritto, il regolamento (CE) n. 97/95 va pertanto abrogato e sostituito con un nuovo testo.
- (2) Per poter beneficiare degli aiuti comunitari nell'ambito del regime di contingentamento istituito dal regolamento (CE) n. 1868/94, le fecolerie devono concludere contratti di coltivazione con i produttori di patate.
- (3) È necessario precisare quali elementi devono essere contemplati dal contratto di coltivazione tra una fecoleria ed un produttore, onde evitare che vengano conclusi contratti per quantitativi che superino il sottocontingente attribuito alla fecoleria. Occorre proibire alla fecoleria in questione di accettare forniture di patate non contemplate da un contratto di coltivazione, poiché si rischierebbe altrimenti di compromettere l'efficacia del sistema dei contingenti e la garanzia che il prezzo minimo di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1868/94 venga pagato per tutte le patate destinate alla produzione di fecola. Tuttavia, ove per motivi climatici la produzione di patate sulle superfici di cui al contratto di coltivazione risulti superiore al previsto oppure il

tenore di fecola delle patate in questione sia maggiore del previsto, una fecoleria deve poter accettare dette patate purché paghi il prezzo minimo.

- (4) Le patate con un tenore di fecola inferiore al 13 % non possono essere considerate come destinate alla produzione di fecola di patate e non devono pertanto essere accettate dalle fecolerie. Qualora per motivi climatici si registri un tenore di fecola inferiore, la Commissione deve poter autorizzare, su richiesta di uno Stato membro, che vengano accettate patate con un tenore di fecola inferiore al 13 % nel rispetto di determinate condizioni.
- (5) È necessario specificare i metodi ammessi per determinare il peso sott'acqua delle patate ed elaborare una tabella nella quale figurino il corrispondente tenore di fecola e gli aiuti erogabili.
- (6) È necessario predisporre misure di controllo atte a garantire che solo la fecola prodotta conformemente alle disposizioni del presente regolamento possa beneficiare dei premi. Al fine di proteggere i produttori di patate destinate alla produzione di fecola, è fondamentale che venga corrisposto il prezzo minimo di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1868/94 per tutte le patate. È pertanto necessario prevedere sanzioni qualora non sia stato pagato il prezzo minimo o qualora le fecolerie abbiano accettato forniture di patate non contemplate da un contratto di coltivazione.
- (7) È necessario predisporre norme atte a garantire che la fecola di patate prodotta in eccesso rispetto al sottocontingente di una fecoleria venga esportata senza beneficio della restituzione all'esportazione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1868/94. Occorre prevedere sanzioni in caso di infrazioni.
- (8) È necessario specificare che cosa accade al sottocontingente di una fecoleria oggetto di fusione, di trasferimento di proprietà o di cessazione di attività.
- (9) È opportuno che gli Stati membri e la Commissione possano controllare il funzionamento del regime di contingentamento. Occorre pertanto precisare le informazioni che le fecolerie sono tenute a comunicare allo Stato membro e le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 16 del 24.1.1995, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1350/2003 (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 7).

- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

seguito all'entrata in vigore dell'affitto, l'azienda affittuaria possa essere considerata, per tutta la sua produzione, come un'unica fecoleria;

- l) aiuti per le patate da fecola: aiuti istituiti a beneficio degli agricoltori che producono patate destinate alla fabbricazione di fecola di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

DEFINIZIONI — REGIME DEI CONTINGENTI

Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

- a) contingente: il contingente assegnato a ciascuno Stato membro in forza dell'articolo 2, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1868/94;
- b) sottocontingente: la parte di contingente attribuita dallo Stato membro ad una fecoleria;
- c) fecoleria: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita sul territorio dello Stato membro interessato alla quale è attribuito il sottocontingente e che beneficia del premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1868/94;
- d) produttore: qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che fornisce ad una fecoleria patate prodotte a titolo principale o dai propri membri, a proprio nome e per conto proprio, nell'ambito di un contratto di coltivazione concluso personalmente o a proprio nome;
- e) contratto di coltivazione: qualsiasi contratto concluso tra un produttore o un gruppo di produttori, da un lato, e la fecoleria, dall'altro;
- f) patate: patate destinate alla fabbricazione di fecola di patate di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1782/2003, il cui tenore di fecola sia perlomeno pari al 13 %;
- g) fecola non trasformata: la fecola di cui al codice NC 1108 13 00 che non ha subito alcuna trasformazione;
- h) fusione di fecolerie: l'accorpamento di due o più fecolerie in un'unica azienda;
- i) trasferimento di proprietà di una fecoleria: il trasferimento o l'assorbimento degli attivi di un'azienda cui è stato assegnato un sottocontingente a beneficio di una o più fecolerie;
- j) trasferimento di proprietà di uno stabilimento produttore di fecola: il passaggio della proprietà di un'unità tecnica, compresi tutti gli impianti necessari per la fabbricazione di fecola, a una o più aziende, con parziale o totale assorbimento della produzione dell'azienda che trasferisce la proprietà;
- k) affitto di uno stabilimento: il contratto di affitto di un'unità tecnica, compresi tutti gli impianti necessari per la fabbricazione della fecola, concluso ai fini del suo esercizio per una durata di almeno tre campagne di commercializzazione consecutive con un'azienda stabilita nello stesso Stato membro in cui si trova lo stabilimento in questione, ove, in

Articolo 2

Nei casi in cui si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1868/94, i sottocontingenti assegnati vengono adeguati conseguentemente all'inizio della campagna successiva al superamento.

CAPITOLO II

REGIME DEI PREZZI E DEI PREMI

Articolo 3

1. Per ogni campagna di commercializzazione è concluso un contratto di coltivazione. Tale contratto è provvisto di un numero di identificazione e comprende almeno i seguenti elementi:

- a) il nome e l'indirizzo del produttore o dell'associazione dei produttori;
- b) il nome e l'indirizzo della fecoleria;
- c) le aree coltivate espresse in ettari, fino a due decimali, ed identificate conformemente al regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione⁽¹⁾ relativo al sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC);
- d) l'indicazione del quantitativo, in tonnellate, di patate che si prevede di raccogliere e di consegnare alla fecoleria;
- e) l'indicazione del tenore di fecola delle patate previsto sulla base del tenore medio di fecola delle patate consegnate dal produttore alla fecoleria nelle ultime tre campagne o, in mancanza di questi dati, in base al tenore medio nella zona di approvvigionamento;
- f) l'impegno della fecoleria a corrispondere al produttore il prezzo minimo di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1868/94.

2. Prima dell'inizio della campagna, entro una data che verrà fissata dallo Stato membro al fine di garantire i necessari controlli, ogni fecoleria trasmette all'autorità competente una distinta riassuntiva dei contratti indicando, per ciascun contratto, il numero di identificazione, il nome del produttore, le superfici coltivate ed il quantitativo di cui trattasi, espresso in equivalente fecola.

3. La somma, in equivalente fecola, dei quantitativi previsti dai contratti di coltivazione non deve essere superiore al sottocontingente assegnato alla fecoleria.

⁽¹⁾ GU L 327 del 12.12.2001, pag. 11.

4. Qualora il quantitativo effettivamente prodotto in applicazione del contratto di coltivazione, espresso in equivalente fecola, superi quello contemplato dal contratto, la fecoleria può accettarne la consegna, a condizione che venga corrisposto il prezzo minimo di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1868/94.

5. Le fecolerie non possono prendere in consegna patate che non formino oggetto di un contratto di coltivazione.

Articolo 4

1. La consegna delle patate si effettua presso le fecolerie stesse o presso i relativi centri di presa in consegna.

2. Il peso delle patate e il relativo contenuto di fecola vengono determinati, conformemente agli articoli 5 e 7, al momento della consegna, sotto l'autorità di un controllore riconosciuto dallo Stato membro.

Articolo 5

1. Qualora l'applicazione di uno dei metodi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2235/2003 della Commissione⁽¹⁾ renda necessaria tale operazione, il peso lordo delle patate viene determinato, per ogni carico, al momento della consegna, attraverso la pesatura comparata del mezzo di trasporto carico e vuoto.

2. Il peso netto delle patate viene determinato in base a uno dei metodi definiti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2235/2003.

3. Il tenore di fecola delle partite accettate non deve essere inferiore al 13 %.

La fecoleria può tuttavia accettare delle partite di patate con un tenore di fecola inferiore al 13 % purché la quantità di fecola che può essere ottenuta da queste patate non superi l'1 % del sottocontingente. In questo caso, il prezzo minimo da pagare equivale a quello applicabile nel caso in cui il tenore di fecola è pari al 13 %.

Articolo 6

Il tenore di fecola delle patate viene determinato in base al peso sott'acqua di 5 050 g di patate consegnate.

Deve essere utilizzata acqua pulita, senza aggiunta di alcun elemento, a temperatura inferiore a 18 °C.

Articolo 7

1. Il premio è concesso alle fecolerie per la fecola ottenuta da patate di qualità sana, leale e mercantile, in base alla quantità di patate utilizzata e al loro tenore di fecola, secondo i parametri stabiliti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2235/2003 ed entro il limite del quantitativo di fecola corrispondente al loro sottocontingente. Non viene concesso alcun premio per la fecola ottenuta da patate la cui qualità non risulti sana, leale e mercantile né per la fecola ottenuta da patate con un tenore di fecola inferiore al 13 %, fatti salvi i casi in cui si applica il secondo comma dell'articolo 5, paragrafo 3.

⁽¹⁾ Cfr. pagina 36 della presente Gazzetta ufficiale.

Qualora il tenore di fecola venga calcolato con la bilancia di Reimann o con la bilancia di Perow e corrisponda ad una cifra che appare su due o tre righe nella seconda colonna dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2235/2003, i valori da applicare sono quelli corrispondenti alla seconda o alla terza riga.

2. Qualora le partite consegnate contengano una quantità di patate che possono passare attraverso un vaglio a maglie quadrate di 28 mm di lato (di seguito «le granaglie») pari o superiore al 25 %, il peso netto preso in considerazione per calcolare il prezzo minimo che il produttore di fecola deve corrispondere è ridotto come segue:

Percentuale di granaglie	Riduzione percentuale
dal 25 al 30 %,	10 %
dal 31 al 40 %,	15 %
dal 41 al 50 %,	20 %

Le partite contenenti oltre il 50 % di granaglie sono soggette a trattativa privata e non danno diritto ad alcun premio.

La percentuale di granaglie viene determinata insieme al peso netto.

3. Il rispetto del sottocontingente da parte delle fecolerie è stabilito in base al quantitativo e al tenore di fecola delle patate utilizzate, in conformità ai parametri fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2235/2003.

Articolo 8

1. Una bolletta di ricevuta viene compilata sotto la responsabilità congiunta del produttore di fecola, del controllore riconosciuto e del fornitore. La fecoleria ne rilascia un duplicato al produttore e conserva l'originale, che può essere eventualmente presentato all'organismo preposto al controllo dei premi.

2. La bolletta di ricevuta contiene almeno gli elementi elencati di seguito, ove questi risultino dalle operazioni effettuate ai sensi degli articoli da 4 a 7:

- data di consegna;
- numero della fornitura;
- numero del contratto di coltivazione;
- nome e indirizzo del produttore di patate;
- peso del mezzo di trasporto all'arrivo presso lo stabilimento o presso il relativo centro di presa in consegna;
- peso del mezzo di trasporto dopo lo scarico e dopo l'eliminazione della terra residua;
- peso lordo della fornitura;
- riduzione, espressa in percentuale, applicata al peso lordo della fornitura in funzione delle impurità e del peso dell'acqua assorbita durante le operazioni di lavaggio;
- riduzione, espressa in peso, applicata al peso lordo della fornitura in funzione delle impurità;

- j) percentuale di granaglie;
- k) peso netto totale della fornitura (peso lordo meno la riduzione, compresa la correzione per le granaglie);
- l) tenore di fecola, espresso in percentuale o in peso sott'acqua;
- m) prezzo unitario da pagare.

Articolo 9

La fecoleria compila, per ogni produttore di patate, una distinta di pagamento riassuntiva che riporti i seguenti dati:

- a) denominazione sociale della fecoleria;
- b) nome e indirizzo del produttore di patate;
- c) numero del contratto di coltivazione;
- d) data e numero delle bollette di ricevuta;
- e) peso netto di ogni fornitura previa eventuali riduzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2;
- f) prezzo unitario per fornitura;
- g) importo totale da pagare al produttore;
- h) somme versate al produttore e data dei versamenti;
- i) firma e timbro del produttore di fecola.

CAPITOLO III

PAGAMENTI — SANZIONI

Articolo 10

1. Il premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1868/94 è corrisposto a condizione che la fecoleria dimostri che siano stati soddisfatti i seguenti requisiti:

- la fecola in questione è stata prodotta durante la campagna di commercializzazione di cui trattasi,
- il prezzo franco stabilimento corrisposto ai produttori per l'intero quantitativo di patate prodotte nella Comunità utilizzato per la fabbricazione della fecola non era inferiore a quello di cui all'articolo 4 *bis* del regolamento (CE) n. 1868/94,
- le patate da cui è ottenuta la fecola di cui trattasi formano oggetto dei contratti di coltivazione di cui all'articolo 3.

2. Costituisce elemento di prova ai fini del paragrafo 1 la presentazione della distinta riassuntiva di cui all'articolo 9, completata dall'attestato di pagamento rilasciato dal produttore, oppure da un documento rilasciato dall'organismo finanziario che ha effettuato il pagamento per ordine della fecoleria, il quale certifichi l'avvenuto pagamento.

3. Lo Stato membro nel cui territorio è stata prodotta la fecola di patate corrisponde il premio alla fecoleria entro i quattro mesi successivi alla data di presentazione delle prove di cui al paragrafo 1.

Articolo 11

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo atto a verificare in loco, oltre l'effettività delle operazioni che danno diritto al premio, il rispetto del sottocontingente stabilito per ogni fecoleria. A tal fine i controllori hanno accesso alla contabilità di magazzino e alla contabilità finanziaria delle fecolerie, nonché ai luoghi di produzione e di magazzinaggio.

I controlli vertono, per ogni periodo di trasformazione, su tutte le operazioni effettuate durante il processo di produzione e riguardano almeno il 10 % del quantitativo di patate consegnato alla fecoleria.

2. Gli Stati membri notificano eventualmente a ciascuna fecoleria i quantitativi di fecola che superano il sottocontingente di quest'ultima.

3. Qualora l'organismo competente accerti che la fecoleria non ha soddisfatto il requisito di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo trattino, questa viene esclusa in tutto o in parte, salvo caso di forza maggiore, dal beneficio del premio secondo le modalità seguenti:

- se l'inadempienza riguarda una quantità di fecola inferiore al 20 % del quantitativo totale di fecola prodotta dalla fecoleria, l'importo del premio da corrispondere viene ridotto di cinque volte la percentuale constatata,
- se si tratta di una quantità pari o superiore al 20 %, il premio non viene concesso.

4. Nel caso di accertata violazione del divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 5, il premio concesso per il sottocontingente è ridotto secondo le seguenti modalità:

- se dal controllo risulta che la fecoleria ha accettato un quantitativo in eccesso, in equivalente fecola, inferiore al 10 % del suo sottocontingente, dall'importo totale dei premi da corrispondere alla fecoleria per la campagna di cui trattasi viene sottratto un importo pari a 10 volte la percentuale di superamento riscontrata,
- se il quantitativo non contemplato da contratti di coltivazione è superiore al limite di cui al primo trattino, non è concesso alcun premio per la campagna di cui trattasi; la fecoleria viene inoltre esclusa dal premio per la campagna successiva.

5. Se, contrariamente all'articolo 5, paragrafo 3, la quantità di fecola che può essere prodotta dalle partite accettate che presentano un tenore di fecola inferiore al 13 %:

- supera l'1 % del sottocontingente della fecoleria, non è concesso alcun premio per la quantità eccedentaria; dal premio concesso per il sottocontingente viene inoltre sottratto un importo pari a 10 volte la percentuale di superamento riscontrata,
- supera l'11 % del sottocontingente della fecoleria, non è concesso alcun premio per la campagna di cui trattasi; la fecoleria viene inoltre esclusa dal premio per la campagna successiva.

6. Le verifiche effettuate a norma del presente articolo non ostano allo svolgimento di successivi controlli da parte delle autorità competenti.

Articolo 12

1. L'esportazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1868/94 si considera effettuata quando:

- a) l'organismo competente dello Stato membro di produzione, indipendentemente dallo Stato membro di esportazione della fecola, ha ricevuto la prova di cui all'articolo 13, paragrafo 2;
- b) lo Stato membro di esportazione ha accettato la relativa dichiarazione di esportazione prima del 1° gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale la fecola è stata prodotta;
- c) la fecola di cui trattasi ha lasciato il territorio doganale della Comunità entro il termine di 60 giorni a decorrere dal 1° gennaio di cui alla lettera b);
- d) il prodotto è stato esportato senza restituzione.

Salvo casi di forza maggiore, ove i requisiti di cui al primo comma non vengano soddisfatti nel loro insieme, il quantitativo di fecola che supera il sottocontingente è considerato come smerciato sul mercato interno.

2. In caso di forza maggiore, l'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio è stata prodotta la fecola adotta le misure necessarie in rapporto alle circostanze addotte dall'interessato.

Se la fecola viene esportata dal territorio di uno Stato membro diverso da quello di produzione, queste misure sono adottate su parere delle autorità competenti di tale Stato membro.

3. Ai fini del presente regolamento, non possono essere invocate le disposizioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 13

1. In deroga all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione ⁽²⁾, l'importo della cauzione relativa ai certificati di esportazione è pari a 23 EUR/t.

2. La prova che la fecoleria ha soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, deve essere fornita all'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio è stata prodotta la fecola anteriormente al 1° aprile successivo alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale la stessa è stata prodotta.

3. Detta prova viene fornita tramite la presentazione:

- a) di un titolo d'esportazione rilasciato alla fecoleria di cui trattasi dall'autorità competente dello Stato membro di cui al paragrafo 2, recante una delle seguenti diciture, in deroga all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1518/95 della Commissione ⁽³⁾:
 - «Para exportación sin restitución, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (CE) n° 1868/94»

— «Skal eksporteres uden restitution, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1868/94»

— „Ausfuhr ohne Erstattung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1868/94“

— «Προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1868/94»

— 'For export without refund under Article 6 of Regulation (EC) No 1868/94'

— «À exporter sans restitution conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 1868/94»

— «Da esportare senza restituzione a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1868/94»

— „Overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1868/94 zonder restitutie uit te voeren”

— «A exportar sem restituição em conformidade com o artigo 6.º do Regulamento (CE) n.º 1868/94»

— "Viedään tuetta asetuksen (EY) N:o 1868/94 6 artiklan mukaisesti"

— "För export utan exportbidrag enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1868/94"

b) dei documenti di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽⁴⁾, necessari per lo svincolo della cauzione;

c) di una dichiarazione della fecoleria che attesti di aver prodotto la fecola.

4. Allorché la fecola non trasformata prodotta da una fecoleria è immagazzinata ai fini dell'esportazione in un silo, magazzino o serbatoio situato fuori dello stabilimento del fabbricante nello Stato membro di produzione ovvero in un altro Stato membro, e in cui siano immagazzinate anche altre fecole non trasformate prodotte da altre fecolerie o dalla fecoleria in questione, senza possibilità di distinguerne l'identità fisica, la totalità dei prodotti immagazzinati deve essere sottoposta ad un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti a quelle del controllo doganale fino all'accettazione della dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e deve trovarsi sotto controllo doganale a decorrere da detta accettazione.

Nel caso di cui al suddetto paragrafo, quando la fecola esce dal magazzino prima dell'accettazione della dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti dello Stato membro in cui ha avuto luogo l'immagazzinamento ne forniscono la prova.

Quando la fecola esce dal magazzino dopo l'accettazione della dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), le autorità doganali dello Stato membro in cui ha avuto luogo l'immagazzinamento forniscono una prova ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1291/2000.

⁽¹⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.

⁽⁴⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

La prova di cui al secondo e terzo comma deve attestare l'uscita dal magazzino del prodotto in questione o del corrispondente quantitativo di sostituzione ai sensi del primo comma.

Articolo 14

Qualora la fecola non trasformata prodotta da una feconeria venga immagazzinata sfusa e sottoposta al regime di deposito doganale o di zona franca ai fini del pagamento anticipato delle restituzioni di cui al regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio ⁽¹⁾, in aggiunta alle manipolazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, detta fecola può altresì essere mescolata, nello stesso deposito, con altre fecole afferenti alla stessa sottovoce della nomenclatura utilizzata per le restituzioni, aventi le stesse caratteristiche tecniche, che soddisfino i requisiti per la corresponsione delle restituzioni all'esportazione e siano soggette alle modalità di cui al regolamento (CE) n. 800/1999 o al regolamento (CEE) n. 565/80.

Articolo 15

1. Per i quantitativi che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, sono considerati come smerciati sul mercato interno, nel caso di fecola non trasformata o qualsiasi prodotto derivato di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽²⁾ o rientrante nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione ⁽³⁾, lo Stato membro interessato riscuote un importo forfettario calcolato per tonnellata di fecola non trasformata ed equivalente alla tariffa doganale comune applicabile per tonnellata di fecola al codice NC 1108 13 00 nel corso della campagna di commercializzazione durante la quale la fecola o il prodotto derivato sono stati prodotti, più una maggiorazione pari al 10 %.

2. Anteriormente al 1° maggio successivo alla data del 1° gennaio di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro interessato comunica l'importo totale da pagare alle feconerie interessate.

Detto importo totale è versato dalle feconerie entro il 20 maggio dello stesso anno.

Articolo 16

1. In caso di fusione di feconerie, lo Stato membro assegna all'impresa risultante dalla fusione un sottocontingente pari alla somma dei sottocontingenti assegnati, prima della fusione, alle feconerie partecipanti alla fusione.

In caso di trasferimento di proprietà di una feconeria, lo Stato membro assegna alla feconeria cessionaria, per la produzione di fecola, il sottocontingente della feconeria ceduta. Qualora vi

siano più feconerie cessionarie, l'assegnazione avviene in proporzione ai quantitativi di produzione di fecola assorbiti da ciascuna di esse.

In caso di trasferimento di proprietà di uno stabilimento produttore di fecola, lo Stato membro diminuisce il sottocontingente dell'azienda che trasferisce la proprietà dello stabilimento e aumenta il sottocontingente della feconeria o delle feconerie che acquistano lo stabilimento di cui trattasi, proporzionalmente ai quantitativi di produzione assorbiti.

2. In caso di cessazione di attività di una feconeria o di uno o più stabilimenti di una feconeria in circostanze diverse da quelle contemplate al paragrafo 1, lo Stato membro assegna i sottocontingenti interessati da detta cessazione di attività ad una o più feconerie.

3. In caso di affitto di uno stabilimento appartenente ad una feconeria, lo Stato membro diminuisce il sottocontingente della feconeria che dà in affitto lo stabilimento e attribuire la parte detratta all'azienda che prende in affitto lo stabilimento per produrvi la fecola.

Se l'affitto termina prima della scadenza di cui all'articolo 1, lettera k), l'adeguamento del sottocontingente effettuato a norma delle disposizioni del primo comma è revocato dallo Stato membro con effetto retroattivo al termine iniziale dell'affitto.

4. Qualora, in seguito all'applicazione del paragrafo 1, primo comma, gli stabilimenti di una o più feconerie che hanno partecipato alla fusione interrompano la produzione, mettendo pertanto a serio repentaglio la continuità della produzione di patate destinante alla fabbricazione di fecola nella zona che aveva precedentemente fornito la o le imprese in questione, lo Stato membro può ordinare all'impresa risultante dalla fusione di restituire allo Stato stesso il sottocontingente inizialmente assegnato all'impresa i cui impianti hanno da allora interrotto la produzione. Lo Stato membro può riassegnare qualsiasi sottocontingente di cui al primo comma a qualsivoglia feconeria dedita alla fabbricazione di fecola nella zona interessata.

Articolo 17

Ove la cessazione dell'attività della feconeria o dello stabilimento, la fusione o il trasferimento di proprietà avvengano tra il 1° luglio e il 31 marzo dell'anno successivo, le misure di cui all'articolo 16 producono i loro effetti nella campagna di commercializzazione in corso durante lo stesso periodo.

Ove la cessazione dell'attività della feconeria o dello stabilimento, la fusione o il trasferimento di proprietà avvengano tra il 1° aprile e il 30 giugno dello stesso anno, le misure di cui all'articolo 16 producono i loro effetti nella campagna di commercializzazione successiva allo stesso periodo.

⁽¹⁾ GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.

⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

CAPITOLO IV
NOTIFICAZIONI

Articolo 18

Entro il 30 aprile di ogni campagna, le fecolerie comunicano alle autorità competenti:

- i quantitativi di patate da fecola che hanno beneficiato degli aiuti di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1782/2003,
- i quantitativi di patate da fecola che hanno beneficiato del premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1868/94.

Articolo 19

1. Entro il 30 giugno di ogni campagna, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) i quantitativi di patate da fecola che hanno beneficiato delle disposizioni di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- b) i quantitativi di fecola che hanno beneficiato del premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1868/94;
- c) i quantitativi e i sottocontingenti per le fecolerie che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1868/94 per la campagna in corso, nonché i sottocontingenti disponibili per la campagna successiva;
- d) i quantitativi destinati all'esportazione per i quali non è versata alcuna restituzione conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1868/94;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

e) i quantitativi di cui all'articolo 11, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento;

f) i quantitativi di cui all'articolo 15 del presente regolamento.

2. Nei casi in cui si applica l'articolo 16, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni campagna, tutte le informazioni circostanziate ivi afferenti, unitamente agli elementi comprovanti il rispetto delle condizioni previste.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 20

Il tasso di conversione da utilizzare per esprimere in valuta nazionale il prezzo minimo di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1868/94 e il premio di cui all'articolo 5 dello stesso è il più recente pubblicato dalla Banca centrale europea anteriormente al giorno in cui la fecoleria ha ricevuto le patate.

Articolo 21

Il regolamento (CE) n. 97/95 è abrogato con effetto a partire dal 1° luglio 2004.

Articolo 22

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 2004/2005.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2237/2003 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2003

recante modalità d'applicazione di taluni regimi di sostegno di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001⁽¹⁾, in particolare l'articolo 145, lettere c), e), f) e q), e l'articolo 155,

considerando quanto segue:

- (1) Il titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. A fini di semplificazione, è opportuno stabilire un unico regolamento recante le modalità di applicazione dei regimi che entrano in vigore nel 2004.
- (2) A partire dal 2005, il sistema integrato di gestione e di controllo di cui al titolo II, Capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 (in appresso «SIGC») si applicherà ai suddetti regimi di sostegno. Alcuni di tali regimi, come pure alcuni dei prodotti che beneficiano di pagamenti diretti in virtù degli stessi regimi, sono già disciplinati dal SIGC. Per agevolare la transizione dalle misure previste dal regolamento (CEE) n. 3508/90 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi d'aiuti comunitari⁽²⁾, alle misure previste dal SIGC, è opportuno che ai suddetti regimi di sostegno si applichino le norme vigenti stabilite dal regolamento (CEE) n. 3508/92 e le relative modalità d'applicazione, stabilite dal regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione⁽³⁾.
- (3) Ai fini dell'efficacia e della corretta gestione dei regimi, i pagamenti per superficie devono essere limitati a determinate superfici e soggetti a condizioni da specificare.
- (4) Occorre evitare che le superfici vengano coltivate al solo scopo di percepire i pagamenti per superficie. Devono essere specificate alcune condizioni relative alla semina e alla manutenzione delle colture, soprattutto per quanto riguarda il frumento duro, le colture proteiche e il riso. Per rispecchiare la diversità delle tecniche agricole all'interno della Comunità, devono essere rispettate le norme locali.
- (5) Va autorizzata una sola domanda di pagamento per superficie per la stessa particella coltivata nel corso di un anno, salvo nei casi in cui il pagamento per superficie costituisca un supplemento a titolo della coltura in questione o l'aiuto riguardi la produzione di sementi. I pagamenti per superficie possono essere concessi per le colture che beneficiano di regimi di aiuto previsti dalle politiche comunitarie strutturali o ambientali.
- (6) I regimi di sostegno basati sull'aiuto per superficie prevedono che se la superficie che forma oggetto della domanda di aiuto è superiore alla superficie massima garantita, alle superfici di base o alle sottosuperfici di base, la superficie per azienda che forma oggetto della domanda di aiuto viene ridotta proporzionalmente durante l'anno considerato. È pertanto opportuno stabilire le modalità di applicazione e i termini da rispettare per gli scambi di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri, allo scopo di fissare il coefficiente di riduzione e notificare alla Commissione le superfici per le quali l'aiuto è stato versato. Le stesse disposizioni si applicano alla riduzione dell'importo totale dei quantitativi individuali di riferimento in caso di applicazione dell'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
- (7) Conformemente all'articolo 73 del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'erogazione del premio specifico alla qualità per il frumento duro è subordinata all'utilizzazione di un determinato quantitativo di sementi certificate di varietà riconosciute, nella zona di produzione, come varietà di alta qualità per la fabbricazione di semolini e paste alimentari. Affinché tali requisiti siano rispettati, è necessario stabilire i criteri che disciplinano il metodo di esame delle varietà in ciascuno Stato membro, la procedura da seguire per redigere l'elenco delle varietà ammissibili nonché il quantitativo minimo di sementi certificate da utilizzare.
- (8) Considerata la brevità del periodo che intercorre tra l'adozione del regolamento (CE) n. 1782/2003 e l'entrata in vigore del premio specifico alla qualità per il frumento duro, è impossibile redigere sin d'ora l'elenco delle varietà ammissibili alla concessione dell'aiuto nel 2004 e nel 2005 sulla base del metodo di esame proposto. È pertanto necessario che gli Stati membri redigano un elenco provvisorio basato su una selezione delle varietà attuali.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/2001 della Commissione (GU L 72 del 14.3.2001, pag. 6).

⁽³⁾ GU L 327 del 12.12.2001, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2550/2001 (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 105).

- (9) Poiché l'ammissibilità al premio specifico alla qualità per il frumento duro è subordinata all'utilizzazione di un determinato quantitativo di sementi certificate, è necessario predisporre una procedura di controllo che consenta di verificare l'utilizzazione effettiva dei quantitativi prescritti di sementi certificate.
- (10) In alcune regioni, le colture proteiche vengono tradizionalmente seminate in combinazione con i cereali, per motivi di ordine agronomico. La produzione vegetale ottenuta consiste principalmente di colture proteiche. Ai fini della concessione del premio per le colture proteiche, le superfici in questione devono considerarsi investite a colture proteiche.
- (11) Ai fini dell'efficacia e della corretta gestione del regime di aiuto per la frutta a guscio, occorre evitare che l'aiuto per superficie sia utilizzato per finanziare piantagioni marginali o alberi singoli. Occorre pertanto stabilire l'estensione minima degli appezzamenti e la densità minima di alberi per i frutteti specializzati. Per agevolare la transizione dai piani di miglioramento vigenti, che scadono dopo l'introduzione del nuovo regime di aiuto, è opportuno stabilire misure transitorie.
- (12) Le modalità di pagamento e il calcolo dell'aiuto specifico per il riso dipendono non soltanto dalla superficie o dalle superfici di base fissate per ciascuno Stato membro produttore dal regolamento (CE) n. 1782/2003, ma anche dall'eventuale suddivisione di dette superfici in sottosuperfici di base e dai criteri obiettivi adottati da ciascuno Stato membro per effettuare questa suddivisione, dalle condizioni nelle quali le particelle coltivate vengono messe a coltura e dall'estensione minima delle stesse. Pertanto è necessario stabilire modalità d'applicazione relative all'istituzione, alla gestione e alle modalità di coltivazione applicabili alle superfici e sottosuperfici di base.
- (13) La constatazione di un eventuale superamento della superficie di base di cui all'articolo 82 del regolamento (CE) n. 1782/2003 comporta una riduzione dell'aiuto specifico per il riso. Per fissare le modalità di calcolo di tale riduzione, è necessario definire i criteri da adottare e i coefficienti applicabili.
- (14) Ai fini del controllo dei pagamenti dell'aiuto specifico per il riso è necessario che siano state trasmesse alla Commissione determinate informazioni riguardanti la coltivazione delle superfici e delle sottosuperfici di base. A tal fine occorre specificare le informazioni specifiche che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, come pure le scadenze da rispettare a tale riguardo.
- (15) L'aiuto specifico per il riso sostituisce i pagamenti compensativi, le cui modalità di applicazione sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 613/97 della Commissione, dell'8 aprile 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, riguardo alle condizioni per la concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno ai produttori di riso⁽¹⁾. Detto regolamento diventa priva di oggetto e deve quindi essere abrogato.
- (16) Gli articoli 93 e 94 del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevedono la concessione di un aiuto agli agricoltori che producono patate destinate alla fabbricazione di fecola, per il quantitativo di patate previsto da un contratto di coltivazione e nei limiti del contingente assegnato dal regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate⁽²⁾. Occorre pertanto stabilire le condizioni per la concessione dell'aiuto e, se del caso, prevedere riferimenti incrociati alle disposizioni vigenti relative al sistema di contingentamento stabilito dal regolamento (CE) n. 1868/94. Tenuto conto del fatto che le patate vengono consegnate gradualmente alle fecolerie e che sinora gli aiuti sono stati pagati sulla base dei quantitativi consegnati, è opportuno mantenere in vigore il sistema di pagamento attuale per il 2004. Ai fini dell'efficacia e della corretta gestione del regime di aiuto, è necessario stabilire altresì disposizioni relative ai controlli.
- (17) Gli articoli 95 e 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevedono che i produttori possano beneficiare di un premio per i prodotti lattiero-caseari e di pagamenti compensativi supplementari. Il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, prevede disposizioni specifiche in caso di inattività. Pertanto, se una persona fisica o giuridica che detiene quantitativi individuali di riferimento non soddisfa più i criteri di cui all'articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1788/2003, nell'arco di un periodo di dodici mesi precedente il 31 marzo dell'anno considerato, opportuno prevedere la sua esclusione dal beneficio del premio e dei pagamenti supplementari. Ai fini dell'efficacia e della corretta gestione del regime di sostegno, è necessario prevedere disposizioni relative ai controlli.
- (18) Gli articoli da 88 a 92 del regolamento (CE) n. 1782/2003 stabiliscono un nuovo regime di aiuti per le colture energetiche a favore degli agricoltori. Trattandosi di un nuovo regime, che richiede misure di gestione e di controllo alquanto complesse, è opportuno limitare le modalità di applicazione all'anno 2004 e riesaminarle per gli anni successivi alla luce dell'esperienza acquisita.
- (19) Conformemente con il regolamento (CE) n. 2461/1999 della Commissione, del 19 novembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, per quanto riguarda l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale⁽⁴⁾, che esclude dal beneficio dell'aiuto la barbabietola da zucchero, è opportuno escludere la barbabietola da zucchero dal regime di aiuti per le colture energetiche.

⁽¹⁾ GU L 94 del 9.4.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/98 (GU L 157 del 30.5.1998, pag. 86).

⁽²⁾ GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123.

⁽⁴⁾ GU L 299 del 20.11.2003, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 345/2002 (GU L 55 del 26.2.2002, pag. 10).

- (20) È pertanto opportuno definire le condizioni di ammissibilità a tale aiuto. Occorre precisare a tale riguardo che deve essere concluso un contratto tra il produttore e il primo trasformatore per le materie prime agricole in questione. Occorre altresì definire le condizioni applicabili qualora la trasformazione sia effettuata dall'agricoltore nella propria azienda.
- (21) Per garantire che le materie prime siano trasformate nel prodotto energetico previsto, il primo trasformatore deve costituire una cauzione, nonostante l'aiuto sia concesso non al primo trasformatore, bensì all'agricoltore. L'importo della cauzione deve essere tale da scongiurare il rischio che le materie vengano deviate dalla loro destinazione. Inoltre, per rendere efficace il sistema di controllo del regime, è opportuno limitare ad un massimo di due le vendite delle materie prime e dei prodotti semilavorati prima della trasformazione finale.
- (22) Occorre distinguere esplicitamente tra le responsabilità del richiedente, che terminano con la consegna dell'intero quantitativo di materia prima raccolta, e quelle del primo trasformatore, che iniziano al momento della consegna e terminano con la trasformazione finale delle materie prime nei prodotti energetici.
- (23) Talune operazioni di trasporto intracomunitario di materie prime e prodotti da esse derivati devono essere soggette a sistemi di controllo che devono includere l'uso dell'esemplare di controllo T5, rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽¹⁾. Occorre prevedere prove alternative in caso di perdita dell'esemplare di controllo T5 a seguito di circostanze non imputabili al primo trasformatore. Ai fini dell'efficacia e della corretta gestione del regime di aiuti è necessario stabilire disposizioni relative ai controlli.
- (24) Il comitato di gestione dei pagamenti diretti non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO 1

Campo di applicazione e disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dei seguenti regimi di sostegno di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003:

- premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui al titolo IV, capitolo 1, del suddetto regolamento;
- premio per le colture proteiche di cui al titolo IV, capitolo 2, del suddetto regolamento;

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2003 (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 16).

- aiuto specifico per il riso di cui al titolo IV, capitolo 3, del suddetto regolamento;
- pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 4, del suddetto regolamento;
- per il 2004, aiuto per le colture energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5, del suddetto regolamento;
- aiuto per le patate da fecola di cui al titolo IV, capitolo 6, del suddetto regolamento;
- premi per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari di cui al titolo IV, capitolo 7, del suddetto regolamento.

Articolo 2

Applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo

Salvo disposizioni contrarie, il regolamento (CEE) n. 3508/92 e il regolamento (CE) n. 2419/2001 si applicano alle domande di pagamenti diretti di cui all'articolo 1, lettere da a) a e).

Per l'anno civile 2004, gli articoli da 11 a 15, 17, 20, 44 e da 46 a 51 del regolamento (CE) n. 2419/2001 si applicano alle domande di pagamenti diretti di cui all'articolo 1, lettere f) e g).

Per l'anno civile 2004, l'articolo 2, lettera r) e gli articoli 4, 22 e 23 del regolamento (CE) n. 2419/2001 si applicano alle domande di pagamenti diretti di cui all'articolo 1, lettera f).

Articolo 3

Termine per la presentazione delle domande

Gli agricoltori devono presentare domanda di pagamento nel quadro dei regimi di sostegno di cui all'articolo 1 entro una data che deve essere fissata dagli Stati membri, che non può essere posteriore al 15 maggio. In Finlandia e in Svezia, la data del 15 maggio può essere differita, ma non oltre il 15 giugno.

Tuttavia, conformemente alla procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la Commissione può autorizzare che le date indicate al primo comma siano differite in alcune zone nelle quali non è possibile rispettare le date normali a causa delle condizioni climatiche eccezionali.

L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2419/2001 si applica soltanto alle domande di aiuto per superficie. Per le patate da fecola, in Finlandia e in Svezia le domande di aiuto possono essere modificate fino al 30 giugno.

Articolo 4

Condizioni applicabili al pagamento

1. Il pagamento diretto di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) e e), è concesso, per ciascun tipo di coltura, soltanto per le superfici che sono state oggetto di una domanda riguardante almeno 0,3 ettari, nel caso in cui ogni particella coltivata superi l'estensione minima fissata dallo Stato membro, entro i limiti stabiliti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2419/2001.

2. Il pagamento diretto di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), è concesso soltanto per le superfici che siano state interamente seminate e sulle quali siano stati effettuati tutti i normali lavori agricoli, conformemente alle norme locali.

Tuttavia, nel caso del premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui al titolo IV, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di fioritura a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro interessato, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

3. Fatto salvo il termine fissato all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, i pagamenti diretti a norma del presente regolamento sono effettuati non appena vengono svolti i controlli prescritti dal regolamento (CE) n. 2419/2001 e dal presente regolamento.

4. Per un dato anno va presentata, per ogni particella coltivata, una sola domanda di pagamento per superficie a titolo di un regime il cui finanziamento è disciplinato dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio ⁽¹⁾.

Tuttavia, qualsiasi particella coltivata che sia oggetto nel corso di un medesimo anno di una domanda:

- a) di premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui al titolo IV, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o di premio per le colture proteiche di cui al titolo IV, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, può formare oggetto di una domanda di pagamenti per i seminativi di cui agli articoli 2, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio ⁽²⁾ o al titolo IV, capitolo 10, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- b) di aiuto specifico per il riso di cui al titolo IV, capitolo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o di premio per le colture proteiche di cui al titolo IV, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, può formare oggetto di una domanda di aiuto alle sementi di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71 ⁽³⁾ o al titolo IV, capitolo 9, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- c) di aiuto per le colture energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 può formare oggetto di una domanda di pagamento per superficie per i

seminativi di cui agli articoli 2, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1251/1999 o al titolo IV, capitolo 10, del regolamento (CE) n. 1782/2003, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1782/2003 o l'aiuto specifico per il riso di cui al titolo IV, capitolo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003;

- d) di pagamenti per superficie per i seminativi di cui agli articoli 2, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1251/1999 o al titolo IV, capitolo 10, del regolamento (CE) n. 1782/2003, può formare oggetto di una domanda di aiuto alle sementi di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71 o al titolo IV, capitolo 9, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Le superfici utilizzate per la produzione di materie prime che beneficino dell'aiuto per le colture energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, non sono ammesse a beneficiare dell'aiuto comunitario di cui al capitolo VIII del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio ⁽⁴⁾, a meno che non si tratti di un sostegno concesso per le spese di impianto di specie a rapido accrescimento di cui all'articolo 31, paragrafo 3, secondo comma.

Articolo 5

Comunicazioni

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica:

- a) entro il 15 settembre dell'anno in questione, almeno: le superfici o i quantitativi nel caso previsto agli articoli 95 e 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003, per i quali è stata presentata domanda di aiuto nell'anno civile considerato, eventualmente suddivisi per sottosuperficie di base;
- b) entro il 31 ottobre: i dati definitivi relativi alle superfici o ai quantitativi, ottenuti tenendo conto dei controlli già effettuati;
- c) entro il 31 luglio dell'anno successivo, almeno: i dati definitivi relativi alle superfici o ai quantitativi per i quali l'aiuto è stato effettivamente versato a titolo dell'anno civile considerato, dopo aver tenuto conto, eventualmente, delle riduzioni di superficie previste all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 2419/2001.

Le superfici sono espresse in ettari con due decimali. I quantitativi sono espressi in tonnellate con tre decimali.

Articolo 6

Coefficiente di riduzione

1. Il coefficiente di riduzione della superficie nel caso previsto all'articolo 75, all'articolo 78, paragrafo 2, agli articoli 82, 85 e all'articolo 89, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o dei quantitativi nonché i criteri oggettivi nel caso previsto all'articolo 95, paragrafo 4, dello stesso regolamento, sono fissati entro il 15 novembre dell'anno considerato, in base ai dati trasmessi a norma dell'articolo 5, lettera b), del presente regolamento.

2. Nei casi previsti agli articoli 75, 82, 85 e all'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° dicembre dell'anno considerato, il coefficiente di riduzione applicato e, nel caso previsto all'articolo 95, paragrafo 4, del suddetto regolamento, i criteri oggettivi applicati.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 246 del 5.11.1971, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

CAPITOLO 2

Premio specifico alla qualità per il frumento duro*Articolo 7***Esame delle varietà**

1. Gli Stati membri elencati all'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 redigono l'elenco delle varietà di frumento duro ammissibili al premio specifico alla qualità di cui all'articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003, conformemente al metodo di esame delle varietà stabilito ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. Almeno ogni due anni, gli Stati membri individuano almeno due varietà rappresentative. Si tratta delle varietà di frumento duro più certificate.

3. Gli Stati membri analizzano le varietà di frumento duro sulla base dei seguenti parametri di qualità, ponderati come segue:

- a) tenore di proteine (40 %);
- b) qualità del glutine (30 %);
- c) indice di giallo (20 %);
- d) peso specifico o peso di 1 000 chicchi (10 %).

La somma delle medie dei parametri di qualità di cui alle lettere da a) a d), moltiplicata per la percentuale indicata, costituisce l'indice di qualità delle varietà.

Ciascuno Stato membro raffronta, nell'arco di un periodo di almeno due anni, gli indici di qualità delle varietà di frumento duro con quelli delle varietà rappresentative a livello regionale. Le varietà da esaminare sono quelle registrate nel catalogo nazionale di ciascuno Stato membro, ad esclusione delle varietà per le quali non si dispone di dati analitici relativi agli ultimi tre anni, in quanto hanno cessato di essere utilizzate o certificate.

A tale scopo, sulla base dell'indice medio di qualità pari a 100 assegnato alle varietà rappresentative, ogni Stato membro calcola, per ciascuno dei parametri di qualità di cui alle lettere da a) a d), la percentuale da assegnare alle altre varietà di frumento duro rispetto all'indice 100. Soltanto le varietà di frumento duro con un indice pari o superiore a 98 sono ammesse a beneficiare del premio alla qualità per il frumento duro.

4. Uno Stato membro può escludere dall'elenco delle varietà ammissibili quelle che presentano una percentuale media di bianconatura del frumento duro superiore al 27 %.

5. Anche le varietà registrate nel catalogo nazionale di un altro Stato membro possono formare oggetto di un esame per stabilirne l'ammissibilità.

*Articolo 8***Metodi di analisi**

1. I metodi di analisi relativi al tenore di proteine, al peso specifico e alla bianconatura del frumento duro sono stabiliti nel regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31.

2. L'indice di giallo è determinato conformemente al metodo ICC 152 o ad un metodo riconosciuto equivalente.

3. La qualità del glutine è determinata conformemente al metodo ICC 158 o al metodo ICC 151.

*Articolo 9***Quantità di sementi certificate**

Entro il 1° ottobre dell'anno che precede l'anno per il quale viene versato il premio, gli Stati membri fissano il quantitativo minimo di sementi, certificate conformemente alla direttiva 66/402/CEE del Consiglio⁽²⁾, da utilizzare conformemente alle pratiche agricole vigenti nella zona di produzione in questione.

*Articolo 10***Pubblicazioni e comunicazioni**

1. Gli Stati membri pubblicano l'elenco delle varietà selezionate ammissibili, a livello nazionale o regionale, al premio specifico alla qualità per il frumento duro, entro il 1° ottobre per quanto riguarda le varietà invernali ed entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'anno per il quale viene versato il premio per quanto riguarda le varietà primaverili.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non oltre un mese dopo le date stabilite al paragrafo 1, l'elenco di cui al paragrafo 1 nonché il quantitativo minimo di sementi certificate da utilizzare, qualora siano intervenute modifiche.

*Articolo 11***Validità**

1. Le varietà ammesse nell'elenco di cui all'articolo 10, paragrafo 1, possono beneficiare del premio specifico alla qualità per il frumento duro per periodi di cinque anni a decorrere dalla data della prima iscrizione nel suddetto elenco.

2. L'ammissibilità di ogni varietà può essere prorogata per un periodo di cinque anni, alla luce dei risultati delle analisi qualitative effettuate nel corso del secondo e del terzo anno del periodo quinquennale di ammissibilità.

*Articolo 12***Misure transitorie**

1. Entro il 15 maggio 2004, gli Stati membri pubblicano l'elenco delle varietà che possono beneficiare del premio soltanto nel 2004 e nel 2005 e lo comunicano alla Commissione entro il 30 giugno 2004.

2. Gli Stati membri redigono l'elenco di cui al paragrafo 1 stralciando dall'elenco delle varietà registrate nel catalogo nazionale quelle che non sono state certificate nel 2002 e 2003 e quelle che non sono conformi ad almeno due dei parametri seguenti:

- a) tenore minimo di proteine dell'11,5 %;
- b) peso specifico minimo di 78 kg/hl;

⁽²⁾ GU L 125 dell'11.7.1996, pag. 2309/1966.

- c) peso di 1 000 chicchi pari ad almeno 42 gr;
- d) tasso massimo di bianconatura del frumento duro del 27 %;
- e) tenore minimo di glutine del 10 %;

3. Negli elenchi delle varietà che possono beneficiare del premio nel 2004, 2005 e 2006, possono essere incluse le varietà che figurano nell'elenco delle varietà selezionate da un altro Stato membro, sulla base dei risultati delle analisi qualitative effettuate dall'altro Stato membro in questione.

Articolo 13

Misure di controllo

1. La domanda di premio specifico alla qualità per il frumento duro deve essere accompagnata da elementi probanti che attestino, conformemente alle norme fissate dallo Stato membro, che è stato utilizzato il quantitativo minimo di sementi certificate.

2. Qualora venga rilevata una differenza tra il quantitativo minimo di sementi certificate fissato dallo Stato membro e il quantitativo effettivamente utilizzato, si calcola la superficie determinata ai sensi dell'articolo 2, lettera r), del regolamento (CE) n. 2419/2001 dividendo il quantitativo totale di sementi certificate per il quale l'agricoltore ha fornito una prova di utilizzazione per il quantitativo minimo di sementi certificate per ettaro stabilito dallo Stato membro nella zona di produzione in questione.

CAPITOLO 3

Premio per le colture proteiche

Articolo 14

Combinazione di cereali e di colture proteiche

Nelle regioni in cui le colture proteiche vengono tradizionalmente seminate in combinazione con i cereali, il premio per le colture proteiche è versato, su richiesta del richiedente, a condizione che quest'ultimo dimostri alle autorità competenti che le colture proteiche risultano predominanti nella combinazione. Le superfici in questione non possono beneficiare dell'aiuto regionale specifico per i seminativi di cui all'articolo 98 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

CAPITOLO 4

Aiuto specifico per il riso

Articolo 15

Domanda

Nella domanda di aiuto, gli agricoltori devono specificare la varietà di riso seminata per ciascuna particella coltivata per la quale chiedono l'aiuto specifico per il riso di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Articolo 16

Termini per la semina

Per poter beneficiare dell'aiuto specifico per il riso, la superficie dichiarata deve essere seminata al più tardi:

- a) il 30 giugno precedente il raccolto in questione, per la Spagna e il Portogallo;
- b) il 31 maggio per gli altri Stati membri produttori di cui all'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Tuttavia, nella Guiana francese, le superfici devono essere seminate, per ciascuno dei due cicli di semina, al più tardi il 31 dicembre e il 30 giugno precedenti ciascuno di essi e l'aiuto specifico per il riso è concesso in base alla media delle superfici seminate per ciascuno dei due cicli di semina.

Articolo 17

Coefficiente di riduzione

Il coefficiente di riduzione dell'aiuto specifico per il riso di cui all'articolo 82 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è calcolato conformemente all'allegato I.

Articolo 18

Comunicazioni

1. Gli Stati membri comunicano per via elettronica alla Commissione, anteriormente al 15 maggio 2004, le misure adottate ai fini dell'applicazione del presente capitolo ed eventualmente:

- a) la suddivisione della loro superficie o delle loro superfici di base in sottosuperfici di base;
- b) i criteri oggettivi all'origine di tale suddivisione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente all'articolo 5, le informazioni seguenti:

- a) entro il 15 settembre:
 - i) l'elenco delle varietà registrate nel catalogo nazionale, classificate in base ai criteri definiti all'allegato I, punto 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio⁽¹⁾;
 - ii) le superfici seminate per le quali sono state presentate domande di aiuto specifico per il riso, per varietà di riso e per superficie e sottosuperficie di base, conformemente alla tabella che figura nell'allegato II, parte A, del presente regolamento, compresi i superamenti delle superfici e delle sottosuperfici di base, definite da ciascuno Stato membro conformemente al paragrafo 1 del presente articolo;
- b) entro il 31 ottobre, le modifiche relative alle superfici seminate per le quali sono state presentate domande di aiuto specifico per il riso, comunicate conformemente al comma 1, secondo le indicazioni contenute nella tabella che figura nell'allegato II, parte B, del presente regolamento;

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

c) entro il 31 luglio, le informazioni relative alle superfici seminate per le quali sono stati effettivamente versati aiuti specifici per il riso a titolo della precedente campagna di commercializzazione, secondo il metodo di calcolo definito nell'allegato I del presente regolamento, conformemente alla tabella che figura nell'allegato II, parte C, del presente regolamento.

3. Per la Guiana francese, le informazioni relative alle superfici seminate devono essere comunicate sulla base della media delle superfici seminate negli ultimi due cicli di semina.

4. Gli Stati membri possono riesaminare annualmente le sottosuperfici di base e i criteri oggettivi di cui al paragrafo 1. Essi comunicano tali informazioni alla Commissione entro il 15 maggio precedente il raccolto in questione.

CAPITOLO 5

Pagamento per superficie per la frutta a guscio

Articolo 19

Condizioni di ammissibilità all'aiuto comunitario

1. Ai fini del presente capitolo, per frutteto si intende una superficie unica e omogenea, piantata con alberi da frutta a guscio, che non è attraversata da altre colture o piantagioni e caratterizzata da continuità geografica. Non sono assimilabili ad un frutteto gli alberi isolati o una semplice fila di alberi di frutta a guscio piantati lungo una strada o accanto ad altre colture.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono autorizzare la presenza di alberi diversi dagli alberi di frutta a guscio, purché il loro numero non superi il 10 % del numero di alberi fissato al paragrafo 3. Inoltre, gli Stati membri possono autorizzare la presenza di alberi di castagno qualora il numero di alberi stabilito al paragrafo 3 sia rispettato per quanto riguarda gli alberi da frutta a guscio ammissibili.

2. Sono ammessi a beneficiare del pagamento per superficie di cui all'articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003 soltanto i frutteti che producono frutta a guscio e che sono conformi ai requisiti indicati ai paragrafi 3 e 4 alla data da fissare a norma dell'articolo 3 del presente regolamento.

Nel caso di un frutteto nel quale sono coltivati diversi tipi di alberi da frutta a guscio e se l'aiuto è differenziato in funzione dei prodotti, si applicano le condizioni di ammissibilità e/o il livello dell'aiuto specifici per il tipo di frutta a guscio predominante.

3. L'estensione minima dei frutteti è fissata a 0,10 ettari.

Il numero di alberi di frutta a guscio per ettaro di frutteto non può essere inferiore a:

- 125 per le nocciole
- 50 per le mandorle
- 50 per le noci comuni
- 50 per i pistacchi
- 30 per le carrube.

4. Gli Stati membri possono fissare un'estensione minima dell'appezzamento e una densità di alberi a livelli superiori a quelli stabiliti al paragrafo 3, in base a criteri oggettivi e tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle superfici o delle produzioni di cui trattasi.

Articolo 20

Condizioni di ammissibilità all'aiuto nazionale

L'articolo 19 del presente regolamento si applica all'aiuto nazionale di cui all'articolo 87 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 87 del regolamento (CE) n. 1782/2003, uno Stato membro può fissare altri criteri di ammissibilità, purché tali criteri siano coerenti con gli obiettivi ambientali, rurali, sociali ed economici del regime di aiuto e non determinino discriminazioni tra i produttori. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per controllare tali criteri.

Articolo 21

Domanda

Nella domanda di aiuto gli agricoltori specificano il numero di alberi di frutta a guscio, suddiviso per tipo di albero e per particella agricola.

Articolo 22

Comunicazioni

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente alla data indicata all'articolo 3 ed entro il 15 maggio 2004:

- a) nel caso di uno Stato membro che presenta domanda di aiuto comunitario a norma dell'articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il livello del pagamento per superficie per i prodotti e/o per la superficie nazionale garantita modificata (in appresso «SNG»);
- b) i livelli superiori e i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del presente regolamento;
- c) i criteri supplementari di cui all'articolo 20 del presente regolamento;

e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo le informazioni di cui alle lettere b) e c) ed entro il 15 maggio le informazioni di cui alla lettera a).

2. Le eventuali modifiche delle comunicazioni di cui al paragrafo 1 si applicano all'anno successivo e devono essere immediatamente notificate dagli Stati membri alla Commissione, con l'indicazione dei criteri oggettivi che giustificano tali modifiche.

Articolo 23

Misure transitorie

1. Gli Stati membri possono stabilire se e a quali condizioni i piani di miglioramento di cui all'articolo 86, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono essere interrotti prima della data normale di scadenza e se le superfici in questione diventano ammissibili a titolo del presente regime.

2. Nello stabilire le condizioni di cui al paragrafo 1, lo Stato membro provvede affinché:

- a) il piano non venga interrotto prima che sia stato completato un periodo di un anno;
- b) gli obiettivi iniziali del piano siano stati raggiunti in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato membro.

CAPITOLO 6

Aiuto per le patate da fecola

Articolo 24

Ammissibilità

L'aiuto per le patate da fecola di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è concesso per le patate oggetto di un contratto di coltivazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2236⁽¹⁾, di qualità sana, leale e mercantile, sulla base del peso netto delle patate determinato mediante uno dei metodi descritti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2235⁽²⁾, nonché del tenore di fecola delle patate consegnate, conformemente ai tassi fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2235.

L'aiuto suddetto non è concesso per le patate che non siano di qualità sana, leale e mercantile né per le patate aventi un tenore di fecola inferiore al 13 %, salvo in caso di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2236.

Articolo 25

Domanda

Per il 2004 gli agricoltori presentano una domanda di aiuto contenente tutte le informazioni necessarie per determinare l'ammissibilità all'aiuto, segnatamente:

- a) l'identità dell'agricoltore;
- b) una copia del contratto di coltivazione di cui all'articolo 24;
- c) un attestato in cui l'agricoltore dichiara di essere a conoscenza delle condizioni relative all'aiuto in questione.

Articolo 26

Prezzo minimo

La concessione dell'aiuto per le patate da fecola è subordinata alla condizione che sia provato che sia stato versato un prezzo franco frontiera non inferiore a quello di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1868/94, secondo i parametri fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2235.

La prova da presentare è specificata all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2236.

Articolo 27

Pagamento

1. In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e fatto salvo il periodo di tempo fissato nello stesso articolo, per il 2004 l'aiuto per le patate da fecola

è versato agli agricoltori dagli Stati membri sul cui territorio è stata fabbricata la fecola di patate, per i quantitativi consegnati alle feconerie entro quattro mesi dalla data alla quale è stata fornita la prova di cui all'articolo 26 del presente regolamento e sono state rispettate le condizioni di cui all'articolo 24 del presente regolamento.

2. Il tasso di conversione da utilizzare per esprimere in valuta nazionale l'aiuto per le patate da fecola è quello applicato conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2236.

Articolo 28

Controlli e riduzioni

1. Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza ove necessario per i controlli previsti dal presente articolo e qualora le patate destinate alla fabbricazione di fecola formino oggetto di scambi intracomunitari.

2. I controlli in loco devono vertere, per il 2004, su almeno il 3 % dei produttori che hanno concluso contratti di coltivazione una feconeria.

3. I controlli in loco devono basarsi su di un'analisi dei rischi che prende in considerazione:

- a) i quantitativi di patate destinate alla fabbricazione di fecola rispetto alle superfici dichiarate nel contratto di coltivazione di cui all'articolo 24;
- b) altri parametri da definire.

4. Qualora la superficie effettivamente coltivata risulti inferiore di oltre il 10 % alla superficie dichiarata, l'aiuto versato al produttore in questione per il raccolto considerato viene ridotto di un importo pari al doppio della differenza riscontrata.

CAPITOLO 7

Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari

Articolo 29

Domanda di aiuto

Per il 2004 il produttore presenta una domanda contenente tutte le informazioni necessarie per determinare l'ammissibilità all'aiuto, segnatamente l'identità del produttore e un attestato in cui si dichiara a conoscenza delle condizioni relative all'aiuto in questione.

Articolo 30

Casi di inattività

1. Quando una persona fisica o giuridica che detiene quantitativi individuali di riferimento non soddisfa le condizioni indicate all'articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1788/2003 nell'arco di un periodo di dodici mesi che termina il 31 marzo dell'anno considerato, viene esclusa dal premio per i prodotti lattiero-caseari e dal pagamento supplementare per l'anno considerato, a meno che non dimostri all'autorità competente, prima del termine per la presentazione della domanda, che la produzione è ripresa.

⁽¹⁾ Cfr. pagina 45 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Cfr. pagina 36 della presente Gazzetta ufficiale.

2. Il paragrafo 1 non si applica nei casi di forza maggiore e in casi debitamente giustificati, riconosciuti dall'autorità competente, che compromettano temporaneamente la capacità di produzione del produttore.

b) per «primo trasformatore» si intende l'utilizzatore delle materie prime agricole che effettua la loro prima trasformazione al fine di ottenere uno o più prodotti di cui all'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Articolo 31

Controlli e sanzioni

1. Almeno il 2 % dei richiedenti viene soggetto annualmente ad un controllo in loco. I controlli in loco riguardano le condizioni di ammissibilità al premio per i prodotti lattiero-caseari e per i pagamenti supplementari, e si basano principalmente sulla contabilità degli agricoltori o su altri registri.

2. L'articolo 31, l'articolo 32, paragrafo 1 e l'articolo 33 del regolamento (CE) n. 2419/2001 si applicano qualora per «superficie» si intenda il «quantitativo individuale di riferimento».

Se, nel caso di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento, la persona in questione non riprende la produzione entro il termine per la presentazione della domanda, il quantitativo individuale di riferimento stabilito ai sensi del precedente comma è considerato pari a zero. In questo caso la domanda di aiuto della persona in questione per l'anno considerato viene respinta. Un importo pari all'importo oggetto della domanda respinta viene detratto dai pagamenti di aiuto a titolo di uno dei regimi di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92 al quale la persona ha diritto in virtù delle domande presentate nel corso dell'anno civile successivo a quello in cui si è constatato il fatto.

3. Il riferimento all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92 contenuto all'articolo 32, paragrafo 2, e al secondo comma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 2419/2001 nonché al paragrafo 2 del presente articolo si intende riferito ai regimi di aiuto istituiti dai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003.

CAPITOLO 8

Aiuto per le colture energetiche

Sezione 1

Definizioni

Articolo 32

Definizioni

Ai fini del presente capitolo, valgono le seguenti definizioni:

a) per «richiedente» si intende l'agricoltore che coltiva le superfici di cui all'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio al fine di ottenere l'aiuto di cui al suddetto articolo;

Sezione 2

Contratto

Articolo 33

Utilizzazione della materia prima

1. Qualsiasi materia prima agricola, ad esclusione della barbabietola da zucchero, può essere coltivata sulle superfici oggetto dell'aiuto di cui all'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003, purché sia utilizzata principalmente per la fabbricazione di uno dei prodotti energetici di cui al suddetto articolo.

Il valore economico dei prodotti energetici di cui al primo comma, ottenuti dalla trasformazione di queste materie prime, deve risultare superiore al valore di tutti gli altri prodotti destinati ad altre utilizzazioni, ottenuti durante la stessa trasformazione, conformemente al metodo di valutazione di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

2. Le materie prime di cui al paragrafo 1 devono formare oggetto di un contratto, conformemente all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1782/2003, alle condizioni stabilite in appresso.

3. Il richiedente consegna tutta la materia prima raccolta al primo trasformatore, che la prende in consegna e garantisce che un quantitativo equivalente di tale materia prima venga utilizzato nella Comunità per la fabbricazione di uno o più prodotti energetici di cui all'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Il primo trasformatore che impieghi la materia prima effettivamente raccolta per la fabbricazione di un prodotto intermedio o di un sottoprodotto, può utilizzare un quantitativo equivalente di tale prodotto intermedio o sottoprodotto per la fabbricazione di uno o più prodotti finiti di cui al primo comma.

Nel caso di cui al secondo comma, il primo trasformatore informa l'autorità competente presso la quale è stata costituita la cauzione. Qualora il quantitativo equivalente venga utilizzato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata raccolta la materia prima, le autorità competenti degli Stati membri in causa si informano reciprocamente sull'operazione.

4. Nel quadro delle disposizioni nazionali che disciplinano le relazioni contrattuali, il primo trasformatore può delegare ad una terza persona la raccolta della materia prima presso l'agricoltore che presenta domanda di aiuto. Il delegato deve agire in nome e per conto del trasformatore, che rimane l'unico responsabile ai fini degli obblighi previsti dal presente capitolo.

*Articolo 34***Deroga**

1. In deroga all'articolo 33, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono autorizzare il richiedente a:

- a) utilizzare tutti i cereali o tutti i semi oleosi di cui ai codici NC 1201 00 90, ex 1205 00 90 e 1206 00 91 raccolti:
 - i) come combustibili per il riscaldamento della propria azienda agricola;
 - ii) per la produzione, nella propria azienda agricola, di energia o di biocarburanti;
- b) trasformare tutta la materia prima raccolta in biogas (NC 2711 29 00) nella propria azienda.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, il richiedente s'impegna, mediante una dichiarazione che sostituisce il contratto di cui all'articolo 35, a utilizzare o a trasformare direttamente la materia prima oggetto di detta dichiarazione. Gli articoli da 35 a 50 si applicano *mutatis mutandis*.

Inoltre, il richiedente deve fare pesare da un organismo o da un'impresa designati dallo Stato membro tutta la materia prima raccolta e istituire una contabilità specifica della materia prima utilizzata nonché dei prodotti e dei sottoprodotti derivanti dalla trasformazione.

Tuttavia, per i cereali, i semi oleosi e le paglie, e nel caso in cui venga utilizzata la pianta intera, la pesatura può essere sostituita dalla determinazione volumetrica della materia prima.

3. Gli Stati membri che si avvalgono della possibilità prevista al paragrafo 1 istituiscono misure di controllo atte a garantire che le materie prime vengano utilizzate direttamente nell'azienda o trasformate in biogas di cui al codice NC 2711 29 00.

4. I cereali o i semi oleosi utilizzati conformemente al paragrafo 1, lettera a), devono formare oggetto di una denaturazione secondo il metodo che viene stabilito dallo Stato membro. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare la denaturazione dell'olio ottenuto dalla trasformazione dei semi oleosi, quale prevista al paragrafo 1, lettera a), punto ii), anziché la denaturazione dei semi, a condizione che tale denaturazione sia effettuata immediatamente dopo la trasformazione in olio e che siano attuate misure di controllo relative all'utilizzazione dei semi.

*Articolo 35***Contratto**

1. Unitamente alla domanda di aiuto, il richiedente presenta all'autorità competente un contratto da lui concluso con il primo trasformatore.

2. Il richiedente provvede affinché il contratto contenga i seguenti elementi:

- a) il nome e l'indirizzo dei contraenti;
- b) la durata del contratto;
- c) le specie di ciascuna materia prima e la relativa superficie;

d) eventuali condizioni applicabili alla consegna del quantitativo previsto di materia prima;

e) l'impegno a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 33, paragrafo 3;

f) le utilizzazioni finali principali previste per le materia prima, conformi alle condizioni stabilite all'articolo 33, paragrafo 1 e all'articolo 49, paragrafo 3.

3. Il richiedente provvede affinché il contratto venga concluso entro una data che consenta al primo trasformatore di presentare una copia del contratto all'autorità competente rispettando i termini stabiliti all'articolo 44, paragrafo 1.

4. Gli Stati membri hanno facoltà di prescrivere, per motivi di controllo, che ogni richiedente possa concludere un solo contratto di fornitura per ciascuna materia prima.

*Sezione 3***Modifica o risoluzione del contratto***Articolo 36***Modifica o risoluzione del contratto**

Qualora le parti contraenti modifichino o risolvano il contratto dopo che il richiedente ha presentato una domanda di aiuto, il richiedente conserva il diritto all'aiuto soltanto se, al fine di consentire tutte le necessarie misure di controllo, informa l'autorità competente circa la modifica o la risoluzione del contratto, entro il termine fissato per la modifica della domanda di aiuto nello Stato membro interessato.

*Articolo 37***Circostanze eccezionali**

Salvo il disposto dell'articolo 36, se il richiedente informa l'autorità competente che, in seguito a circostanze eccezionali, non è in grado di fornire tutta o parte della materia prima indicata nel contratto, l'autorità competente, dopo aver ottenuto prove sufficienti riguardo a tali circostanze, può consentire che il contratto venga modificato nella misura ritenuta giustificata, oppure risolto.

Qualora la modifica del contratto comporti una riduzione della superficie oggetto del contratto oppure qualora il contratto venga risolto, il richiedente perde il diritto all'aiuto di cui al presente capitolo per le superfici ritirate dal contratto.

*Articolo 38***Modifiche delle utilizzazioni finali**

Salvo il disposto dell'articolo 36, il primo trasformatore può modificare le principali utilizzazioni finali previste per la materia prima di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera g), dopo che la materia prima oggetto del contratto gli è stata consegnata e sono state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 40, paragrafo 1, e all'articolo 44, paragrafo 3, primo comma.

La modifica delle utilizzazioni finali deve essere conforme alle condizioni stabilite all'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, e all'articolo 49, paragrafo 3.

Il primo trasformatore ne dà preavviso all'autorità competente, al fine di consentire tutti i necessari controlli.

Sezione 4

Rese rappresentative e quantità da consegnare

Articolo 39

Rese rappresentative

Gli Stati membri determinano annualmente, con una apposita procedura, le rese rappresentative da ottenere e ne informano i richiedenti interessati.

Articolo 40

Quantità da consegnare

1. Il richiedente dichiara all'autorità competente la quantità totale di materia prima raccolta, suddivisa per specie, e conferma il quantitativo fornito e il consegnatario.

2. Il quantitativo effettivamente consegnato dal richiedente al primo trasformatore deve corrispondere almeno alla resa rappresentativa.

Tuttavia, in casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono ammettere in via eccezionale che il quantitativo consegnato sia inferiore fino del 10 % alla resa rappresentativa.

Inoltre, qualora l'autorità competente abbia consentito la modifica o la risoluzione del contratto in applicazione dell'articolo 37, l'autorità competente può ridurre, nella misura ritenuta giustificata, il quantitativo che il richiedente è tenuto a fornire a norma del primo comma.

Articolo 41

Riduzione dell'aiuto

Qualora, per una determinata materia prima, il richiedente non consegna il quantitativo richiesto a norma del presente capitolo, si considera, ai fini dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 2419/2001, che egli non abbia adempiuto tutti gli obblighi afferenti alle parcelle per produzioni energetiche relativamente ad una superficie calcolata moltiplicando la superficie totale dei terreni coltivati e utilizzati dal richiedente per produrre materie prime secondo i criteri di cui al presente capitolo per la percentuale del quantitativo mancante di materia prima.

Sezione 5

Condizioni per il pagamento dell'aiuto

Articolo 42

Pagamento

1. L'aiuto deve essere pagato ai richiedenti prima che le materie prime vengano trasformate. Tale pagamento può tuttavia aver luogo soltanto se la quantità di materia prima prevista dal presente capitolo è stata consegnata al primo trasformatore e se:

- a) è stata resa la dichiarazione di cui all'articolo 40;
- b) una copia del contratto è stata consegnata all'autorità competente del primo trasformatore e le condizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, sono state soddisfatte;
- c) è stata fornita all'autorità competente la prova della costituzione dell'intera cauzione di cui all'articolo 45, paragrafo 2;
- d) l'autorità competente incaricata del pagamento ha verificato, per ogni domanda, il rispetto delle disposizioni dell'articolo 35.

2. Nel caso di una coltura biennale la cui raccolta e, di conseguenza, la consegna della materia prima avvengono soltanto nel secondo anno di coltivazione, il pagamento è effettuato nei due anni successivi alla conclusione del contratto di cui all'articolo 35, a condizione che le autorità competenti accertino quanto segue:

- a) adempimento a partire dal primo anno di coltivazione degli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), del presente articolo;
- b) adempimento nel secondo anno degli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera a), nonché di quello relativo alla trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 44, paragrafo 3, primo comma.

Per il primo anno di coltivazione, il pagamento è effettuato solo se l'autorità competente ha ricevuto prova della costituzione della cauzione di cui all'articolo 45, paragrafo 2. Per il secondo anno di coltivazione non è richiesta la costituzione della cauzione per effettuare il pagamento.

3. Nel caso delle colture permanenti o pluriennali, il pagamento dell'aiuto è effettuato ogni anno all'atto della conclusione del contratto. Le condizioni stabilite al paragrafo 2 si applicano mutatis mutandis.

Sezione 6

Contratto e obblighi del richiedente e del primo trasformatore

Articolo 43

Numero di trasformatori

I prodotti energetici devono essere ottenuti, al massimo, da un secondo trasformatore.

Articolo 44

Contratto e obblighi del richiedente e del primo trasformatore

1. Il primo trasformatore presenta una copia del contratto all'autorità competente entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto nello Stato membro in questione, per l'anno considerato.

Se in un dato anno il richiedente e il primo trasformatore modificano o risolvono il contratto prima della data di cui all'articolo 36, il trasformatore consegna presso l'autorità competente, entro la data suddetta, una copia del contratto modificato o risolto.

2. Il primo trasformatore fornisce all'autorità competente le necessarie informazioni sul processo di trasformazione, segnatamente riguardo ai costi e ai coefficienti tecnici di trasformazione occorrenti per determinare i quantitativi di prodotti finiti che si potranno ottenere. Detti coefficienti sono indicati all'articolo 50, paragrafo 1.

3. Il primo trasformatore che ha ricevuto la materia prima dal richiedente informa l'autorità competente in merito alla quantità di materia prima presa in consegna, precisandone la specie, nonché il nome e l'indirizzo del contraente che ha consegnato la materia prima, il luogo di consegna e gli estremi del contratto entro un termine fissato dagli Stati membri in modo che il pagamento possa essere effettuato nel corso del periodo indicato all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Se lo Stato membro del primo trasformatore non è quello in cui è stata coltivata la materia prima, l'autorità competente comunica all'autorità competente del richiedente, entro quaranta giorni lavorativi dal ricevimento delle comunicazioni di cui al primo comma, la quantità totale di materia prima consegnata.

Sezione 7

Cauzioni

Articolo 45

Cauzione del primo trasformatore

1. Il primo trasformatore costituisce l'intera cauzione di cui al paragrafo 2 presso la propria autorità competente entro il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento nell'anno in questione e nello Stato membro interessato.

2. La cauzione è pari, per ogni materia prima, ad un importo di 60 EUR/ha, moltiplicato per la somma di tutte le superfici coltivate nell'ambito del presente regime che sono oggetto di un contratto firmato dal primo trasformatore e che sono utilizzate per produrre la materia prima stessa.

3. Qualora un contratto venga modificato o risolto in applicazione dell'articolo 36 o dell'articolo 37, la cauzione dev'essere adeguata di conseguenza.

4. Per ciascun materia prima la cauzione viene svincolata proporzionalmente, sempreché all'autorità competente del primo trasformatore sia stata fornita la prova che i quantitativi di materie prime in questione sono stati trasformati rispettando le condizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera f), tenendo conto, se del caso, delle eventuali modifiche apportate a norma dell'articolo 38.

Articolo 46

Esigenze principali e subordinate

1. I seguenti obblighi costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (1):

- a) l'obbligo di trasformare le quantità di materia prima principalmente nei prodotti finiti menzionati nel contratto. La trasformazione deve essere effettuata entro il 31 luglio del secondo anno successivo alla raccolta;
- b) l'obbligo che il prodotto sia accompagnato da un esemplare di controllo T5 conformemente agli articoli 47 e 48.

2. I seguenti obblighi del trasformatore costituiscono esigenze subordinate a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85:

- a) l'obbligo di prendere in consegna tutta la materia prima consegnata dal richiedente a norma dell'articolo 33, paragrafo 3;
- b) l'obbligo di consegnare una copia del contratto a norma dell'articolo 44, paragrafo 1;
- c) l'obbligo di trasmettere le comunicazioni a norma dell'articolo 44, paragrafo 3, primo e secondo comma;
- d) l'obbligo di costituire la cauzione a norma dell'articolo 45, paragrafo 1.

Sezione 8

Documenti per la vendita, la cessione o la consegna in un altro stato membro o per l'esportazione

Articolo 47

Esemplare di controllo T5

Quando il primo trasformatore vende o cede ad un secondo trasformatore stabilito in un altro Stato membro prodotti intermedi oggetto di un contratto di cui all'articolo 35, il prodotto è accompagnato da un esemplare di controllo T5 rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Nell'esemplare di controllo T5 deve essere compilata la casella 104, con l'inserzione alla rubrica «Altri» di una delle seguenti diciture:

- Productó destinado a su transformaci3n o entrega de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 del Reglamento (CE) nº 2237/2003 de la Comisi3n
- Skal anvendes til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 34 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2237/2003

(1) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

- Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 34 der Verordnung (EG) Nr. 2237/2003 der Kommission zu verwenden
- Προς χρήση για μεταποίηση ή παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2237/2003 της Επιτροπής
- To be used for processing or delivery in accordance with Article 34 of Commission Regulation (EC) No 2237/2003
- À utiliser pour transformation ou livraison conformément aux dispositions de l'article 34 du règlement (CE) n° 2237/2003 de la Commission
- Da consegnare o trasformare conformemente all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 2237/2003 della Commissione
- Te gebruiken voor verwerking of aflevering overeenkomstig artikel 34 van Verordening (EG) nr. 2237/2003 van de Commissie
- A utilizar para transformação ou entrega em conformidade com o artigo 34.º do Regulamento (CE) n.º 2237/2003 da Comissão
- Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen komission asetuksen (EY) N:o 2237/2003 mukaisesti
- Används till bearbetning eller leverans i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 2237/2003.

Articolo 48

Prove alternative all'esemplare di controllo T5

In deroga all'articolo 46, paragrafo 1, lettera b), se l'esemplare di controllo T5 non viene restituito all'ufficio di partenza dell'organismo responsabile del controllo nello Stato membro in cui è stabilito il primo trasformatore tre mesi prima della scadenza del termine previsto all'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), a seguito di circostanze non imputabili al primo trasformatore, possono essere accettati come prove alternative all'esemplare di controllo T5 i seguenti documenti:

- a) fatture di acquisto dei prodotti intermedi;
- b) attestati del secondo trasformatore della trasformazione finale nei prodotti energetici di cui all'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e
- c) fotocopie certificate, a cura del secondo trasformatore, dei documenti contabili che dimostrano l'avvenuta trasformazione.

Sezione 9

Controlli

Articolo 49

Tenuta dei registri

1. L'autorità competente dello Stato membro precisa i registri che il trasformatore deve tenere e la relativa frequenza, che deve essere almeno mensile. Nei registri sono riportati almeno i dati seguenti.

- a) le quantità delle varie materie prime acquistate per essere trasformate;

- b) le quantità di materie prime trasformate, nonché le quantità e i tipi di prodotti finiti, sottoprodotti e prodotti connessi da esse ottenuti;
- c) le perdite inerenti alla lavorazione;
- d) le quantità distrutte con relativa motivazione;
- e) le quantità e i tipi di prodotti venduti o ceduti dal trasformatore, nonché i prezzi conseguiti;
- f) se del caso il nome e l'indirizzo del trasformatore successivo.

2. L'autorità competente del primo trasformatore verifica che il contratto sottoposto sia conforme alle disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 1. In caso contrario, l'autorità competente del richiedente deve esserne informata.

3. Per calcolare il valore economico dei prodotti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, l'autorità competente interessata raffronta, basandosi sulle informazioni di cui all'articolo 44, paragrafo 2, la somma dei valori di tutti i prodotti energetici con la somma dei valori di tutti gli altri prodotti destinati ad altre utilizzazioni ottenuti dalla stessa trasformazione. Ognuno di questi valori si ottiene moltiplicando il quantitativo del prodotto interessato per la media dei prezzi franco fabbrica rilevati durante la campagna precedente. Qualora tali prezzi non siano disponibili, l'autorità competente determina prezzi appropriati, segnatamente in base agli elementi di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

Articolo 50

Controlli presso i trasformatori

1. Le autorità competenti degli Stati membri in cui hanno avuto luogo le trasformazioni controllano il rispetto delle disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 1, presso almeno il 25 % dei trasformatori stabiliti sul loro territorio, selezionati sulla base di un'analisi dei rischi. Tali controlli devono riguardare almeno i seguenti elementi:

- a) un raffronto tra la somma dei valori di tutti i prodotti energetici e la somma dei valori di tutti gli altri prodotti destinati ad altre utilizzazioni, ottenuti dalla stessa trasformazione.
- b) un'analisi del sistema di produzione del trasformatore, segnatamente controlli materiali ed esami dei documenti commerciali, onde accertare, riguardo al trasformatore, la corrispondenza tra le consegne di materie prime, i prodotti finiti, i prodotti connessi e i sottoprodotti ottenuti.

Ai fini della verifica di cui al primo comma, lettera b), l'autorità competente effettua i controlli avvalendosi, in particolare, di coefficienti tecnici di trasformazione delle materie prime in causa. Ove esistano nella normativa comunitaria, si applicano i coefficienti tecnici di trasformazione relativi all'esportazione. In assenza di questi, si applicano altri coefficienti previsti dalla normativa comunitaria. In tutti gli altri casi, i controlli si basano sui coefficienti generalmente riconosciuti dall'industria di trasformazione interessata.

2. In deroga al paragrafo 1, per le trasformazioni di cui all'articolo 34 i controlli vengono effettuati sul 10 % dei richiedenti, selezionati sulla base di un'analisi dei rischi che tiene conto degli elementi seguenti:

- a) l'importo degli aiuti;
- b) il numero di particelle agricole e la superficie che forma oggetto di una domanda di aiuto;
- c) l'evoluzione rispetto all'anno precedente;
- d) i risultati dei controlli degli anni precedenti;
- e) altri parametri stabiliti dagli Stati membri in base alla rappresentatività dei contratti presentati.

3. Qualora dai controlli di cui al paragrafo 2 emergano irregolarità che riguardano almeno il 3 % dei casi, l'autorità competente procede ad ulteriori controlli in loco durante l'anno in corso e aumenta la percentuale degli imprenditori da controllare nell'anno successivo.

4. Se è previsto che taluni elementi dei controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere effettuati mediante campionamento, quest'ultimo deve garantire un livello di controllo affidabile e rappresentativo.

5. Ciascun controllo forma oggetto di una relazione di controllo firmata dal controllore, che consenta ulteriormente di esaminare i particolari delle verifiche effettuate. Tale relazione indica segnatamente quanto segue:

- a) la data del controllo;
- b) le persone presenti;
- c) il periodo oggetto del controllo;
- d) le tecniche di controllo utilizzate e, se del caso, un riferimento ai metodi di campionatura;
- e) i risultati del controllo.

Articolo 51

Produzione di canapa

Si applicano le disposizioni relative alla canapa di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis, all'articolo 5, terzo comma e all'articolo 21 bis del regolamento (CE) n. 2461/99.

Articolo 52

Misure supplementari e reciproca assistenza

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure supplementari necessarie alla corretta applicazione del presente capitolo e si prestano reciproca assistenza ai fini dei controlli previsti dal presente capitolo. A tale proposito, qualora il presente capitolo non preveda le riduzioni o esclusioni adeguate, gli Stati membri

possono istituire adeguate sanzioni nazionali applicabili agli operatori che intervengono nella procedura per la concessione dell'aiuto.

2. Ove ciò sia necessario o previsto dalle disposizioni del presente capitolo, gli Stati membri si prestano assistenza reciproca per garantire controlli efficaci e verificare l'autenticità dei documenti presentati e l'esattezza dei dati scambiati.

Sezione 10

Esclusione dal regime e valutazione

Articolo 53

Esclusione di materie prime dal regime

Gli Stati membri possono escludere dal regime di cui al presente capitolo le materie prime per le quali si pongano difficoltà attinenti al controllo, alla sanità, all'ambiente, al diritto penale o ad una percentuale ridotta di prodotti energetici finali.

Articolo 54

Valutazione

Anteriormente al 15 ottobre successivo alla fine dell'anno in causa, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per valutare il regime di cui al presente capitolo.

La comunicazione verte, più precisamente, sui seguenti dati:

- a) le superfici corrispondenti a ciascuna specie di materia prima;
- b) le quantità di ogni tipo di prodotto finito, sottoprodotto e prodotto connesso ottenuto, con l'indicazione del tipo di materia prima utilizzata;
- c) le misure adottate in applicazione dell'articolo 34;
- d) le materie prime escluse dal regime, in applicazione dell'articolo 53.

CAPITOLO 9

Disposizioni finali

Articolo 55

Abrogazioni

Il regolamento (CE) n. 613/97 è abrogato.

Articolo 56

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Aiuto specifico per il riso

Calcolo del coefficiente di riduzione di cui all'articolo 17

1. Per determinare un eventuale superamento della superficie di base di cui all'articolo 82 del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'autorità competente dello Stato membro tiene conto delle superfici o delle sottosuperfici di base fissate all'articolo 81 del suddetto regolamento, da una parte, e del totale delle superfici per le quali sono state presentate domande per tali superfici e sottosuperfici di base, dall'altra.
2. Nel determinare la superficie complessiva per la quale sono state presentate domande di aiuto, non si tiene conto delle domande o di parti di esse che in seguito a un controllo siano risultate manifestamente ingiustificate.
3. Se viene riscontrato un superamento per alcune superfici o sottosuperfici di base, lo Stato membro ne stabilisce la percentuale, calcolata fino a due decimali, rispettando il termine fissato all'articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento. Quando un superamento è prevedibile, lo Stato membro ne informa immediatamente i produttori.
4. Il coefficiente di riduzione del pagamento specifico per il riso è calcolato, conformemente all'articolo 82 del regolamento (CE) n. 1782/2003, secondo la formula seguente:

Coefficiente di riduzione = superficie di riferimento della sottosuperficie di base, divisa per la superficie totale per la quale sono state presentate domande di aiuto per la sottosuperficie suddetta.

La riduzione dell'aiuto specifico per il riso è calcolata secondo la formula seguente:

Aiuto specifico ridotto per il riso = aiuto specifico per il riso moltiplicato per il coefficiente di riduzione.

Il coefficiente di riduzione e l'aiuto specifico ridotto per il riso sono calcolati per ciascuna sottosuperficie di base, dopo la redistribuzione prevista all'articolo 82, paragrafo 2, del suddetto regolamento. La redistribuzione viene effettuata a vantaggio delle sottosuperfici di base per le quali sono stati superati i massimali. Essa è proporzionale ai superamenti rilevati nelle sottosuperfici di base per le quali sono stati superati i massimali.

ALLEGATO II

Pagamento specifico per il riso

- A. Superficie seminata per la quale è stata presentata domanda di aiuto (dati provvisori).
 Informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), da trasmettere a cura degli Stati membri all'indirizzo di posta elettronica seguente: AGRI-C2-RICE@CEC.EU.INT

Campagna: 2.../2... Stato membro:

(soltanto per la Francia) superficie di base:

Sottosuperficie	Superficie di riferimento (in ettari) (*)	Varietà	superficie seminata per la quale è stata presentata domanda di aiuto (in ettari) (**)	Percentuale di superamento
Nome della sottosuperficie di base 1		Varietà 1		
		Varietà 2		
		Varietà 3		
		Varietà 4		
		Varietà 5		
			
		Totale		
Nome della sottosuperficie di base 2		Varietà 1		
		Varietà 2		
		Varietà 3		
		Varietà 4		
		Varietà 5		
			
		Totale		
Nome della sottosuperficie di base 3		Varietà 1		
		Varietà 2		
		Varietà 3		
		Varietà 4		
		Varietà 5		
			
		Totale		
.....		Varietà 1		
		Varietà 2		
		Varietà 3		
		Varietà 4		
		Varietà 5		
			
		Totale		
Totale				

(1) Articolo 81 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(2) Articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

- B. Superficie seminata per la quale è stata presentata domanda di aiuto (dati definitivi).
 Informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera b), da trasmettere a cura degli Stati membri all'indirizzo di posta elettronica seguente: AGRI-C2-RICE@CEC.EU.INT

Campagna: 2.../2... Stato membro:

(soltanto per la Francia) superficie di base:

Sottosuperficie	Superficie di riferimento (in ettari) (*)	Varietà	Superficie seminata per la quale è stata presentata domanda di aiuto (in ettari) (**)	Percentuale di superamento
Nome della sottosuperficie di base 1		Varietà 1		
		Varietà 2		
		Varietà 3		
		Varietà 4		
		Varietà 5		
			
		Totale		
Nome della sottosuperficie di base 2		Varietà 1		
		Varietà 2		
		Varietà 3		
		Varietà 4		
		Varietà 5		
			
		Totale		
Nome della sottosuperficie di base 3		Varietà 1		
		Varietà 2		
		Varietà 3		
		Varietà 4		
		Varietà 5		
			
		Totale		
.....		Varietà 1		
		Varietà 2		
		Varietà 3		
		Varietà 4		
		Varietà 5		
			
		Totale		
Totale				

(*) Articolo 81 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(**) Articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

- C. Superficie seminata per la quale è stato versato un aiuto.
 Informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera c) da trasmettere a cura degli Stati membri all'indirizzo di posta elettronica seguente: AGRI-C2-RICE@CEC.EU.INT

Campagna: 2.../2... Stato membro:

(soltanto per la Francia) superficie di base:

Sottosuperficie	Superficie di riferimento (in ettari) (*)	Varietà	Superficie seminata per la quale è stato versato l'aiuto (in ettari) (**)	Aiuto specifico versato (EUR/ha) (**)
Nome della sottosuperficie di base 1		Varietà 1		
		Varietà 2		
		Varietà 3		
		Varietà 4		
		Varietà 5		
			
		Totale		
Nome della sottosuperficie di base 2		Varietà 1		
		Varietà 2		
		Varietà 3		
		Varietà 4		
		Varietà 5		
			
		Totale		
Nome della sottosuperficie di base 3		Varietà 1		
		Varietà 2		
		Varietà 3		
		Varietà 4		
		Varietà 5		
			
		Totale		
.....		Varietà 1		
		Varietà 2		
		Varietà 3		
		Varietà 4		
		Varietà 5		
			
		Totale		
Totale				

(1) Articolo 81 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(2) Articolo 82 del regolamento (CEE) n. 1782/2003 e allegato I del presente regolamento.

DIRETTIVA 2003/124/CE DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2003

recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, secondo comma, e l'articolo 6, paragrafo 10, primo, secondo e terzo trattino,

dopo aver consultato il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari ⁽²⁾ per un parere tecnico,

considerando quanto segue:

- (1) Un investitore ragionevole basa le proprie decisioni di investimento sulle informazioni già in suo possesso, ossia su informazioni disponibili ex ante. Pertanto, per rispondere alla domanda se al momento di prendere una decisione di investimento un investitore ragionevole terrà verosimilmente conto di una determinata informazione, occorre basarsi sulle informazioni disponibili ex ante. Nell'effettuare una tale analisi, occorre considerare l'impatto previsto dell'informazione alla luce dell'attività complessiva dell'emittente interessato, l'attendibilità della fonte di informazione, nonché ogni altra variabile di mercato che, nelle circostanze date, possa influire sullo strumento finanziario in oggetto o sullo strumento finanziario derivato collegato.
- (2) Le informazioni ex post possono essere utilizzate per confermare l'ipotesi dell'idoneità delle informazioni ex ante ad influire in modo sensibile sui prezzi. Tuttavia esse non devono essere utilizzate per promuovere azione legale contro chi abbia tratto conclusioni ragionevoli da informazioni ex ante in suo possesso.
- (3) Occorre accrescere la certezza del diritto per i partecipanti al mercato, definendo in modo più preciso due degli elementi essenziali della definizione di informazione privilegiata, ossia il carattere preciso dell'informazione e l'importanza del suo impatto potenziale sui prezzi degli strumenti finanziari o degli strumenti finanziari derivati connessi.
- (4) Per la tutela degli investitori è necessario che la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate da parte degli emittenti avvenga non solo tempestivamente ma anche nella maniera più rapida e sincronizzata possibile presso tutte le categorie di investitori e in tutti gli Stati

membri in cui l'emittente ha richiesto o approvato l'ammissione dei propri strumenti finanziari alle negoziazioni in un mercato regolamentato, al fine di garantire agli investitori, a livello comunitario, parità di accesso alle informazioni privilegiate e di prevenirne l'abuso. A tal fine, gli Stati membri possono designare ufficialmente i meccanismi da utilizzare per la comunicazione al pubblico.

- (5) Al fine di tutelare gli interessi legittimi degli emittenti, in circostanze specifiche rigorosamente definite, deve essere consentito il rinvio della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate. La tutela degli investitori impone tuttavia che in tali casi sia assicurata la riservatezza delle informazioni al fine di prevenirne l'abuso.
- (6) Al fine di fornire orientamenti sia ai partecipanti al mercato che alle autorità competenti, occorre tener conto di talune indicazioni al momento di esaminare possibili manipolazioni del mercato.
- (7) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Informazioni privilegiate

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, punto 1, della direttiva 2003/6/CE, si ritiene che un'informazione abbia carattere preciso se si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o di cui si possa ragionevolmente ritenere che verrà ad esistere o ad un evento verificatosi o di cui si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi di strumenti finanziari o di strumenti finanziari derivati connessi.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, punto 1, della direttiva 2003/6/CE, per «informazione [...] che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari ovvero sui prezzi di strumenti finanziari derivati connessi» si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

⁽¹⁾ GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

⁽²⁾ Il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari è stato istituito con la decisione 2001/527/CE della Commissione (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 43).

Articolo 2

Modalità e termini per la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/6/CE, si applicano l'articolo 102, paragrafo 1, e l'articolo 103 della direttiva 2001/34/CE⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio.

Inoltre, gli Stati membri assicurano che le informazioni privilegiate vengano rese pubbliche dall'emittente secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva dell'informazione da parte del pubblico.

Gli Stati membri assicurano inoltre che l'emittente non combini tra loro in maniera che potrebbe essere fuorviante la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e il marketing delle proprie attività.

2. Gli Stati membri dispongono che si ritenga che gli emittenti abbiano ottemperato alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2003/6/CE, quando, al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati, gli emittenti abbiano informato senza indugio il pubblico.

3. Ogni modifica significativa delle informazioni privilegiate già comunicate al pubblico viene comunicata al pubblico senza indugio dopo il verificarsi della modifica, tramite lo stesso canale utilizzato per la comunicazione al pubblico delle informazioni iniziali.

4. Gli Stati membri impongono agli emittenti di assicurare con ragionevole diligenza che la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate avvenga in maniera il più possibile sincronizzata presso tutte le categorie di investitori e in tutti gli Stati membri in cui gli emittenti hanno richiesto o approvato l'ammissione alla negoziazione dei loro strumenti finanziari in un mercato regolamentato.

Articolo 3

Interessi legittimi che giustificano il rinvio della comunicazione al pubblico e riservatezza

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2003/6/CE, gli interessi legittimi possono riferirsi in particolare alle circostanze di cui al successivo elenco non esaustivo:

- a) alle negoziazioni in corso, o ad elementi connessi, nel caso in cui la comunicazione al pubblico possa comprometterne l'esito o il normale andamento. In particolare nel caso in cui la solidità finanziaria dell'emittente sia minacciata da un grave e imminente pericolo, anche se non rientrante nell'ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, la comunicazione al pubblico delle informazioni può essere rinviata per un periodo limitato di tempo, qualora essa rischi di compromettere gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, in quanto pregiudicherebbe la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario a lungo termine dell'emittente.

⁽¹⁾ GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1.

- b) alle decisioni adottate o ai contratti conclusi dall'organo direttivo di un emittente la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un altro organo dell'emittente, qualora la struttura dell'emittente preveda la separazione tra i due organi, a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che l'approvazione è ancora in corso, possa compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2003/6/CE, gli Stati membri impongono agli emittenti di controllare l'accesso alle informazioni privilegiate, al fine di assicurarne la riservatezza. In particolare gli Stati membri assicurano che:

- a) gli emittenti abbiano posto in essere meccanismi efficaci per impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse dalle persone che necessitano delle informazioni per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito dell'emittente;
- b) gli emittenti abbiano adottato le misure necessarie per garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni;
- c) gli emittenti abbiano posto in essere misure che consentano l'immediata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, qualora non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza, fatto salvo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2003/6/CE.

Articolo 4

Manipolazioni consistenti nel fornire indicazioni false o fuorvianti e nel fissare i prezzi

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, punto 2, lettera a), della direttiva 2003/6/CE, fatti salvi gli esempi di cui all'articolo 1, punto 2, secondo comma, gli Stati membri assicurano che i partecipanti al mercato e le autorità competenti, al momento di esaminare le operazioni o gli ordini di compravendita, tengano conto delle indicazioni di cui al successivo elenco non esaustivo, le quali non devono essere considerate come costituenti di per sé una manipolazione di mercato:

- a) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite rappresentano una quota significativa del volume giornaliero di scambi dello strumento finanziario pertinente nel mercato regolamentato interessato, in particolare quando tali attività determinano una significativa variazione del prezzo dello strumento finanziario;
- b) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite da soggetti con una significativa posizione di acquisto o di vendita su uno strumento finanziario determinano significative variazioni del prezzo dello strumento finanziario o dello strumento derivato collegato o dell'attività sottostante ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
- c) se le operazioni eseguite non determinano alcuna variazione nella proprietà beneficiaria di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato;

- d) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite prevedono inversioni di posizione nel breve periodo e rappresentano una quota significativa del volume giornaliero di scambi dello strumento finanziario pertinente nel mercato regolamentato interessato e possono associarsi a significative variazioni del prezzo di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato;
- e) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite sono concentrati in un breve lasso di tempo nel corso della sessione di negoziazione e determinano una variazione del prezzo che successivamente si inverte;
- f) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti modificano la rappresentazione dei migliori prezzi delle proposte in denaro e lettera di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato o, più in generale, la misura in cui essi modificano la rappresentazione del prospetto degli ordini a disposizione dei partecipanti al mercato, e sono revocati prima della loro esecuzione;
- g) la misura in cui gli ordini vengono impartiti e le operazioni eseguite al momento o intorno al momento in cui vengono calcolati i prezzi di riferimento, i prezzi di regolamento e i prezzi di valutazione, determinando variazioni nei prezzi che hanno effetti su detti prezzi di riferimento, di regolamento o di valutazione.

Articolo 5

Manipolazioni consistenti nell'utilizzazione di artifici o di ogni altro tipo di inganno o espediente

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, punto 2, lettera b), della direttiva 2003/6/CE, fatti salvi gli esempi di cui all'articolo 1, punto 2, secondo comma, gli Stati membri assicurano che i partecipanti al mercato e le autorità competenti, al momento di esaminare le operazioni o gli ordini di compravendita, tengano conto delle indicazioni di cui al successivo elenco non esaustivo, le quali non devono essere considerate come costituenti di per sé una manipolazione di mercato:

- a) se gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite da persone sono preceduti o seguiti dalla diffusione di informazioni false o fuorvianti da parte delle stesse persone o da persone ad esse collegate;

- b) se vengono impartiti ordini di compravendita o eseguite operazioni da parte di persone, prima o dopo che le stesse persone o persone ad esse collegate abbiano elaborato o diffuso ricerche o raccomandazioni di investimento errate o tendenziose o manifestamente influenzate da interessi rilevanti.

Articolo 6

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 ottobre 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 8

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2003.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

DIRETTIVA 2003/125/CE DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 2003****recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 10, sesto trattino,dopo aver consultato il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari ⁽²⁾ per un parere tecnico,

considerando quanto segue:

- (1) Occorrono norme armonizzate che prescrivano correttezza, chiarezza e accuratezza nella presentazione delle informazioni e nella comunicazione al pubblico degli interessi e dei conflitti di interesse, cui devono attenersi i soggetti che elaborano o diffondono informazioni, destinate ai canali di distribuzione o al pubblico, intese a raccomandare o a proporre una strategia di investimento. In particolare, l'integrità del mercato richiede un elevato grado di correttezza, onestà e trasparenza nella presentazione delle informazioni intese a raccomandare o a proporre una strategia di investimento.
- (2) Si può raccomandare o proporre una strategia di investimento sia esplicitamente (tramite ad esempio le raccomandazioni «acquistare», «mantenere», «vendere») o implicitamente (facendo riferimento ad un obiettivo di prezzo o in altro modo).
- (3) I consigli di investimento per mezzo di raccomandazioni personali, le quali è improbabile vengano rese pubbliche, fornite ai clienti in merito ad una o a più operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari (in particolare raccomandazioni informali in materia di investimenti a breve termine provenienti dagli uffici vendite o commerciali delle imprese di investimento o degli enti creditizi) non devono essere considerati raccomandazioni ai sensi della presente direttiva.
- (4) Le raccomandazioni di investimento che possono costituire la base di eventuali decisioni di investimento devono essere elaborate e diffuse con la massima cura, in modo da non indurre in errore i partecipanti al mercato.
- (5) L'identità del soggetto che elabora le raccomandazioni di investimento, il suo codice di condotta e l'identità dell'autorità competente cui è sottoposto devono essere comunicati al pubblico, in quanto possono costituire per gli investitori un utile elemento di informazione da prendere in considerazione per le loro decisioni di investimento.

- (6) Le raccomandazioni devono essere presentate in modo chiaro e accurato.
- (7) Gli interessi privati o i conflitti di interesse dei soggetti che raccomandano o propongono strategie di investimento possono influenzare i pareri da essi espressi nelle raccomandazioni di investimento. Perché sia possibile valutare l'obiettività e l'attendibilità dell'informazione, occorre che vengano comunicati al pubblico in maniera adeguata gli interessi finanziari rilevanti in ogni strumento finanziario oggetto dell'informazione intesa a raccomandare strategie di investimento o i conflitti di interesse o i legami di controllo nei confronti dell'emittente a cui direttamente o indirettamente l'informazione si riferisce. Tuttavia, la presente direttiva non deve richiedere ai soggetti pertinenti che elaborano raccomandazioni di investimento di infrangere le efficaci barriere allo scambio di informazioni poste in essere per prevenire e impedire conflitti di interesse.
- (8) Le raccomandazioni di investimento possono essere diffuse in forma inalterata, modificata o riassunta da un soggetto diverso dal soggetto che le ha elaborate. Il modo in cui i soggetti che diffondono le raccomandazioni trattano tali raccomandazioni può avere un notevole impatto sulla valutazione delle raccomandazioni da parte degli investitori. In particolare, conoscere l'identità del soggetto che diffonde le raccomandazioni di investimento, il suo codice di condotta o in che misura la raccomandazione iniziale sia stata modificata può costituire un utile elemento di informazione per gli investitori al momento di adottare le loro decisioni di investimento.
- (9) La pubblicazione di raccomandazioni di investimento su siti Internet deve essere effettuata conformemente alle disposizioni sul trasferimento dei dati personali verso paesi terzi di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽³⁾.
- (10) Le agenzie di rating del credito emettono pareri sulla capacità di credito di un particolare emittente o di un particolare strumento finanziario ad una determinata data. In se stessi tali pareri non costituiscono una raccomandazione ai sensi della presente direttiva. Tuttavia, le agenzie di rating del credito dovrebbero valutare l'opportunità di adottare politiche e procedure interne miranti ad assicurare che i rating di credito da esse pubblicati siano presentati correttamente e che esse comunichino al pubblico in maniera adeguata gli interessi rilevanti o i conflitti di interesse in rapporto agli strumenti finanziari o agli emittenti a cui i loro rating di credito si riferiscono.

⁽¹⁾ GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.⁽²⁾ Il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari è stato istituito con la decisione 2001/527/CE della Commissione, (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 43).⁽³⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

- (11) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare dall'articolo 11, e dall'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. A questo riguardo, la presente direttiva non impedisce in alcun modo agli Stati membri di applicare le rispettive norme costituzionali in materia di libertà di stampa e di libertà di espressione nei mezzi di informazione.
- (12) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

- 5) «soggetto pertinente»: persona fisica o giuridica che elabora o diffonde raccomandazioni nell'esercizio della propria professione o attività;
- 6) «emittente»: l'emittente di uno strumento finanziario al quale direttamente o indirettamente una raccomandazione si riferisce;
- 7) «canale di distribuzione»: un canale attraverso il quale le informazioni vengono, o è probabile che vengano rese pubbliche. «Informazioni che è probabile che vengano rese pubbliche»: informazioni a cui ha accesso un gran numero di persone;
- 8) «regolamentazione appropriata»: ogni regolamentazione, ivi compresa l'autoregolamentazione, in vigore negli Stati membri, di cui alla direttiva 2003/6/CE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO II

ELABORAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI

CAPO I

Articolo 2

DEFINIZIONI

Identità dei soggetti che elaborano le raccomandazioni

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, oltre alle definizioni di cui alla direttiva 2003/6/CE, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «impresa di investimento»: una persona giuridica ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 93/22/CEE del Consiglio ⁽¹⁾;
- 2) «ente creditizio»: una persona giuridica ai sensi dell'articolo 1, punto 1, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- 3) «raccomandazione»: ricerche o altre informazioni, destinate ai canali di distribuzione o al pubblico, intese a raccomandare o a proporre, in maniera esplicita o implicita, una strategia di investimento in merito ad uno o a più strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, ivi compresi pareri sul valore o sul prezzo presenti o futuri di tali strumenti;
- 4) «ricerche o altre informazioni intese a raccomandare o a proporre una strategia di investimento»:
 - a) informazioni elaborate da un analista indipendente, da un'impresa di investimento, da un ente creditizio, da soggetti la cui principale attività consiste nell'elaborazione di raccomandazioni o da una persona fisica che lavori per loro in base ad un contratto di lavoro o altro, con cui, direttamente o indirettamente, viene formulata una particolare raccomandazione di investimento in merito ad uno strumento finanziario o ad un emittente di strumenti finanziari;
 - b) informazioni elaborate da soggetti diversi dai soggetti di cui alla lettera a) intese a raccomandare direttamente una particolare decisione di investimento in uno strumento finanziario;

1. Gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che ogni raccomandazione riporti in modo chiaro e visibile l'identità del soggetto responsabile della sua elaborazione, in particolare il nome e la funzione del soggetto che ha preparato la raccomandazione e la denominazione della persona giuridica responsabile della sua elaborazione.

2. Qualora il soggetto pertinente sia un'impresa di investimento o un ente creditizio, gli Stati membri impongono che venga comunicata l'identità della relativa autorità competente.

Qualora il soggetto pertinente non sia né un'impresa di investimento né un ente creditizio, ma sia soggetto a norme di autoregolamentazione o a codici di condotta, gli Stati membri assicurano che venga data comunicazione al pubblico di tali norme o codici.

3. Gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 vengano adeguati, in modo da non risultare sproporzionati nel caso di raccomandazioni non scritte. L'adeguamento può includere la menzione del luogo in cui le informazioni possono essere facilmente e direttamente consultate dal pubblico, quale ad esempio un apposito sito Internet del soggetto pertinente.

4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai giornalisti soggetti negli Stati membri a regolamentazione appropriata equivalente, ivi comprese appropriate norme di autoregolamentazione equivalenti, purché tale regolamentazione consenta di conseguire gli stessi effetti di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 3

Norma generale relativa alla corretta presentazione delle raccomandazioni

1. Gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che tutti i soggetti pertinenti assicurino con ragionevole diligenza:
- a) che i fatti vengano tenuti chiaramente distinti dalle interpretazioni, dalle valutazioni, dalle opinioni o da altri tipi di informazioni non fattuali;

⁽¹⁾ GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27.

⁽²⁾ GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1.

- b) che tutte le fonti siano attendibili ovvero che, qualora vi siano dubbi sulla loro attendibilità, ciò venga chiaramente indicato;
- c) che tutte le proiezioni, tutte le previsioni e tutti gli obiettivi di prezzo siano chiaramente indicati come tali e che siano indicate le principali ipotesi elaborate nel formularli o nell'utilizzarli.
2. Gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che gli obblighi di cui al paragrafo 1 vengano adeguati, in modo da non risultare sproporzionati nel caso di raccomandazioni non scritte.
3. Gli Stati membri impongono a tutti i soggetti pertinenti di assicurare con ragionevole diligenza di essere in grado di dimostrare, su richiesta delle autorità competenti, il carattere ragionevole di ogni raccomandazione.
4. I paragrafi 1 e 3 non si applicano ai giornalisti soggetti negli Stati membri ad appropriata regolamentazione equivalente, ivi comprese appropriate norme di autoregolamentazione equivalenti, purché tale regolamentazione consenta di conseguire gli stessi effetti di cui ai paragrafi 1 e 3.

Articolo 4

Obblighi ulteriori relativi alla corretta presentazione delle raccomandazioni

1. In aggiunta agli obblighi di cui all'articolo 3, qualora il soggetto pertinente sia un analista indipendente, un'impresa di investimento, un ente creditizio, una persona giuridica collegata, un altro soggetto pertinente la cui attività principale consista nell'elaborazione di raccomandazioni, o una persona fisica che lavori per loro in base ad un contratto di lavoro o altro, gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che il soggetto pertinente presti ragionevole diligenza nell'assicurare almeno che:
- a) tutte le più importanti fonti di informazioni vengano indicate in maniera appropriata, ivi compreso l'emittente pertinente, assieme all'indicazione se la raccomandazione sia stata comunicata all'emittente e modificata a seguito di tale comunicazione prima della diffusione al pubblico;
- b) ogni elemento di base o ogni metodologia utilizzati per valutare uno strumento finanziario o un emittente di strumenti finanziari o per fissare un obiettivo di prezzo di uno strumento finanziario venga riassunto in maniera adeguata;
- c) il significato di ogni raccomandazione formulata, quale «acquistare», «vendere» o «mantenere», che includa eventualmente anche l'orizzonte temporale dell'investimento al quale la raccomandazione si riferisce, venga adeguatamente spiegato e che ogni eventuale rischio, ivi compresa un'analisi di sensibilità delle pertinenti ipotesi, venga segnalato in maniera appropriata;
- d) venga menzionata, se del caso, la prevista frequenza degli aggiornamenti della raccomandazione, nonché ogni modifica di rilievo della politica di copertura precedentemente annunciata;

- e) vengano indicate in modo chiaro e visibile la data in cui la raccomandazione è stata diffusa per la prima volta, nonché la data e l'ora di tutti i prezzi degli strumenti finanziari menzionati;
- f) nel caso in cui una raccomandazione differisca da una raccomandazione relativa allo stesso strumento finanziario o allo stesso emittente emessa nel corso dei dodici mesi immediatamente precedenti la sua pubblicazione, la modifica e la data della prima raccomandazione vengano indicate in modo chiaro e visibile.

2. Qualora gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) siano sproporzionati rispetto alla lunghezza della raccomandazione diffusa, gli Stati membri dispongono che sia sufficiente che nella raccomandazione stessa figurino un rinvio chiaro e visibile al luogo in cui le informazioni richieste possono essere consultate direttamente e facilmente dal pubblico, quale ad esempio un link diretto alle predette informazioni su un apposito sito Internet del soggetto pertinente, a condizione che gli elementi di base e la metodologia utilizzati ai fini della valutazione non siano stati modificati.

3. Gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che gli obblighi di cui al paragrafo 1 vengano adeguati, in modo da non risultare sproporzionati nel caso di raccomandazioni non scritte.

Articolo 5

Norma generale relativa alla comunicazione al pubblico di interessi e di conflitti di interesse

1. Gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che i soggetti pertinenti comunichino al pubblico tutti i rapporti e tutte le circostanze che possono essere ragionevolmente ritenuti tali da compromettere l'obiettività della raccomandazione, in particolare nel caso in cui i soggetti pertinenti abbiano un rilevante interesse finanziario in uno o in più strumenti finanziari oggetto della raccomandazione o un rilevante conflitto di interesse in rapporto all'emittente a cui la raccomandazione si riferisce.

Qualora il soggetto pertinente sia una persona giuridica, il presente obbligo si applica esclusivamente alle persone fisiche o giuridiche che lavorano per il soggetto pertinente sulla base di un contratto di lavoro o altro, le quali abbiano partecipato alla preparazione della raccomandazione.

2. Qualora il soggetto pertinente sia una persona giuridica, le informazioni da comunicare al pubblico conformemente al paragrafo 1 comprendono almeno quanto segue:

- a) gli interessi o i conflitti di interesse del soggetto pertinente o dalle persone giuridiche collegate che siano accessibili o che si possono ragionevolmente ritenere accessibili ai soggetti che partecipano alla preparazione della raccomandazione;
- b) gli interessi o i conflitti di interesse del soggetto pertinente o delle persone giuridiche collegate di cui siano a conoscenza i soggetti che, pur non avendo partecipato alla preparazione della raccomandazione, avevano accesso o di cui si possa ragionevolmente ritenere che avessero accesso alla raccomandazione prima che essa venisse diffusa ai clienti o al pubblico.

3. Gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che nella raccomandazione stessa figurino le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Nel caso in cui la comunicazione al pubblico delle predette informazioni sia sproporzionata rispetto alla lunghezza della raccomandazione diffusa, è sufficiente che nella raccomandazione stessa figurino un rinvio chiaro e visibile al luogo in cui le informazioni possono essere consultate direttamente e facilmente dal pubblico, quale ad esempio un link diretto alle predette informazioni su un apposito sito Internet del soggetto pertinente.

4. Gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che gli obblighi di cui al paragrafo 1 vengano adeguati, in modo da non risultare sproporzionati nel caso di raccomandazioni non scritte.

5. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai giornalisti soggetti negli Stati membri ad appropriata regolamentazione equivalente, ivi comprese appropriate norme di autoregolamentazione equivalenti, purché tale regolamentazione consenta di conseguire gli stessi effetti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 6

Obblighi ulteriori relativi alla comunicazione al pubblico di interessi o di conflitti di interesse

1. Oltre agli obblighi di cui all'articolo 5, gli Stati membri impongono che ogni raccomandazione elaborata da un analista indipendente, da un'impresa di investimento, da un ente creditizio, da persone giuridiche collegate, o da altri soggetti la cui attività principale consiste nell'elaborazione di raccomandazioni comunicano al pubblico in modo chiaro e visibile le seguenti informazioni relative ai loro interessi e conflitti di interesse:

- a) partecipazioni importanti esistenti tra il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate, da una parte e l'emittente dall'altra. Tali partecipazioni importanti includono almeno i seguenti casi:
 - il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate detengono una quota di partecipazione nell'emittente superiore al 5 % del totale del capitale azionario emesso; o
 - l'emittente detiene una quota di partecipazione nel soggetto pertinente o nelle persone giuridiche collegate superiore al 5 % del totale del capitale azionario emesso.

Gli Stati membri possono fissare soglie inferiori alla soglia del 5 % prevista nei due casi;

- b) altri interessi finanziari rilevanti detenuti dal soggetto pertinente o delle persone giuridiche collegate in rapporto all'emittente;
- c) se del caso, una dichiarazione attestante che il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate operano come market maker o come fornitore di liquidità per gli strumenti finanziari dell'emittente;
- d) se del caso, una dichiarazione attestante che nei precedenti dodici mesi il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate hanno svolto funzioni di lead-manager o di co-lead manager nell'ambito di un'offerta pubblica di strumenti finanziari dell'emittente;

e) se del caso, una dichiarazione attestante che il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate sono parte di un qualsiasi altro accordo con l'emittente relativo alla prestazione di servizi di finanza aziendale, purché ciò non comporti la comunicazione al pubblico di informazioni commerciali riservate e l'accordo sia stato in vigore nel corso dei precedenti dodici mesi o abbia dato luogo, nel corso dello stesso periodo, al pagamento o alla promessa di pagamento di un compenso;

f) se del caso, una dichiarazione attestante che il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate sono parte di un accordo con l'emittente relativo all'elaborazione della raccomandazione.

2. Gli Stati membri impongono che vengano comunicati al pubblico, in termini generali, i meccanismi organizzativi e amministrativi, ivi comprese le barriere allo scambio di informazioni, posti in essere all'interno dell'impresa di investimento o dell'ente creditizio per prevenire ed evitare conflitti di interesse in rapporto alle raccomandazioni.

3. Per quanto riguarda le persone fisiche o giuridiche che lavorano per un'impresa di investimento o un ente creditizio sulla base di un contratto di lavoro o altro, che abbiano partecipato alla preparazione della raccomandazione, gli Stati membri dispongono che nella comunicazione di cui è fatto obbligo all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, venga reso pubblico in particolare se la remunerazione di tali persone sia legata ad operazioni di finanza aziendale effettuate dal soggetto pertinente o dalle persone giuridiche collegate.

Qualora tali persone ricevano o acquistino le azioni dell'emittente prima di un'offerta pubblica di tali azioni, vengono altresì comunicati al pubblico il prezzo al quale le azioni sono state acquistate e la data dell'acquisto.

4. Gli Stati membri impongono alle imprese di investimento e agli enti creditizi di comunicare al pubblico, a scadenza trimestrale, la percentuale delle raccomandazioni «acquistare», «mantenere», «vendere» ovvero espresse con termini equivalenti, nonché per ognuna di tali categorie la percentuale degli emittenti ai quali l'impresa di investimento o l'ente creditizio ha fornito rilevanti servizi di finanza aziendale nel corso dei precedenti dodici mesi.

5. Gli Stati membri assicurano che le raccomandazioni stesse includano le informazioni da comunicare al pubblico conformemente ai paragrafi da 1 a 4. Nel caso in cui gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 siano sproporzionati rispetto alla lunghezza della raccomandazione diffusa, è sufficiente che nella raccomandazione stessa figurino un rinvio chiaro e visibile al luogo in cui le informazioni possono essere consultate direttamente e facilmente dal pubblico, quale ad esempio un link diretto alle predette informazioni su un apposito sito Internet dell'impresa di investimento o dell'ente creditizio.

6. Gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che gli obblighi di cui al paragrafo 1 vengano adeguati, in modo da non risultare sproporzionati nel caso di raccomandazioni non scritte.

CAPO III

DIFFUSIONE DI RACCOMANDAZIONI ELABORATE DA TERZI*Articolo 7***Identità dei soggetti che diffondono le raccomandazioni**

Gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che, quando un soggetto pertinente diffonde, sotto la propria responsabilità, una raccomandazione elaborata da un terzo, la raccomandazione indichi in modo chiaro e visibile l'identità di detto soggetto pertinente.

*Articolo 8***Norma generale relativa alla diffusione delle raccomandazioni**

Gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che, qualora una raccomandazione elaborata da un terzo venga sostanzialmente modificata nell'ambito di un'informazione diffusa, detta informazione indichi chiaramente in modo dettagliato la modifica sostanziale. Gli Stati membri assicurano che quando la modifica sostanziale consista in un cambiamento di orientamento della raccomandazione (ad esempio una raccomandazione «acquistare» che viene modificata in «mantenere» o «vendere» o viceversa), il soggetto che diffonde la raccomandazione osservi, per quanto riguarda la modifica sostanziale, gli obblighi imposti dagli articoli da 2 a 5 a carico del soggetto che elabora la raccomandazione.

Inoltre, gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che le persone giuridiche pertinenti che direttamente o per il tramite di persone fisiche diffondono una raccomandazione sostanzialmente modificata seguano una politica formale scritta che consenta loro di indicare ai destinatari dell'informazione dove possono avere accesso all'identità del soggetto che ha elaborato la raccomandazione, alla raccomandazione stessa e alla comunicazione degli interessi o dei conflitti di interesse del soggetto che ha elaborato la raccomandazione, a condizione che questi elementi siano pubblici.

Il primo e il secondo comma non si applicano alle notizie di stampa che riferiscono di raccomandazioni elaborate da terzi quando la sostanza delle raccomandazioni non sia stata modificata.

Nel caso di diffusione di una sintesi di una raccomandazione elaborata da un terzo, i soggetti pertinenti che hanno diffuso la sintesi assicurano che la sintesi sia chiara e non forviante, menzionano il documento originario e il luogo in cui le informazioni relative al documento originario possano essere consultate direttamente e facilmente dal pubblico purché siano pubbliche.

*Articolo 9***Obblighi ulteriori a carico delle imprese di investimento e degli enti creditizi**

Oltre agli obblighi di cui agli articoli 7 e 8, qualora il soggetto pertinente che diffonde le raccomandazioni elaborate da un terzo sia un'impresa di investimento, un ente creditizio o una

persona fisica che lavora per loro sulla base di un contratto di lavoro o altro, gli Stati membri impongono che:

- a) il nome dell'autorità competente per l'impresa di investimento o l'ente creditizio sia indicato in modo chiaro e visibile;
- b) qualora il soggetto che ha elaborato la raccomandazione non l'abbia ancora diffusa tramite un canale di distribuzione, il soggetto che la diffonde ottemperi agli obblighi imposti dall'articolo 6 a carico del soggetto che elabora le raccomandazioni;
- c) qualora abbia modificato sostanzialmente la raccomandazione, l'impresa di investimento o l'ente creditizio ottemperi agli obblighi imposti dagli articoli da 2 a 6 a carico del soggetto che elabora le raccomandazioni.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 10***Attuazione**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 ottobre 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

*Articolo 11***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 12***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2003.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

DIRETTIVA 2003/126/CE DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2003

che stabilisce il metodo analitico per la determinazione dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 70/373/CEE stabilisce che i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali destinati ad accertare l'osservanza dei requisiti previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in materia di qualità e composizione di tali alimenti, devono essere effettuati secondo metodi di prelievo e di campioni e metodi di analisi comunitari.
- (2) Le norme relative all'etichettatura degli alimenti per animali e proibizione dell'uso di taluni tipi di proteine animali nell'alimentazione per animali per alcune categorie di animali implica la necessità di fornire metodi analitici affidabili per stabilire la loro presenza e, se necessario, la loro percentuale.
- (3) Il metodo descritto nell'allegato della direttiva della Commissione 98/88/CE del 13 novembre 1998 che stabilisce gli orientamenti per l'identificazione al microscopio e la stima dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali ⁽²⁾ costituisce oggi l'unico metodo valido di controllo della presenza di proteine animali, comprese quelle trattate a 133 °C/3Bar/20', negli alimenti per animali.
- (4) Uno studio comparativo per determinazione delle proteine di origine animale recentemente ha dimostrato che la variazione nell'applicazione dei test microscopici fissati nella direttiva 98/88/CE avrebbe come risultato differenze significative nella sensibilità, specificità e accuratezza del metodo. Allo scopo di armonizzare e migliorare la determinazione delle proteine di origine animale, le norme relative al metodo al microscopio dovrebbero essere ulteriormente specificate e rese obbligatorie. È necessario assicurare che gli analisti che effettuano tali prove siano formati in modo adeguato dal momento che il risultato dipende dalla capacità dell'analista.
- (5) La direttiva 98/88/CE dovrebbe quindi essere sostituita.
- (6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

Articolo 1

Gli Stati membri provvedono affinché gli esami ufficiali effettuati nell'ambito di controlli ufficiali volti ad identificare e/o a fornire una stima quantitativa dei costituenti di origine animale negli alimenti per animali si svolgano in conformità degli orientamenti esposti nell'allegato della presente direttiva nell'ambito del programma di controllo coordinato nel settore degli alimenti per animali, in conformità con la direttiva 95/53/CE del Consiglio ⁽³⁾.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché i laboratori che effettuano i controlli ufficiali sulla presenza di costituenti di origine animale negli alimenti per animali partecipino periodicamente a prove valutative dei metodi analitici e che il personale del laboratorio che effettua le analisi riceva una formazione adeguata.

Articolo 3

La direttiva 98/88/CE è abrogata.

I riferimenti alla direttiva abrogata sono considerati riferimenti a questa direttiva.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all'anno della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 170 del 3.8.1970, pag. 2 direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

⁽²⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 45.

⁽³⁾ GU L 265 del 5.11.1995, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/46/CE (GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 55).

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

Condizioni per l'identificazione al microscopio, la determinazione o la stima dei costituenti di origine animale negli alimenti per animali**1. Obiettivo e campo di applicazione**

I presenti orientamenti devono essere applicati per l'identificazione, mediante esame microscopico, dei costituenti di origine animale (definiti come i prodotti della trasformazione di carcasse e parti di carcasse di mammiferi, pollame e pesci) presenti negli alimenti per animali nell'ambito del programma di controllo coordinato nel settore degli alimenti per animali in conformità con la direttiva 95/53/CE del Consiglio. Se i metodi indicati in questo allegato sono utilizzati in tutte le analisi ufficiali, una seconda analisi può essere effettuata con metodi diversi o alternativi, per migliorare l'identificazione di taluni tipi di costituenti di origine animale o per specificarne l'origine. Inoltre, altri metodi possono essere utilizzati per esaminare alcuni tipi di costituenti animali come ad esempio il plasma o le ossa con sevo (cfr. anche il punto 9), sempre che tali analisi siano effettuate oltre a quelle previste dal programma di controllo coordinato.

2. Sensibilità

In funzione della natura dei costituenti di origine animale, è possibile individuare negli alimenti per animali quantità molto piccole (< 0,1 %).

3. Principio

Un campione rappresentativo, prelevato secondo le norme fissate dalla direttiva 76/371/CEE della Commissione del 1° marzo 1976, che fissa i modi comunitari di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti per animali ⁽¹⁾ che sia stato preparato in modo adatto, è utilizzato per l'identificazione. Il seguente protocollo è valido per il trattamento di alimenti a basso tenore di umidità. Gli alimenti con un tenore di umidità superiore al 14 % saranno essiccati (condensati) prima del trattamento. Alimenti o materiali speciali (ad esempio grassi, oli) necessitano di un trattamento particolare (cfr. punto 9). I costituenti di origine animale sono identificati sulla base di caratteristiche tipiche, identificabili al microscopio (ad esempio fibre muscolari o altre particelle di carne, cartilagine, ossa, corna, peli, setole, sangue, piume, gusci d'uovo lische, scaglie). L'identificazione va fatta sia sulla frazione granulometrica (6.1) sia sul sedimento concentrato (6.2) del campione.

4. Reagenti**4.1. Agenti di rivestimento**

4.1.1. Cloralio idrato (acquoso, 60 % w/v)

4.1.2. Liscivia (NaOH 2,5 % w/v o KOH 2,5 % w/v) per le frazioni granulometriche

4.1.3. Olio di paraffina o glicerolo (viscosità: 68-81) per le osservazioni al microscopio del sedimento

4.2. Agenti di risciacquo

4.2.1. Alcool al 96 %

4.2.2. Acetone

4.3. Agenti concentratori

4.3.1. Tetracloroetilene (densità 1,62)

4.4. Reagenti di mordenzatura

4.4.1. Iodio/soluzione di ioduro di potassio (dissolvere 2 g di ioduro di potassio in 100 ml di acqua e aggiungere 1 g di iodio e agitare spesso)

4.4.2. Rosso alizarina (diluire 2,5 ml di acido idroclorico 1M in 100 ml di acqua, aggiungere 200 mg di rosso alizarina alla soluzione)

4.4.3. Reagente cisteina (2 g di acetato di piombo, 10 g di NaOH/100 ml H₂O)

4.4.4. Iodio/soluzione di ioduro di potassio (soluzione in 70 % di etanolo)

(¹) GU L 102 del 15.4.1976, pag. 1.

- 4.5. *Reagente sbiancante*
- 4.5.1. Soluzione commerciale di ipoclorito di sodio (9,6 % cloruro attivo)

5. **Attrezzatura e accessori**

- 5.1. Bilancia analitica (precisione a 0,01 g ad eccezione del sedimento concentrato: 0,001 g)
- 5.2. Materiale per frantumazione (frantumatore o mortaio speciale per mangimi contenenti > 15 % di grasso all'analisi).
- 5.3. Setaccio a maglie quadrate di 0,50 mm massimo
- 5.4. Becco separatore o coppa di decantazione a fondo conico
- 5.5. Stereomicroscopio (minimo 40 ingrandimenti)
- 5.6. Microscopio composto (minimo 400 ingrandimenti), in trasparenza o a luce polarizzata
- 5.7. Normale vetrerie da laboratorio

Tutti gli attrezzi devono essere perfettamente puliti. I becchi separatori e la vetreria devono essere lavati in lavapiatti. I setacci vanno puliti usando una spazzola a setole rigide.

6. **Procedimento**

Il mangime granulare può essere setacciato se entrambe le parti sono analizzate come campione separato.

Almeno 50 g del campione deve essere trattato [macinato con cura usando gli strumenti adatti per ottenere la struttura desiderata (5.2)]. Dal materiale trattato si prendano due parti rappresentative, una per la frazione granulometrica (almeno 5 g) (6.1) e una per il sedimento concentrato (almeno 5 g) (6.2). La colorazione mediante coloranti (6.3) può essere utilizzata per identificazione.

Allo scopo di indicare la natura delle proteine animali e l'origine delle particelle si può usare un sistema di sostegno come ARIES e i campioni di riferimento possono essere documentati.

6.1. *Identificazione di costituenti di origine animale nelle frazioni granulometriche*

Setacciare almeno 5 g del campione attraverso il setaccio (5.3) in due frazioni

La frazione(i) granulometrica a particelle grandi (o una parte rappresentativa della frazione) è versata in sottile strato su un supporto adatto e analizzata sistematicamente con lo stereomicroscopio (5.5) a vari ingrandimenti per identificare i costituenti di origine animale.

Vetrini con la frazione granulometrica(e) delle particelle più sottili sono analizzate sistematicamente al microscopio composto (5.6) a vari ingrandimenti per identificare i costituenti di origine animale.

6.2. *Identificazione di costituenti di origine animale nel sedimento concentrato*

Almeno 5 g (accuratezza fino allo 0,01 g) del campione saranno trasferiti in un becco separatore o in una coppa di decantazione a fondo conico e trattati con almeno 50 ml di tetracloroetilene (4.3.1). Il miscuglio va agitato o mescolato ripetutamente.

— Se si usa un becco separatore chiuso il sedimento va lasciato riposare per una durata sufficiente (almeno 3 minuti) prima che il sedimento si separi. Agitare di nuovo e lasciare il sedimento riposare di nuovo per almeno 3 minuti. Il sedimento si separa di nuovo.

— Se si usa una coppa aperta, il sedimento deve riposare per almeno 5 minuti prima che si separi.

Il sedimento totale viene fatto asciugare e conseguentemente pesato (accuratezza fino allo 0,001 g). La pesatura è necessaria unicamente nel caso in cui sia richiesta una stima. Se il sedimento è composto da diverse particelle più grandi può essere setacciato in due frazioni (5.3). Il sedimento secco va esaminato per individuare costituenti a base di ossa allo stereomicroscopio (5.5) e al microscopio composto (5.6).

6.3. Utilizzo di agenti di rivestimento e di reagenti di mordenzatura

L'identificazione al microscopio di costituenti di origine animale può essere aiutata con l'uso di agenti speciali di rivestimento o reagenti di mordenzatura.

Cloralio idrato (4.1.1):	scaldando con attenzione, le strutture cellulari sono visibili più chiaramente in quanto i grani di amido si gelatinizzano e i contenuti cellulari individuati sono rimossi.
Liscivia (4.1.2):	sia l'idrossido di sodio che l'idrossido di potassio chiarificano il materiale del mangime, aiutando l'individuazione di fibre muscolari, peli o altre strutture a base di cheratina.
Olio di paraffina o glicerolo (4.1.3):	i costituenti a base di osso possono essere ben identificati con questo agente in quanto la maggior parte delle lacune rimangono riempite con aria e appaiono quindi come buchi neri di circa 5-15 µm.
Iodio/soluzione di ioduro di potassio (4.4.1):	utilizzato per il reperimento dell'amido (colore blu-violetto) e delle proteine (colore giallo-arancio). Le soluzioni possono essere diluite se necessario.
Soluzione di rosso alizarina (4.4.2):	colorazione rosso/rosa di ossa, lische e scaglie. Prima di asciugare il sedimento (cfr. sezione 6.2), il sedimento totale va trasferito in un tubo di vetro e risciacquato due volte con circa 5 ml di alcool (4.2.1) (ogni volta che si utilizza un miscelatore, il solvente va lasciato riposare per un minuto e poi versato fuori). Prima di utilizzare il reagente di mordenzatura il sedimento va sbiancato aggiungendo almeno 1 ml di soluzione di ipoclorito di sodio (4.5.1). La reazione deve agire per almeno 10 minuti. Il tubo va riempito con acqua, il sedimento si lascia riposare per 2-3 minuti e l'acqua e le particelle in sospensione vanno versate via. Il sedimento va risciacquato ancora due volte con circa 10 ml di acqua (usare un miscelatore, lasciare riposare e versare l'acqua ogni volta). Da due a dieci o più gocce (secondo la quantità di residuo) della soluzione rosso alizarina vanno aggiunte. La mescolanza va agitata e la reazione va lasciata operare per alcuni secondi. Il sedimento colorato va risciacquato due volte con circa 5 ml di alcool (4.2.1) e poi con una risciacquatura di acetone (4.2.2) (ogni volta che si usa un miscelatore il solvente va lasciato riposare per circa un minuto e versato fuori). Il sedimento è ora pronto per essere essiccato.
Reagente cisteina: (4.4.3)	con un accurato riscaldamento i costituenti che contengono cisteina (peli, piume, etc.) diventano neri/marrone.

6.4. Analisi di mangimi che possono contenere farina di pesce

Almeno un vetrino dalla frazione setacciata fine e dalla frazione di sedimento fine va esaminato al microscopio composto (cfr. sezioni 6.1 e 6.2).

Dove l'etichetta indica che gli ingredienti includono la farina di pesce o se la presenza di farina di pesce è sospettata o individuata nel corso di un primo esame, almeno altri due vetrini della sezione setacciata fine del campione originale ed il totale della frazione del sedimento vanno esaminati.

7. Calcolo e valutazione

Gli Stati membri assicurano che le procedure descritte in questo punto siano utilizzate quando viene effettuata un'analisi ufficiale allo scopo di stimare il contenuto (e non solo la presenza) di costituenti di origine animale.

Il calcolo può essere effettuato solo se i costituenti di origine animale contengono frammenti ossei.

Nei preparati al microscopio si possono distinguere frammenti di ossa delle specie terrestri a sangue caldo (ad es. mammiferi ed uccelli) dai diversi tipi di ossa di pesce grazie alle tipiche lacune. La proporzione di costituenti di origine animale nel campione di materiale è valutata prendendo in considerazione:

- la percentuale stimata (peso %) di frammenti ossei nel sedimento concentrato, e
- la proporzione di osso (peso %) nei costituenti di origine animale.

La stima deve essere basata su almeno tre (se possibile) preparati e almeno cinque campi per preparato. Nelle miscele di alimenti il sedimento concentrato contiene generalmente non solo frammenti di ossa di animali terrestri e di lische di pesce, ma anche altre particelle dal peso specifico elevato, come ad esempio minerali, sabbia, frammenti di minerali lignificati, etc.

7.1. Stima della percentuale di frammenti ossei

$$\% \text{ di frammenti ossei di animali terrestri} = (S \times c)/W$$

$$\% \text{ di frammenti di lische e scaglie} = (S \times d)/W$$

[S = peso del sedimento (mg), c = fattore di correzione (%) per la porzione stimata di ossa di animali terrestri nel sedimento, d = fattore di correzione (%) per la porzione stimata di frammenti di ossa e scaglie di pesce nel sedimento, W = peso del campione di materiale utilizzato per la sedimentazione (mg)].

7.2. Stima dei costituenti di origine animale

La proporzione di osso nei prodotti di origine animale può variare in modo notevole. (La percentuale di osso nel caso di farina d'ossa è del 50-60 % e nel caso di farina di carne è dell'ordine del 20-30 %; nelle farine di pesce il tenore di ossa e di scaglie varia in funzione della categoria e dell'origine della farina di pesce, ma è normalmente compreso tra il 10-20 %).

Se si conosce il tipo di farina animale contenuta nel campione, è possibile effettuare delle stime:

$$\text{Contenuto stimato dei costituenti di prodotti a base di animali terrestri (\%)} = (S \times c)/(W \times f) \times 100$$

$$\text{Contenuto stimato di costituenti di prodotti a base di pesce (\%)} = (S \times d)/(W \times f) \times 100$$

[S = peso del sedimento (mg), c = fattore di correzione (%) per la porzione stimata di ossa di animali terrestri nel sedimento, d = fattore di correzione (%) per la porzione stimata di frammenti di ossa e scaglie di pesce nel sedimento, f = fattore di correzione per la proporzione di ossa nei costituenti di origine animale presenti nel campione esaminato, W = peso del campione di materiale utilizzato per la sedimentazione (mg)].

8. Presentazione dei risultati dell'esame

La relazione deve almeno contenere informazioni sulla presenza di costituenti derivati da animali terrestri e da farina di pesce. I diversi casi potrebbero essere presentati nella maniera seguente:

8.1. Per quanto riguarda la presenza di costituenti derivati da animali terrestri:

— secondo l'esame al microscopio, non sono stati trovati costituenti derivati da animali terrestri nel campione esaminato.

Oppure:

— secondo l'esame al microscopio, sono stati trovati costituenti derivati da animali terrestri nel campione esaminato

8.2. e, per quanto riguarda la presenza di farina di pesce:

— secondo l'esame al microscopio non sono stati trovati costituenti derivati di pesce nel campione esaminato.

Oppure:

— secondo l'esame al microscopio sono stati trovati costituenti derivati di pesce nel campione esaminato.

Nel caso in cui siano ritrovati costituenti derivati da pesce o da animali terrestri, la relazione dei risultati può, se necessario indicare una stima della quantità di costituenti individuati (x %, < 0,1 %, 0,1-0,5 %, 0,5-5 % o > 5 %), e ulteriori indicazioni del tipo di animali terrestri se è possibile e dei costituenti di origine animale identificati (fibre muscolari, cartilagini, ossa, corna, peli, setole, piume, sangue, gusci d'uovo, scaglie e lische).

Nel caso in cui la quantità d'ingredienti di origine animale sia stimato va citato il fattore di correzione f.

Per i casi in cui i costituenti di ossa da animali terrestri sono identificati, la relazione deve contenere la frase addizionale:

«Non si può escludere la possibilità che i costituenti sopra descritti provengano da mammiferi.»

La clausola addizionale non è necessaria qualora sia stato determinato se i frammenti ossei di animali terrestri provengano da pollame o da mammiferi.

9. **Protocollo facoltativo per l'analisi di grasso o olio**

Il seguente protocollo può essere utilizzato per l'analisi di grasso o olio:

- Se il grasso è solido, si scalda ad esempio in un forno a micro onde fino a che non diventi liquido.
 - Con un contagocce trasferire 40 ml di grasso dalla base del campione ad un tubo di centrifugazione.
 - Centrifugate per 10 minuti a 4 000 giri al minuto.
 - Se il grasso è solido dopo la centrifugazione, scaldarlo nuovamente nel forno finché non ridiventa liquido. Ripetere la centrifugazione per 5 minuti a 4 000 giri al minuto.
 - Con un cucchiaino o una spatola trasferire una metà delle impurità decantate in una piccola scatola di Petri o un vetrino microscopico per l'identificazione al microscopio di un possibile contenuto di costituenti di origine animale (fibre di carne, piume, frammenti d'osso, ...). Si raccomanda l'uso di un agente di rivestimento come l'olio di paraffina o il glicerolo.
 - Le restanti impurità sono utilizzate per sedimentazione come descritto al punto 6.2.
-